

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 settembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)» Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2003, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).
Pag. 5

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003, n. 19.

Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 20.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali. Pag. 9

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 2003, n. 2.

Norme per l'elezione diretta del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia Pag. 11

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2002, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2002, n. 7.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004.
Pag. 33

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8.

Comune di Monte Grimano mutamento di denominazione in Monte Grimano Terme. Pag. 36

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 39.

Norme in materia di gestione delle risorse forestali.
Pag. 36

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2003, n. 8.

Sistema statistico regionale Sistar Molise Pag. 55

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 9.

Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 4, ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002 n. 3, concernente: "Commissione per l'autoriforma del Molise" ed alla legge regionale 8 novembre 2002, n. 37, concernente: "Proroga del termine di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, ad oggetto: "Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale" e proroga del termine, di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2002, n. 22, ad oggetto: "Modifica dell'art. 2, comma 7 ed integrazione dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, concernente: "Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale"»». Pag. 57

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 10.

Attuazione dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 - Proroga dell'attuazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2003, n. 11.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, ad oggetto: «Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale». Pag. 58

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2003, n. 12.

Istituzione della giornata regionale del disabile Pag. 58

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2003, n. 13.

Interventi per la qualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise.
Pag. 59

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2003, n. 14.

Interventi in favore del recupero e del reinserimento del reo nel mondo del lavoro. Pag. 61

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 12 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, come modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22;

Viste le leggi regionali nn.34/1988 e 18/1999;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 74 - 9570 del 5 giugno 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)».

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale del 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).

2. In particolare:

a) precisa, ai fini dell'art. 18-ter, comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 31/1985, come inserito dall'art. 3 della legge regionale n. 22/2002, le diverse forme giuridiche che devono avere le imprese operanti nel settore del turismo, alle quali è affidata la gestione degli alloggi vacanze;

b) definisce il periodo minimo in base al quale il proprietario deve obbligatoriamente dare in gestione il proprio alloggio nonché i periodi di utilizzo gratuito da parte del proprietario stesso;

c) fissa il termine entro il quale il proprietario deve comunicare al soggetto gestore il periodo di effettivo utilizzo del proprio alloggio;

d) indica, ai sensi delle leggi regionali nn. 31/1985 e 34/1988, gli obblighi amministrativi e il rispetto delle norme tecniche ed igienico-sanitarie;

e) specifica i compiti delle ATL in ordine alla gestione degli alloggi vacanze, in relazione alle funzioni assegnate dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);

f) definisce i criteri e i requisiti in base ai quali gli alloggi vacanze possono acquisire il marchio di qualità approvata;

g) detta le disposizioni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 31/1985, come integrata dalla legge regionale n. 22/02, concernenti gli obblighi contrattuali relativi all'affidamento da parte dei proprietari delle unità immobiliari della gestione degli alloggi vacanza ai soggetti gestori;

h) individua i soggetti beneficiari della legge regionale n. 18/1999;

i) specifica gli ambiti amministrativi di intervento delle ATL e della Regione relativi all'attività di controllo per quel che concerne i finanziamenti.

Art. 2.

Gestione alloggi vacanze

1. Ai fini dell'art. 18-ter, comma 1 lettera a), della legge regionale n. 31/1985:

a) per cooperative si intendono le imprese che hanno scopo mutualistico e finalità anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile;

b) per consorzi si intendono i contratti fra più imprenditori che istituiscono un'organizzazione comune che ha finalità anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile;

c) per società consortili si intendono le società con finalità anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.

2. Ai fini dell'art. 18-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 31/1985, per piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo, si intendono le imprese come definite dal regolamento CE n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 - Allegato I.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Ai fini dell'art. 18-sexies, della legge regionale n. 31/1985, come inserito dall'art. 6 della legge regionale n. 22/2002, per soggetti beneficiari s'intendono i privati, le piccole e medie imprese, come descritte nell'art. 2, operanti nel settore del turismo, proprietari di unità immobiliari di tipo residenziale o che si possono adattare a residenziale già esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze.

Art. 4.

Gestione alloggi vacanze da parte del proprietario

1. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dall'art. 18-ter, comma 1 lettere a) e b), legge regionale n. 31/1985, e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 18-quinques della legge regionale n. 31/1985, come inserito dall'art. 5 della legge regionale n. 22/2002.

Art. 5.

Periodo digestione

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 18-ter, comma 2 della legge regionale n. 31/1985, gli alloggi vacanze sono dati in gestione ai soggetti di cui all'art. 2, per un periodo non inferiore a 275 giorni all'anno e per almeno 2 anni, affinché venga garantita continuità del rapporto.

Art. 6.

Utilizzo da parte dei proprietari

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 18-ter, comma 3, della legge regionale n. 31/1985, i 90 giorni previsti possono essere frazionati in periodi di 15 giorni ciascuno, per un massimo di sei periodi all'anno.

2. L'utilizzo dell'alloggio, da parte del proprietario, oltre i 90 giorni è soggetto al pagamento della tariffa stabilita al pari di qualsiasi altro turista.

3. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare al soggetto gestore il periodo di effettivo utilizzo del proprio alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente. La mancata comunicazione dei periodi comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione.

Art. 7.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione prevista dall'art. 18-quater, comma 3, della legge regionale n. 31/1985, come inserito dall'art. 4 della legge regionale n. 22/2002, è rilasciata dal comune in cui si svolge l'attività, in seguito ad apposito sopralluogo da effettuarsi da parte di un tecnico

comunale congiuntamente ad un funzionario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale, secondo quanto stabilito dall'art. 20, della legge regionale n. 31/1985.

2. I soggetti preposti all'attività di sopralluogo di cui al comma 1, verificano il rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 34/1988, concernente gli aspetti tecnici ed igienico-sanitari degli alloggi vacanze.

3. Il comune, inoltre, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) vigila sulle attività turistico-ricettive e può diffidare nonché revocare l'autorizzazione in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 31/1985.

4. Nei casi di irregolarità minori il comune può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Art. 8.

Controllo sulla gestione e compiti specifici delle ATL

1. Le ATL, di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) in quanto strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 18-*quater*, commi 4 e 5, della legge regionale n. 31/1985, svolgono i seguenti compiti:

a) assicurano la regolarità della convenzione stipulata tra il proprietario dell'alloggio vacanze e il soggetto gestore e verificano il rispetto del modello regionale;

b) verificano l'attuazione della convenzione, vale a dire l'effettiva disponibilità sul mercato dell'alloggio;

c) raccolgono i dati statistici relativi agli alloggi vacanze, compresa la rilevazione mensile dei clienti, li archiviano, secondo i sistemi informatici innovativi, e li trasmettono periodicamente alla provincia ed alla Regione;

d) promuovono gli alloggi vacanze con strumenti di comunicazione e informazione anche informatici;

e) tengono un apposito registro con l'elenco ufficiale degli alloggi vacanze e i dati anagrafici dei soggetti gestori e dei proprietari degli alloggi.

2. Nel caso di accertata violazione delle norme relative alla gestione di tali strutture, le ATL ne danno immediata comunicazione al comune per i provvedimenti di competenza.

Art. 9.

Controllo di qualità degli alloggi vacanze

1. In attuazione dell'art. 18-*quater*, comma 4, della legge regionale n. 31/1985, a titolo di prima sperimentazione, l'organo esecutivo di ogni ATL nomina un'apposita commissione tecnica che ha l'obbligo di controllare la qualità dell'alloggio vacanze, tramite sopralluogo e valutazione degli aspetti qualitativi dello stesso, analizzandone i seguenti requisiti esterni ed interni che, se rispettati, danno diritto al marchio qualità:

a) caratteristiche dell'ambiente circostante la struttura, sotto il profilo ambientale-naturalistico, socio-culturale, urbanistico;

b) fruibilità ai mezzi pubblici e/o privati;

c) accessibilità negozi di prima necessità;

d) assenza barriere architettoniche;

e) arredamento dell'alloggio;

f) immobile di particolare pregio storico/artistico/architettonico.

2. Se l'alloggio possiede almeno 3 dei requisiti di qualità sopra descritti, ha diritto al marchio «Q» qualità approvata.

3. La commissione tecnica è così composta:

a) un rappresentante dell'ATL competente per territorio;

b) un rappresentante della comunità montana nel cui territorio è ubicato l'alloggio vacanze, se il territorio è montano; diversamente dalla provincia competente per territorio;

c) un rappresentante del comune dov'è ubicato l'alloggio vacanze;

d) un rappresentante della Regione Piemonte.

4. Per i componenti della commissione tecnica non sono previsti né rimborsi spese né altri emolumenti.

Art. 10.

Risoluzioni contrattuali

1. Ciascuna delle due parti contraenti, proprietario dell'unità immobiliare e soggetto gestore, può recedere dalla convenzione in qualunque momento dandone preavviso alla controparte almeno 6 mesi prima, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale preavviso è da intendersi inefficace nel caso di recessione consensuale.

2. In caso di recesso del proprietario dalla convenzione, lo stesso deve darne immediata comunicazione al comune e, nel caso sia stato beneficiario di contributi regionali, ai sensi della legge regionale n. 18/1999, deve procedere entro trenta giorni alla stipula di una nuova, convenzione con un altro soggetto gestore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del contributo regionale assegnato.

3. In caso di recesso del soggetto gestore, lo stesso deve darne preventiva o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale comunicazione al proprietario dell'alloggio e al comune.

4. Il proprietario, nel caso in cui è stato beneficiario di contributi regionali, ai sensi della legge regionale n. 18/1999, è obbligato a stipulare una nuova convenzione con un altro soggetto gestore entro sessanta giorni. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del contributo regionale assegnato.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in ordine ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del titolo II e le disposizioni del capo VI del titolo III, del libro IV del codice civile e leggi collegate.

Art. 11.

Attività di controllo

1. La Regione nello svolgimento dell'attività di controllo prevista dall'art. 18-*quater*, comma 4, della legge regionale n. 31/1985, si avvale delle ATL per la verifica sulla stipula della convenzione di cui agli articoli 18-*quater*, comma 1 e 18-*sexies* della legge regionale n. 31/1985, come inseriti rispettivamente dagli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 22/2002, e sull'effettiva disponibilità sul mercato dell'alloggio, come descritto dall'art. 8, comma 1, lettera b).

2. I soggetti gestori a tal fine hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Piemonte, direzione regionale turismo, sport e parchi, settore offerta turistica, semestralmente le presenze turistiche in tali strutture ricettive extralberghiere, utilizzando un apposito modello predisposto dagli uffici regionali.

3. Le ATL qualora nell'ambito dell'esercizio della loro attività di controllo, rilevino una mancata stipula della convenzione oppure una violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze, comunicano per iscritto le madempienze alla Regione, la quale previa diffida, e fatto salvo quanto previsto all'art. 28, comma 8, della legge regionale n. 31/1985, provvede a revocare le agevolazioni assegnate e ad irrogare una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo concesso.

4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII, della legge regionale n. 31/1985.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 giugno 2003.

ENZO GHIGO

03R0649

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2003, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 2 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 31/1998

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per i servizi di metropolitana, che possono essere banditi separatamente».

2. Nel comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 31/1998, dopo le parole «accordi di programma» sono inserite le parole «di norma».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 31/1998

1. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole da «per un periodo» a «art. 5» sono sostituite dalle parole «per un periodo massimo di cinque anni dal 1° gennaio 1999, alle medesime società ed aziende speciali che ne facciano richiesta, previa stipula dei contratti di servizio di cui all'art. 5, la cui durata tuttavia è prorogabile fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dello stesso articolo».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della della legge regionale n. 31/1998 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Nei bacini di traffico con servizi superiori a 15 milioni di vetture/Km, il periodo transitorio di cui al comma 2 è prorogato sino a 5 anni qualora, attraverso procedura ad evidenza pubblica, si cedano azioni della società esercente i servizi di trasporto pubblico locale per una quota superiore al 40 per cento ed entro il limite massimo del 49 per cento».

3. Nel comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 2 e 2-bis».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della della legge regionale n. 31/1998

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,fino a un massimo di cinque persone per ente;».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della della legge regionale n. 31/1998, è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere l'organizzazione integrata dei servizi di trasporto pubblico ferroviario e di quelli su gomma dei singoli bacini di trasporto che presentino condizioni di domanda e offerta adeguata la Regione, attraverso gli accordi con gli enti concedenti previsti al comma 5 dell'art. 4, definisce adeguate modalità di intervento organizzativo ed economico. A tal fine, su richiesta degli enti concedenti, con la legge annuale di bilancio, definisce la quota di partecipazione necessaria nell'ambito delle risorse di cui all'art.18».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 10 della della legge regionale n. 31/1998

1. L'art. 10 della legge regionale n. 31/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Sostituzione del soggetto gestore*). — 1. Qualora, all'esito delle procedure concorsuali, l'erogazione del servizio sia stata attribuita ad un'impresa diversa da quella che lo gestiva in precedenza, tutto il personale in forza presso quest'ultima ha diritto a proseguire il rapporto di lavoro nell'ambito dell'impresa subentrante.

2. Tale prosecuzione del rapporto di lavoro obbliga l'impresa aggiudicataria:

a) a mantenere lo stesso trattamento economico e normativo posseduto in vigore al momento del passaggio, almeno per la durata della concessione;

b) ad applicare, nel rispetto della legislazione vigente, i contratti collettivi nazionali del settore di riferimento e i contratti aziendali con l'utilizzo del personale nell'ambito del medesimo bacino.

3. Con le procedure di gara di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 14:

a) si individuano i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio da trasferire al soggetto aggiudicatario;

b) si stabiliscono le modalità ed il titolo del trasferimento;

c) si determina il valore dei detti beni, al netto delle quote della contribuzione erogata dalla finanza regionale, sia per investimenti sia per ammortamenti.

4. Il bando di gara definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al nuovo soggetto subentrante la disponibilità dell'accesso alla rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per il servizio.

5. Il gestore che cessa dal servizio è tenuto a restituire alla Regione il finanziamento ricevuto per l'acquisto dei beni mobili ed immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutato degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad essa più favorevole. Nei contratti di fornitura in corso subentra il soggetto aggiudicatario.

6. È esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.

Art. 5.

Inserimento di articolo alla legge regionale n. 31/1998

1. Dopo l'art. 14 della della legge regionale n. 31/1998 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Interventi sostituiti per procedure di gara*). — 1. La mancata pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di gara a cui all'art. 14 comma 2 lettera a) entro il termine del 30 novembre 2003 costituisce accertata inerzia da parte degli enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative.

2. Nel caso di accertata inerzia di cui al comma 1, qualora le amministrazioni inadempienti non provvedano entro il termine di trenta giorni, la giunta regionale nomina un commissario «ad acta» a cui sono affidate tutte le funzioni inerenti la gara.

Art. 6.

Inserimento di articoli alla legge regionale n. 31/1998

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 31/1998 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 18-bis (*Servizi di trasporto ferroviario di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 422/1997. Proroga del periodo transitorio*). — 1. Il periodo transitorio di affidamento, da parte della Regione, della gestione dei servizi di trasporto ferroviario di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59) e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2003, dal comma 3-bis dell'art. 18 del medesimo decreto legislativo, è prorogato per un biennio.

«Art. 18-ter (*Gestione unica*). — 1. Ferme restando le norme di separazione contabile, possono essere gestite da un unico soggetto le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete quali:

- a) assenza di punti di contatto con la rete nazionale;
- b) trazione atipica;
- c) scartamento differente dalla rete nazionale».

Art. 7.

Piano regionale dei trasporti

1. Il Piano regionale dei trasporti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 31/1998 è presentato per l'approvazione entro il 30 giugno 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 giugno 2003

BIASOTTI

03R0644

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 2 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 9

1. Nell'art. 9 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) la parola «autorizzazione» è sostituita con la parola «concessione».

Art. 2.

Integrazioni dell'art. 9

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/2003 è inserito il seguente:

«2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono regolate dalla procedura prevista dalla deliberazione della giunta regionale 28 aprile 2000 n. 1286».

Art. 3.

Integrazione all'art. 10

1. Nei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2003 dopo le parole «5 automezzi» sono aggiunte le parole «ovvero con almeno 4 autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali».

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. L'art. 13 della legge regionale n. 5/2003 è abrogato.

Art. 5.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 5/2003 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Sportello unico*). — 1. Nei comuni in cui è istituito ed operante lo sportello unico si ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni e di tutti gli altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto e anche per tutte le autorizzazioni e per tutti gli altri titoli necessari per il rilascio della concessione di cui all'art. 9; in mancanza, si ricorre alla procedura ordinaria».

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 25 giugno 2003

BIASOTTI

03R0645

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003, n. 19.

Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 2 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Obblighi degli utenti

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, di conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, ai soggetti indicati nell'art. 10.

Art. 2.

Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio

1. Agli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, si applica:

- a) il pagamento della tariffa ordinaria;
- b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

2. La stessa violazione, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi interurbani, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;

b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

3. All'utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento, se entro le quarantotto ore successive alla contestazione presenta il titolo di viaggio ai competenti uffici aziendali. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2. Dai benefici del presente comma è escluso il titolare di abbonamento nominativo regolarizzabile successivamente all'avvenuto accertamento dell'infrazione.

Art. 3.

Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato

1. Agli utenti di pubblici autoservizi che, non essendo concorsi nella contraffazione o nell'alterazione, facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati si applica:

a) il pagamento della tariffa ordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), per i servizi urbani, e il pagamento della tariffa ordinaria relativa alla tratta per cui è avvenuta la contestazione per i servizi interurbani;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di euro 51,00 fino ad un massimo di euro 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento contraffatto o alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

2. Agli utenti di pubblico servizio ferroviario, conferito alla Regione Liguria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, non essendo concorsi nella contraffazione o nell'alterazione, facciano uso di biglietti contraffatti o alterati, si applica:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla stazione dichiarata dallo stesso;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di euro 51,00 fino ad un massimo di euro 309,00 e nel caso di utilizzo di abbonamento contraffatto o alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito»

3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono, per il territorio della Regione Liguria, l'art. 465 del codice penale.

Art. 4.

Alterazione e uso di titolo di viaggio alterato

1. Agli utenti di pubblici autoservizi che facciano uso di titoli di viaggio dai quali abbiano cancellato o fatto in qualsiasi modo scomparire i segni apposti per indicare l'uso già fattone, si applica:

a) il pagamento della tariffa ordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) per i servizi urbani e il pagamento della tariffa ordinaria relativa alla tratta per cui è avvenuta la contestazione per i servizi interurbani;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di euro 51,00 fino ad un massimo di euro 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

2. Agli utenti di pubblico servizio ferroviario, conferito alla Regione Liguria ai sensi del d.lgs. 422/1997, che facciano uso di titoli di viaggio dai quali abbiano cancellato o fatto in qualsiasi modo scomparire i segni apposti per indicare l'uso già fattone, si applica:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla stazione dichiarata dallo stesso;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di euro 51,00 fino ad un massimo di euro 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono, per il territorio della Regione Liguria, l'art. 466 del codice penale.

Art. 5.

Principio di specialità. Reiterazione

1. L'applicazione di una delle fattispecie previste dagli articoli 2, 3 e 4 esclude l'applicazione delle altre fattispecie.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria calcolata nel massimo si applica, comunque, in caso di comportamento reiterato ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2, 3 e 4, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) in quanto non contrasti con le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o entro i primi tre giorni successivi non festivi dalla data della stessa. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima può essere effettuato entro tre giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.

2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 4, comma 2, può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o entro i primi quindici giorni successivi non festivi dalla data della stessa. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima può essere effettuato entro quindici giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.

3. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui ai commi 1 e 2, è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 45/1982.

4. L'effettuazione del pagamento della somma dovuta può avvenire:

a) presso la sede della società esercente il servizio;

b) secondo le modalità previste dalla società esercente il servizio stesso.

Art. 8.

Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze

1. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 45/1982 sono esercitate dal sindaco qualora la violazione sia avvenuta sui servizi di ambito comunale o dal presidente della giunta provinciale sui servizi di ambito provinciale.

2. Nelle fattispecie previste dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 4, comma 2, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente.

3. Gli enti competenti possono delegare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 alle società esercenti il servizio.

Art. 9.

Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle società esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico.

2. Qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, il 70 per cento della somma introitata è trattenuto dall'ente competente quale rimborso delle spese per l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 10.

Competenza all'accertamento e alla contestazione delle violazioni

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni in aggiunta ai soggetti indicati all'art. 6 comma 1, della legge regionale n. 45/1982, provvede il personale dipendente appositamente incaricato dalla società esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal dirigente regionale competente in materia di trasporti.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di trasporto pubblico locale.

Art. 11.

Autorizzazione all'accertamento e alla contestazione

1. Per il personale dipendente dalle società di pubblici autoservizi, l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 10 è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presentazione da parte della società della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che il personale dipendente incaricato abbia il godimento dei diritti politici e non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione;

b) frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato, del corso di idoneità di cui all'art. 14.

Art. 12.

Qualifica di agente di polizia amministrativa

1. Ottenuta l'autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11, le persone incaricate dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa.

Art. 13.

Elenco regionale degli accertatori

1. È istituito presso la Regione l'elenco regionale dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 10, ad accertare e contestare le violazioni di cui alla presente legge.

2. L'iscrizione e le eventuali variazioni all'elenco sono disposte dal dirigente regionale competente in materia di trasporti.

Art. 14.

Corso ed esame di idoneità

1. La Regione organizza, di norma ogni anno, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

2. Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative nonché di nozioni di diritto e di procedura penale.

3. Alla sua conclusione si svolgono le relative prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

4. Con il superamento degli esami finali, il dirigente regionale competente in materia di trasporti rilascia l'attestato di idoneità.

5. Per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami finali la Regione si avvale di un'apposita commissione nominata dal dirigente regionale competente in materia di trasporti e composta da:

a) un dirigente del dipartimento competente in materia di trasporti che la presiede;

b) due funzionari regionali appartenenti, l'uno al settore competente in materia di trasporti e l'altro al settore competente in materia di affari istituzionali e legislativi;

c) due esperti nelle materie oggetto del corso.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da altro dipendente del settore competente in materia di trasporti.

7. Per quanto riguarda le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti della commissione si applica quanto in merito stabilito dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 «Disciplina degli enti strumentali della Regione» e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 «Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico»).

8. La trasmissione dei certificati o delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), vale come richiesta di ammissione al corso.

Art. 15.

Regolamenti comunali

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti degli enti locali con esse in contrasto.

Art. 16.

Norme finali e transitorie

1. Per il personale dipendente dalle società esercenti il pubblico servizio ferroviario che alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolge funzioni sanzionatorie per mancanza e irregolarità di titoli di viaggio l'autorizzazione a svolgere le suddette funzioni è subordinata alla sola condizione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a).

2. I procedimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti all'ente competente individuato ai sensi dell'art. 8.

Art. 17.

Abrogazione

1. La legge regionale 25 febbraio 1988, n. 8 (sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione) è abrogata.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 19.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 25 giugno 2003

BIASOTTI

03R0646

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 20.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 2 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente:

«*e*) Vice presidenti delle commissioni consiliari e capigruppo: 8 per cento.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Rimborsi spese*). — 1. Ai consiglieri regionali compete il rimborso forfettario mensile delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del consiglio regionale, della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni consiliari previste dallo statuto e dal regolamento interno del consiglio, delle conferenze dei capigruppo consiliari, nelle seguenti percentuali della indennità mensile lorda di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento) riferite alla percorrenza tra il domicilio abituale autocertificato e la sede della Regione:

- a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 40,5 per cento;
- b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 48 per cento;
- c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 51 per cento;
- d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri e fino a centodieci chilometri: 55,5 per cento;
- e) per una distanza oltre i centodieci chilometri: 57 per cento.

2. Le distanze di cui al comma 1 sono determinate sulla base del percorso effettuato dal luogo di domicilio abituale autocertificato alla sede del consiglio regionale.

3. Il rimborso forfettario mensile di cui al comma 1 viene decurtato del 4 per cento nel caso in cui il beneficiario abbia diritto ad utilizzare usualmente l'automobile di servizio, salvo dichiarazione di rinuncia.

4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1 e secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 sono effettuate le seguenti trattenute percentuali del rimborso forfettario mensile:

- a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 2,7 per cento;
- b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 3,2 per cento;
- c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 3,4 per cento;
- d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri e fino a centodieci chilometri: 3,7 per cento;
- e) per una distanza oltre i centodieci chilometri: 3,8 per cento.

5. Le trattenute di cui al comma 4 sono effettuate ove i consiglieri regionali non raggiungano almeno le quindici presenze giornaliere nel mese, ove i componenti della giunta non raggiungano almeno le dieci presenze giornaliere nel mese e ove il presidente del consiglio e il presidente della giunta regionale non raggiungano le otto presenze giornaliere al mese.

6. Le trattenute di cui al comma 4 sono raddoppiate per il presidente del consiglio, per il presidente della giunta regionale e per i componenti della giunta regionale.

7. Le missioni, superiori alle quattro ore, effettuate dai consiglieri regionali, su autorizzazione dell'ufficio di presidenza, dal presidente della giunta e dai componenti della giunta per ragioni connesse con l'espletamento del mandato sono considerate ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, come riunioni ai sensi del comma 1.

8. L'ufficio di presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.

9. Sono a carico della Regione le spese sostenute dai consiglieri regionali in relazione ai pedaggi autostradali sul territorio nazionale.

10. L'ufficio di presidenza determina annualmente il limite massimo del rimborso relativo ad ulteriori costi di viaggio sul territorio nazionale debitamente documentati sostenuti dai consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare».

Art. 3.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis (*Sanzioni*). — 1. La limitata presenza alle riunioni di cui all'art. 4, comma 1, computate ai fini del raggiungimento delle soglie indicate al comma 5 del medesimo articolo dà luogo ad una sanzione sull'indennità di carica pari a 200 euro.

2. L'ufficio di presidenza determina le modalità di applicazione della sanzione di cui al comma 1».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Missioni*) — 1. Ai consiglieri regionali, autorizzati dall'ufficio di presidenza, al presidente della giunta e ai componenti della giunta che, per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato, si rechino in missione superiore alle quattro ore, fuori dal capoluogo della Regione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo, il mezzo di trasporto marittimo e il vagone letto, ovvero un'indennità chilometrica pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'ufficio di presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio in presenza di difficoltà di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto.

2. Il consigliere regionale può chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo nei limiti determinati annualmente dall'ufficio di presidenza.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le missioni all'estero».

Art. 5.

Modifiche all'art. 19

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni le parole «in almeno» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno» e le parole «del 5 per cento del suo ammontare netto» dalle seguenti: «del 2 per cento del suo ammontare lordo».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 23

1. L'art. 23 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Contributi volontari e restituzione dei contributi versati*) — 1. Al consigliere regionale che abbia svolto un mandato inferiore all'intera legislatura viene restituito, su richiesta, l'importo dei contributi versati senza interessi.

2. Il consigliere regionale cessato dalla carica che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e abbia versato i contributi obbligatori per lo stesso periodo ha la facoltà di versare alla Regione, entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dall'art. 19.

3. È inoltre, concessa la facoltà di versare alla Regione i contributi volontari per il raggiungimento dei dieci anni di versamenti e, conseguentemente, di ottenere il diritto all'assegno mensile anticipato previsto dall'art. 19, comma 2, al consigliere che abbia esercitato in tutto o in parte il mandato per due legislature.

4. Qualora il consigliere rieletto in successive legislature abbia in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore all'intera legislatura e non si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1, i contributi trattenuti e incamerati dalla Regione sono ripristinati d'ufficio agli effetti dei benefici previsti dall'art. 27».

Art. 7.

Soppressione di articoli

1. Gli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.

Art. 8.

Modifiche all'art. 27

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. L'ammontare mensile dell'assegno è determinato in base alla tabella «A» allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda di cui all'art. 2, comma 1, prevista per la funzione di consigliere regionale in carica al momento della corresponsione dell'assegno stesso; tale ammontare non può essere comunque inferiore all'assegno vitalizia previsto per il consigliere regionale interessato in carica al momento della cessazione dello stesso dalla carica.».

2. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. Le misure degli assegni sono aumentate della stessa percentuale di incremento e con la stessa decorrenza dell'indennità di carica dei consiglieri regionali.».

Art. 9.

Soppressione di articolo

1. L'art. 28 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 30

1. L'art. 30 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Assegno di reversibilità*). — 1. In caso di morte del titolare dell'assegno diretto o del consigliere regionale che abbia già maturato il diritto all'assegno a norma degli articoli 19, 20 e 23, lo stesso viene riservato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore:

a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata dal giudice la separazione personale;

b) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giuridicamente dichiarati, finché minorenni;

e) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), finché minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera e), anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del venticinquesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto.

2. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del consigliere.

3. Le condizioni per la concessione dell'assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.

4. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

Art. 11.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (*Misura dell'assegno di reversibilità*). — 1. L'ammontare degli assegni di reversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale all'assegno mensile liquidato, o che sarebbe spettato al consigliere, secondo le seguenti misure:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento. Quando l'assegno spetti ad entrambi i genitori lo stesso viene ripartito tra di essi nella misura del 50 per cento.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 37

1. L'art. 37 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Assicurazioni infortuni*). — 1. I consiglieri regionali sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente.

2. Alla spesa per tale assicurazione si provvede con una quota parte della trattenuta mensile di cui all'art. 18 determinata dall'ufficio di presidenza.».

Art. 13.

Disposizioni finali

1. La riduzione prevista dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 3/1987 come ulteriormente modificato dal precedente art. 3, si applica ai consiglieri, che risultano titolari dell'assegno mensile, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 3/1987 come ulteriormente modificato dalla presente legge si applicano a partire dalla settima legislatura.

3. Le disposizioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 3/1987 come ulteriormente modificate dal precedente art. 8 trovano applicazione dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. Le norme relative all'assegno di reversibilità, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai consiglieri che hanno svolto il loro mandato nella sesta legislatura.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 23 della legge regionale n. 3/1987, come ulteriormente modificato dalla presente legge la durata della legislatura è da computarsi dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti fino alla convocazione del nuovo consiglio regionale.

6. Gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 9 della presente legge decorrono dal 10 gennaio 2004.

7. Ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) e del regolamento del consiglio regionale n. 1 del 12 novembre 2002, gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 3/1987, come ulteriormente modificata dalla presente legge, sono imputati alla U.P.B. 1.101 «Spesa per l'assemblea legislativa regionale».

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ufficio di presidenza provvede a disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4-bis della legge regionale n. 3/1987.

9. Fatti salvi i diversi termini previsti dai commi precedenti, gli effetti della presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della stessa.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 2003 si provvede con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 1.101 «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 giugno 2003

BIASOTTI

03R0647

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 2003, n. 2.

Norme per l'elezione diretta del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 dell'11 marzo 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Questa legge, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto speciale, disciplina la forma di governo della provincia autonoma di Trento, le modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia e di nomina degli assessori.

TITOLO II FORMA DI GOVERNO

Art. 2.

Presidente della provincia

1. Il presidente della provincia rappresenta la provincia, esprime e interpreta gli indirizzi di politica provinciale, esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo statuto speciale e, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) dirige la politica della giunta provinciale e ne è responsabile;
- b) promulga le leggi ed emana i regolamenti provinciali;
- c) nella prima seduta del consiglio provinciale presenta il programma di legislatura e comunica i nominativi degli assessori;
- d) nomina gli assessori, attribuendo a uno di essi le funzioni di vicepresidente, e può revocarli; con proprio decreto determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori; nella ripartizione degli affari sono individuate specificatamente le competenze in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- e) presenta annualmente al consiglio provinciale, unitamente ai disegni di legge concernenti la manovra di bilancio, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del programma di legislatura, sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, sulle misure di carattere legislativo che intende proporre per il loro miglioramento;
- f) indice la consultazione per il rinnovo degli organi provinciali e convoca la prima seduta del consiglio provinciale neoeletto;
- g) svolge ogni altra funzione che la legge gli assegna.

2. Il presidente della provincia è sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal vicepresidente.

Art. 3.

Sistema elettivo

1. Il consiglio provinciale e il presidente della provincia sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto e segreto secondo le norme stabilite in questa legge.

Art. 4.

Composizione del consiglio provinciale

1. Il territorio della provincia costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da trentaquattro consiglieri. Il presidente della provincia fa parte del consiglio provinciale.

3. In attuazione dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera z), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, un seggio del consiglio provinciale è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Pozza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich.

4. La garanzia di rappresentanza di cui al comma 3 è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 72 e 80.

Art. 5.

Dimissioni, impedimento permanente o morte del presidente della provincia

1. Nel caso d'impedimento permanente o morte del presidente della provincia che si verifichino entro i primi trentasei mesi della legislatura, nonché in caso di presentazione delle dimissioni del presidente medesimo, si procede all'elezione per il rinnovo del consiglio provinciale e del presidente della provincia; in tali casi il vicepresidente e la giunta provinciale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni di presidente della provincia sono assunte dal vicepresidente.

2. Quando debba procedersi all'elezione ai sensi del comma 1 il vicepresidente, dopo aver accertato l'evento che dà luogo al rinnovo

anticipato, previa deliberazione della giunta provinciale, indice entro i successivi quindici giorni le elezioni, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

3. Nel caso in cui il presidente della provincia presenti le dimissioni negli ultimi dodici mesi della legislatura, la giunta e il consiglio provinciale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla scadenza del quinquennio. Le funzioni di presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente ovvero dall'assessore più anziano di età in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicepresidente. Per la surrogazione del seggio del presidente si applica l'art. 80.

4. Nel caso di impedimento permanente o di morte del presidente della provincia che si verifichino dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il consiglio provinciale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione ed elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo presidente della provincia, scegliendolo tra i propri componenti. Al presidente così eletto e al consiglio provinciale si applicano le disposizioni previste per il presidente eletto a suffragio universale. Per la surrogazione del seggio rimasto vacante si applica l'art. 80.

5. Nel caso di sospensione del presidente della provincia adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), le funzioni di presidente della provincia sono assunte dal vicepresidente dalla notifica del provvedimento di sospensione fino alla cessazione della sospensione stessa. Per la sostituzione temporanea si applica l'art. 80.

6. Nel caso di rimozione del presidente della provincia si applica quanto disposto dal presente articolo per le dimissioni.

Art. 6.

Scioglimento del consiglio provinciale

1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio, la decadenza del presidente e della giunta provinciale. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte entro cinque giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni.

2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle condizioni, il presidente del consiglio provinciale accerta l'avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali e la comunica ai consiglieri e al presidente della provincia che, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale e del presidente della provincia, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

Art. 7.

Mozione di sfiducia

1. Il consiglio provinciale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della provincia o di uno o più assessori, secondo quanto disposto da questo articolo.

2. La mozione di sfiducia al presidente dev'essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri.

3. La mozione di sfiducia è iscritta all'ordine del giorno del consiglio dopo almeno sette giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

5. Qualora la mozione sia approvata, il presidente e la giunta provinciale decadono e il consiglio provinciale è sciolto; il presidente della provincia, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale e del presidente della provincia, fissandone la data entro i novanta giorni successivi. Il consiglio provinciale rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo consiglio.

6. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente della provincia, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione.

7. La mozione di sfiducia a uno o più assessori dev'essere motivata e dev'essere sottoscritta da almeno sette consiglieri. L'approvazione della mozione, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il

consiglio provinciale per appello nominale, comporta la decadenza dell'assessore o degli assessori. Si applica il comma 3, in quanto compatibile.

Art. 8.

Giunta provinciale

1. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia e dagli assessori, tra cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal presidente.

2. Entro dieci giorni dalla proclamazione il presidente della provincia nomina gli assessori e attribuisce ad uno di essi le funzioni di vicepresidente. Possono essere nominati assessori, ad eccezione di quello cui sono attribuite le funzioni di vicepresidente, anche cittadini non facenti parte del consiglio provinciale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere provinciale, nel numero massimo corrispondente al 25 per cento del numero degli assessori, se necessario arrotondato all'unità superiore.

3. L'esercizio delle funzioni di assessore, ad eccezione di quelle attribuite al vicepresidente della provincia, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere provinciale. Il consigliere nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico. Durante tale periodo il seggio è provvisoriamente assegnato a colui che avrebbe diritto alla surroga ai sensi dell'art. 80. Qualora al consigliere sostituto sia attribuito un seggio ai sensi dell'art. 80, nella sostituzione subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza che non faccia parte provvisoriamente del consiglio provinciale.

4. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio provinciale e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

5. Fino a quando il consiglio provinciale non provveda con propria disciplina, gli assessori non facenti parte del consiglio provinciale hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute del consiglio nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni, interpellanze, voti o argomenti riguardanti le materie loro delegate dal presidente della provincia.

6. Dopo la scadenza del consiglio, la giunta provinciale resta in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente della provincia, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione. Fino alla nomina degli assessori il nuovo presidente adotta gli atti di competenza della giunta provinciale che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità.

TITOLO III

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza

1. L'esercizio del voto è un diritto. Ogni elettore dispone di un voto per il candidato presidente della provincia e per le liste collegate. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze per candidati alla carica di consigliere compresi nella lista votata, per i fini, entro i limiti e con le modalità stabilite da questa legge.

Art. 10.

Elezione del nuovo consiglio provinciale e sua prima convocazione

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale e del nuovo presidente della provincia sono indette dal presidente della provincia, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, per una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio di legislatura.

2. Il nuovo consiglio si riunisce non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del nuovo presidente della provincia.

Art. 11.

Rappresentanza ed esercizio delle funzioni di consigliere provinciale

1. I membri del consiglio provinciale di Trento rappresentano l'intera provincia e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 12.

Elettorato attivo

1. Sono elettori del consiglio provinciale e del presidente della provincia i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno oppure si trovano in una delle condizioni prescritte dall'art. 25 dello statuto speciale.

Capo II

ELEGGIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 13.

Cause di non candidabilità

1. Per le cause di non candidabilità alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale si applica l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 14.

Eleggibilità alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale

1. Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione.

2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.

Art. 15.

Cause d'ineleggibilità alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale

1. Non sono eleggibili alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale:

a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;

b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, i componenti del consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'art. 90 dello statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;

e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella Regione;

f) i dipendenti della Regione o della provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che,

comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;

g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della Regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

h) il difensore civico.

2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e) f) e g) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.

5. La pubblica amministrazione e tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

Art. 16.

Altre cause d'ineleggibilità

1. Non sono eleggibili, inoltre:

a) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di società o imprese concessionarie o erogatrici di pubblico servizio per conto della Regione o della provincia di Trento;

b) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di imprese o società con fini di lucro che ricevano dalla Regione o dalla provincia di Trento sussidi o altri benefici economici a carattere continuativo o garanzie di tali assegnazioni finanziarie;

c) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale delle società con capitale maggioritario della Regione o della provincia di Trento o nelle quali la Regione o la provincia di Trento esercitano una posizione dominante disponendo di almeno un quinto dei voti esercitabili in assemblea ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

2. Non sono eleggibili, infine:

a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le province autonome di Trento o di Bolzano;

b) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle province autonome oppure di istituti o aziende da esse dipendenti o vigilati, con sentenza passata in giudicato sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

Art. 17.

Incompatibilità di cariche

1. Non sono compatibili con la carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale le cariche di:

a) deputato o senatore;

b) giudice della Corte costituzionale;

c) membro di altri consigli regionali o del consiglio provinciale di Bolzano;

d) sindaco, assessore o consigliere di un comune della Regione;

e) presidente, assessore o consigliere di altri enti locali;

f) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea.

2. Non è compatibile con la carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale, inoltre, la posizione di dipendente della Regione o delle province autonome di Trento o di Bolzano, dello Stato o degli enti funzionali della Regione o delle province autonome.

3. Non può ricoprire la carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale chi ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le province autonome di Trento o di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

4. Non è compatibile con la carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale l'incarico di:

a) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle province autonome;

b) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti;

c) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e che svolgano attività nel territorio della provincia;

d) colui che in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sia legato alla Regione o alle province autonome di Trento o di Bolzano da un contratto di opera o di somministrazione o che gestisca servizi di qualunque genere per conto dei medesimi enti;

e) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della Regione, delle province autonome di Trento o di Bolzano o dei rispettivi enti funzionali o delle società o imprese di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c) o in favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma;

f) consigliere provinciale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d'ineleggibilità prevista da questa legge.

5. Le cause di incompatibilità indicate al comma 4 non si applicano nel caso di enti, istituti, associazioni e società, nonché cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali.

6. Le cause d'incompatibilità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano quando le persone ivi indicate presentano le dimissioni, o quando i dipendenti di cui ai commi 2 e 4 presentano richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause d'incompatibilità previste da questa legge decadono dal mandato qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.

8. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

9. L'accertamento delle incompatibilità previste da questa legge e di competenza del consiglio provinciale.

10. Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti eletti alla carica di consigliere provinciale può essere interrotto, nel corso del quinquennio di carica, per non più di dodici mesi al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico.

Art. 18.

Eccezioni alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità

1. Non costituiscono cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al presidente e al vicepresidente della provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

2. L'ipotesi d'incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 3, non si applica al presidente della provincia o ai consiglieri provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 19.

Condizioni impeditive della nomina ad assessore

1. Agli assessori scelti tra persone non appartenenti al consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri provinciali, ivi comprese le eccezioni disciplinate da questo capo.

2. Preliminarmente alla loro nomina, il presidente della provincia verifica che nei confronti degli interessati non sussista alcuna delle condizioni impeditive indicate al comma 1 e ne dà atto nel decreto di nomina.

Art. 20.

Uso della qualifica

1. Al presidente della provincia, ai membri della giunta e del consiglio provinciale è vietato consentire o tollerare che il loro nome, con l'indicazione della loro qualifica, sia usato in annunci o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali o commerciali.

Capo III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21.

Indizione dei comizi elettorali

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, d'intesa con il presidente della provincia di Bolzano.

2. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. I sindaci di tutti i comuni della provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 22.

Protezione dei contrassegni tradizionali

1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la presidenza della provincia, non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore dodici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del consiglio provinciale.

2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da un notaio, da un giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti e rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

3. Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.

4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducibili simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

5. Ai fini di cui al comma 4 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati

grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riprodotto simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in consiglio provinciale o regionale, possono trarre in errore l'elettore.

7. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riprodotto immagini o soggetti religiosi.

8. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di questo articolo il presidente della provincia ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

9. Il presidente della provincia rilascia al depositante dichiarazione scritta del ricevimento del contrassegno sul retro di un esemplare del medesimo.

10. Il presidente della provincia trasmette copia dei contrassegni ricevuti all'ufficio centrale circoscrizionale e contemporaneamente da avviso al pubblico dei contrassegni, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni comune della provincia di Trento non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dal presidente della provincia. Al sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

Art. 23.

Designazione obbligatoria dei rappresentanti di lista

1. All'atto del deposito del contrassegno di cui all'art. 22 i partiti o raggruppamenti politici organizzati devono designare un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione delle candidature e dei relativi documenti all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Il presidente della provincia trasmette copia delle designazioni di cui al comma 1 all'ufficio centrale circoscrizionale.

3. Con le stesse modalità, i partiti o i gruppi politici possono nominare altri depositanti effettivi e supplenti, revocando quelli precedentemente nominati, entro le ore dodici del trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. Il presidente della provincia comunica immediatamente eventuali nuove designazioni all'ufficio centrale circoscrizionale.

4. In assenza del rappresentante effettivo e supplente, la presentazione delle candidature e dei relativi documenti può essere effettuata dal legale rappresentante del partito o gruppo politico.

Art. 24.

Rinvio delle elezioni

1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il presidente della provincia può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto.

2. Il rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

3. La nuova data è fissata dal presidente della provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto.

Sezione II

FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 25.

Formazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di cinquecento e non più di settecentocinquanta elettori, che

hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Trento per l'elezione del consiglio provinciale. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di presidente della provincia.

2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, il deposito è effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica dei depositanti e dei mandanti è comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

4. Le sottoscrizioni previste dai commi 1 e 3 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

5. Il candidato alla carica di presidente della provincia e i candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.

6. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere collegata con un candidato alla carica di presidente e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ventisei e non superiore a trentaquattro. Nella formazione delle candidature è pregressa la rappresentanza di entrambi i sessi.

7. Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati per il consiglio provinciale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

8. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.

9. Con la presentazione della candidatura alla carica di presidente deve essere presentato anche il programma di legislatura.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere l'indicazione del candidato alla carica di presidente collegato, nonché la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista.

Art. 26.

Programmi di comunicazione politica

1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del consiglio provinciale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere provinciale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.

2. L'inosservanza della predetta norma comporta l'obbligo, per il soggetto politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l'inosservanza della predetta norma comporta, a carico del soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). La sanzione è irrogata dal comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi nell'ambito della sua attività di vigilanza.

Art. 27.

Modalità di presentazione delle candidature

1. Con la lista dei candidati devono essere presentati:

a) tre esemplari del contrassegno, anche figurato e colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro; le candidature alla carica di presidente della provincia devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate;

b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e la residenza, nel territorio della medesima, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990; qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'autorità diplomatica o consolare; la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e l'indicazione della lista o delle liste collegate, di cui deve essere descritto succintamente il contrassegno;

d) copia del programma di legislatura;

e) le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di presidente della provincia o, per il candidato alla carica di presidente, con una o più liste di candidati alla carica di consigliere provinciale;

f) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del comune e sono in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del consiglio provinciale;

g) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia.

2. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma 1.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990.

4. Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo.

Art. 28.

Presentazione delle candidature

1. Le liste dei candidati devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia elettorale, nelle ore d'ufficio del periodo compreso fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La struttura provinciale competente in materia elettorale all'atto del ricevimento delle candidature rilascia ricevuta nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il numero progressivo di presentazione, il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia con l'indicazione delle liste, di cui descrive i contrassegni, con le quali è collegato; sono inoltre elencati i documenti allegati dando atto di quelli che, benché richiesti dalla legge, non risultano presentati.

3. Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti allegati è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

4. È vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima dopo che sia stata consegnata la ricevuta ai presentatori.

Art. 29.

Ufficio centrale circoscrizionale

1. Presso la provincia è istituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, nominato dal presidente della provincia entro cinque giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di convocazione dei comizi e costituito da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente, scelti nelle seguenti categorie:

a) magistrati a riposo;

b) docenti universitari in materie giuridiche;

c) avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori.

2. L'ufficio centrale circoscrizionale si avvale, per tutte le operazioni di sua competenza, della struttura provinciale competente in materia elettorale.

Art. 30.

*Ufficio centrale circoscrizionale.
Esame ed approvazione delle candidature*

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall'art. 28, comma 1:

a) verifica che le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale siano state presentate entro i termini previsti dall'art. 28 e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;

b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano state presentate da una delle persone autorizzate alla sottoscrizione delle candidature ai sensi dell'art. 25, comma 3, e ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchi tale requisito;

c) ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della provincia o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;

d) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la presidenza della provincia siano state presentate dalle persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;

e) ricusa le candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere provinciale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, oppure manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione prevista dall'art. 27; ricusa, altresì, le candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nominativi dei candidati alla carica di consigliere provinciale che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, di coloro che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non risultano risiedere nel territorio della Regione e di coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;

f) ricusa le candidature alla carica di presidente della provincia che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate;

g) ricusa le liste che non hanno dichiarato di collegarsi ad un candidato alla carica di presidente;

h) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia eventualmente compreso nella lista medesima;

i) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

j) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

k) stabilisce, mediante sorteggi separati, l'ordine delle candidature alla carica di presidente della provincia e delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale ammesse; l'ordine delle liste dei candidati per il consiglio provinciale è stabilito mediante un sor-

teggio numerico indipendentemente dall'ordine delle candidature alla carica di presidente; alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

2. La ricasazione della candidatura alla carica di presidente della provincia comporta la ricasazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricasazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di presidente comporta la ricasazione della candidatura medesima.

3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricasazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di ventiquattro ore per la presentazione di un altro contrassegno, sulla cui ammissione l'ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente allo scadere del termine.

5. Trasmette immediatamente alla giunta provinciale l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto di cui all'art. 31.

Art. 31.

Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Il presidente della provincia provvede per la preparazione del manifesto che deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di presidente della provincia; sotto ogni nominativo sono stampati, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel rispettivo sorteggio, i contrassegni delle liste collegate, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla giunta provinciale ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 32.

Stampa delle schede

1. Il presidente della provincia provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'art. 30. La stampa delle schede deve garantire che ogni simbolo sia riprodotto con i propri colori originali ed è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

2. Le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio provinciale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato A di questa legge. I nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dall'Ufficio centrale circoscrizionale; i contrassegni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante il relativo sorteggio.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 33.

Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990 i delegati di cui all'art. 27 o le persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e all'ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti di lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al sin-

daco del comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali oppure direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni preliminari.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore dodici del giorno di votazione, alla struttura provinciale competente, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può far inserire succintamente a verbale le eventuali dichiarazioni.

4. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

5. Durante le operazioni di cui all'art. 50 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

Art. 34.

Documento di ammissione al voto

1. L'elettore vota presso la sezione elettorale previa esibizione del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale, unitamente a un documento d'identificazione.

2. Gli elettori all'estero sono informati dell'indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dai comuni e partecipano al voto muniti del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale.

3. Allo scopo di rilasciare, se necessario, i documenti di ammissione al voto, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 35.

Liste elettorali di sezione

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 36.

Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il presidente della provincia, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.

Art. 37.

Consegna dei locali e dei materiali per l'ufficio elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;
- c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;

f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'art. 33;

g) il pacco delle schede trasmesso sigillato dalla giunta provinciale al sindaco, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

h) le urne occorrenti per la votazione;

i) sei matite copiative per l'espressione del voto;

j) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

k) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

l) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.

2. Il presidente accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

3. Eventuali deficienze emerse dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tempestivamente segnalate al sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.

4. Il presidente dà atto nel verbale di cui all'art. 76 di quanto emerso e dei provvedimenti adottati e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione nonché il plico, ancora sigillato, contenente il bollo della sezione; rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 38.

Bolli di sezione e urne di votazione

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti dalla giunta provinciale.

2. Le urne, fornite anch'esse dalla giunta provinciale, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle allegate alla legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati.

3. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

4. La giunta provinciale, previ accordi con il Ministero dell'interno, può adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

Sezione III

UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Art. 39.

Composizione dell'ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Art. 40.

Albo dei presidenti di seggio

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la provincia sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento che:

a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;

b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'art. 43;

d) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla provincia i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;

b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;

c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;

d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla provincia, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni ladini della provincia di Trento la comunicazione del sindaco deve indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera d) del comma 2.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla cancelleria della Corte d'appello di Trento a cura della provincia.

Art. 41.

Nomina dei presidenti di seggio

1. Il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 40 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione tramite i comuni di residenza, ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati, perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

Art. 42.

Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge n. 95 del 1989.

3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 43.

Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
- e) i segretari comunali nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 44.

Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell'ufficio elettorale

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 45.

Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali

1. A tutte le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Art. 46.

Compensi ai componenti degli uffici elettorali

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di 150,00 euro. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di 120,00 euro. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai dipendenti della provincia con qualifica di dirigente.

2. Al presidente e ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, di 100,00 e di 70,00 euro rispettivamente.

3. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative ad esso, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

4. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti da questa legge possono utilizzare il proprio mezzo, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità.

5. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con decreto del presidente della provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore.

6. La liquidazione e il pagamento delle competenze sono effettuate a cura dell'amministrazione comunale e a carico della provincia.

7. I compensi previsti da questo articolo costituiscono, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenuta o imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 47.

Trattamento economico dei componenti dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. Al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'art. 29 è corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso giornaliero pari a 150,00 euro.

2. A ciascun componente dell'ufficio centrale circoscrizionale è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un onorario giornaliero pari a 120,00 euro.

3. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con decreto del presidente della provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore.

4. Le spese per gli onorari previste da questo articolo sono a carico della provincia.

Art. 48.

Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio

1. Per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'art. 41 è rimborsata la quota forfettaria di 6,00 euro, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.

2. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, la quota forfettaria di cui al comma 1 è rideterminata ogni tre anni con decreto del presidente della provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore.

3. Il rimborso di cui al comma 1 è a carico della provincia.

Capo IV

DELLA VOTAZIONE

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 49.

Caratteristiche e arredamento della sala della votazione

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno una volta che sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza inferiore a due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

7. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Art. 50.

Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale

1. Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario nonché i rappresentanti delle liste dei candidati eventualmente presenti e regolarmente designati.

2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'art. 42 o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 43.

3. Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;

b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione o sotto commissione elettorale circondariale;

c) vengono riposte nell'urna alla sinistra del presidente le schede autenticate;

d) viene sigillata l'urna vuota posta alla destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

4. Durante le operazioni previste da questo articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo possibile, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Il presidente dell'ufficio quindi dichiara aperta la votazione.

Art. 51.

Accesso alla sala della votazione

1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il documento di ammissione al voto.

2. È vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 52.

Competenze del presidente di seggio in materia di ordine pubblico

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione.

3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla forza pubblica. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che abbiano già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori che indugino artificiosamente nella votazione o non rispon-

dano all'invito di restituire la scheda siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 64 riguardo al termine ultimo di votazione.

7. Di quanto sopra è dato atto nel processo verbale.

Art. 53.

Elettori che possono votare nella sezione

1. Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che lo dichiara eletto del comune;

c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio;

d) i candidati.

2. Gli elettori di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 devono in ogni caso produrre il documento di ammissione al voto e quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Art. 54.

Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato

1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano elettori per il consiglio provinciale.

2. Essi possono esercitare il voto previa esibizione del documento di ammissione al voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.

3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Sezione II

SEGGI SPECIALI

Art. 55.

Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale

1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal documento di ammissione al voto, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel giorno precedente le elezioni al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione del documento di ammissione al voto e dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

Art. 56.

Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita per ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento una sezione elettorale in cui la votazione ha luogo secondo le norme vigenti.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina si applica l'art. 57.

Art. 57.

Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali norme.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in un'apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma di questo articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Art. 58.

Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di cento posti letto il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti fissi, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati possono esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e raccoglie il voto dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in una cabina mobile o con un mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto, assistito dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio designato dalla sorte e alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati, che ne facciano richiesta.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Sezione III

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Art. 59.

Espressione del voto. Formalità

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

2. Se l'elettore non vota nella cabina il presidente del seggio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

4. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione.

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul documento di ammissione al voto dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

6. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

7. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. I certificati medici devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

8. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'unione italiana ciechi.

Art. 60.

Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'art. 59 e dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).

3. Si applicano altresì gli articoli 1 e 2 della legge n. 15 del 1991.

Art. 61.

Identificazione degli elettori

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui al comma 2.

4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 65.

Art. 62.

Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il documento di ammissione al voto. Uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda di votazione, appone nell'apposito spazio del documento di ammissione al voto il timbro della sezione e la data e annota il numero del documento nell'apposito registro. Dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa l'elettore si reca nella cabina e quindi, dopo aver espresso il voto, presenta la scheda già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna delle schede votate.

2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto «scheda deteriorata» e vi ha apposto la sua firma.

3. Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

5. Man mano che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori attesta l'avvenuta votazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

6. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 32, o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale.

Art. 63.

Espressione del voto per l'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia

1. La votazione per l'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per il consiglio provinciale.

2. Ciascun elettore esprime il voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del rispettivo candidato alla carica di presidente della provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di presidente della provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di presidente della provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso non collegate.

3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e se necessario il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.

4. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 64.

Chiusura della votazione

1. La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 65.

Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Art. 66.

Accertamento del numero dei votanti

1. Dopo che gli elettori hanno votato il presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 56, 57 e 58 e dal registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto; queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;

d) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma il plico numero 1 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;

f) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui alla lettera e) al sindaco del comune, il quale ne cura il successivo inoltrare all'ufficio centrale circoscrizionale;

g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali nell'urna che conteneva le schede autenticate e provvede a sigillarla, formando un apposito pacco sigillato di stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovino posto nell'urna;

h) rinvia le operazioni alle ore sette del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi; ai rappresentanti di lista è consentito intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

i) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prende nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni assunte.

Capo V

DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

Art. 67.

Spoglio dei voti

1. Alle ore sette del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 66, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.

3. Il terzo scrutatore ed il segretario annotano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascun candidato alla carica di presidente, da ciascuna lista nonché da ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

Art. 68.

Validità e nullità dei voti e delle schede

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 32 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'art. 50;

b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista e tali liste siano collegate a più candidati alla carica di presidente;

c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di presidente della Provincia;

d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di presidente ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e sono allegare al verbale delle operazioni.

Art. 69.

Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide le prime tre.

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o per il candidato alla carica di presidente.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno.

5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.

Art. 70.

Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli articoli 67, 68 e 69 il presidente, entro le ore sedici del giorno successivo a quello di votazione, deve compiere le seguenti operazioni:

a) formare un primo pacco contenente tutte le schede scrutinate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;

c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi all'ufficio o comunque prodotti al medesimo; prima di chiudere il pacco si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

d) recapitare con l'assistenza di un componente del seggio i tre pacchi sopra indicati all'Ufficio centrale circoscrizionale, ritirando ricevuta del materiale.

2. Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.

Art. 71.

Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio

1. Il presidente della sezione al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:

a) formare il plico numero 2 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;

b) formare il plico numero 3 diretto all'ufficio centrale circoscrizionale, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 53 e i certificati medici;

c) formare il plico numero 4 diretto alla giunta provinciale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

d) formare il plico numero 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.

2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.

3. Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltrare agli uffici cui sono diretti.

Capo VI

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 72.

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. L'ufficio centrale circoscrizionale procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto applicabili, gli articoli 67, 68, 69 e 71;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

c) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni dal candidato medesimo;

d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni;

e) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

f) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di presidente della provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

g) compone per ogni lista la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale in ordine di cifra individuale decrescente risultante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti nei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Canazei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Pozza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich;

h) proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

i) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni ladini indicati alla lettera g) e, nell'ambito della lista, proclama eletto il candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato alla lista il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi dalla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato proclamato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

j) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi del consiglio, eccettuato quello attribuito al presidente della provincia e quello attribuito ai sensi della lettera i), la cifra di cui alla lettera c), tenuto conto di quanto disposto dalla lettera i), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate secondo l'ordine dei quozienti;

k) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto presidente della provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno diciassette seggi; qualora non li abbia conseguiti attribuisce a tale lista o gruppo di liste diciassette seggi oltre al seggio del candidato eletto presidente della provincia; qualora non abbia conseguito venti seggi oltre a quello del presidente della provincia e la cifra di cui alla lettera c) sia pari almeno al 40 per cento dei voti validi, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati venti seggi oltre al seggio del presidente della provincia; alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto presidente della provincia sono comunque assegnati non più di ventitré seggi oltre al seggio del presidente della provincia; i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dalla lettera j); al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi della lettera i);

l) assegna i seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi della lettera e), per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste; si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

m) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di presidente della provincia non eletti a tale carica collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di collegamento con un gruppo di liste, il seggio spettante al candidato presidente è detratto dalla somma dei seggi complessivamente attribuiti alle liste del gruppo; quindi proclama eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati a tale carica che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera f) hanno riportato le cifre individuali più alte; a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista.

Art. 73.

Poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all'aula

1. L'ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. All'ufficio centrale circoscrizionale è vietato:

a) discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;

b) modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati dalla tabella di scrutinio; in tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell'Ufficio centrale circoscrizionale con i risultati indicati nel secondo esemplare della tabella di scrutinio depositato presso la giunta provinciale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio;

c) occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.

3. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo. Il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, fermo restando il comma 4 dell'art. 33, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 74.

Pubblicazione degli eletti

1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato dell'avvenuta proclamazione al presidente della provincia e ai consiglieri provinciali proclamati eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della giunta provinciale, perché la porti a conoscenza del pubblico.

Art. 75.

Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dagli altri componenti e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dall'art. 77.

2. Non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni sono trasmessi a cura del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale al presidente della provincia, che ne rilascia ricevuta.

3. Il terzo esemplare del verbale è depositato presso la struttura provinciale competente in materia elettorale.

4. Ai sensi dell'art. 10 il presidente della provincia convoca il nuovo consiglio provinciale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della giunta delle elezioni. Provvede inoltre per la trasmissione al consiglio provinciale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 76.

Verbale dell'ufficio elettorale di sezione

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 53;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 59, comma 4;

e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;

3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti;

4) totale delle schede contenenti voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche.

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

g) l'elenco degli allegati al verbale;

h) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura delle operazioni;

i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.

2. Il dato di cui al numero 1) della lettera e) del comma 1 è desunto dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e dalle liste aggiunte utilizzate per la votazione. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera e) del comma 1 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

Art. 77.

Contenuto del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. Il verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione della cifra individuale di ogni candidato alla carica di presidente della provincia come determinata dall'art. 72, comma 1, lettera c);

d) l'indicazione della cifra elettorale di ogni lista;

e) l'indicazione del numero di voti validi che ogni lista ha ottenuto nei comuni ladini indicati all'art. 4 e, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nei medesimi comuni;

f) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

g) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

h) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

2. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale e ne formano parte integrante.

3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l'ufficio, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.

Capo VII

CONVALIDA E SURROGAZIONE

Art. 78.

Convalida degli eletti

1. Al consiglio provinciale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti proclamati eletti, anche se proclamati eletti nel corso del quinquennio di carica in sostituzione di consiglieri cessati.

Art. 79.

Ricorsi

1. Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio provinciale e contro le operazioni per l'elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 80.

Vacanza del seggio - surrogazione - sospensione della carica

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere provinciale che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il seggio del presidente della provincia che rimanga vacante nei casi previsti dall'art. 5, comma 4, è attribuito alla lista, ad esso collegata, alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera l).

3. Il seggio di consigliere provinciale, assegnato al candidato presidente non eletto alla carica che durante il mandato rimanga vacante è attribuito al primo candidato non eletto dell'unica lista a esso collegata o, in caso di collegamento con più liste, della lista a esso collegata alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55 del 1990 il consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

5. Nel caso di sospensione del presidente della provincia adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55 del 1990 il consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto dell'unica lista collegata al presidente. In caso di collegamento con più liste il seggio attribuito al primo candidato non eletto della lista, collegata al presidente, alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo. L'attribuzione temporanea dei seggi ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si applica quanto previsto dall'art. 5 per il caso di impedimento permanente.

6. Nel caso di surrogazione o di supplenza del candidato eletto in base all'art. 72, comma 1, lettera i), il seggio è attribuito al primo dei non eletti della medesima lista nell'ordine previsto dalla graduatoria redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera g).

Art. 81.

Dimissioni dalla carica di consigliere provinciale

1. Con esclusione delle dimissioni presentate dal presidente della Provincia, è riservata al consiglio provinciale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 82.

Disposizioni penali

1. Ai sensi dell'art. 23 dello statuto speciale, si applicano le disposizioni penali previste al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art.83.

Disciplina del voto dei cittadini residenti all'estero

1. In attuazione dell'art. 48, terzo comma, della Costituzione, la legge provinciale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero che abbiano diritto di votare per le elezioni provinciali e che non intendano recarsi nel comune nelle cui liste sono iscritti per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia.

2. Gli elettori individuati al comma 1 esercitano il voto per corrispondenza secondo le modalità e nell'osservanza delle forme prescritte dalla legge provinciale da adottare successivamente all'entrata in vigore del regolamento del Governo previsto dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

Art. 84.

Sperimentazione del voto elettronico

1. Al fine di accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione del consiglio provinciale da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la giunta provinciale approva uno specifico progetto di automazione delle procedure connesse con l'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia nonché con i referendum disciplinati dalle leggi provinciali.

2. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la giunta provinciale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, presenta al consiglio provinciale un apposito disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche di votazione e di scrutinio.

Art. 85.

Disposizioni finali

1. Le future leggi provinciali di modifica degli articoli 24, da 33 a 62, da 64 a 67, 70, 71, 73 e 74 di questa legge non sono soggette al referendum previsto dall'art. 47 dello Statuto speciale.

Art. 86.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 2.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2003. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con appositi stanziamenti previsti nel bilancio provinciale.

2. Alla copertura dei maggiori oneri previsti dal comma 1, si provvede mediante riduzione di quote di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.1.210).

3. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 5 marzo 2003

DELLAI

(Omissis).

03R0421

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2002, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

Quadro finanziario di riferimento

1. Per il periodo 2002/2004 le entrate a legislazione vigente sono stimate:

- a) anno 2002: € 2.742.146.110,33;
- b) anno 2003: € 2.841.094.190,96;
- c) anno 2004: € 2.929.974.447,69.

Art. 2.

Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale.

1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 «Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione», l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l'anno 2002, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Per l'anno 2002 è autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 31/2001, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 4.

Reiscrizione di somme a destinazione specifica

1. L'elenco delle somme a destinazione specifica da riscrivere sugli stanziamenti di competenza delle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 31/2001 è stabilito in relazione al contenuto dell'allegata tabella D.

2. La giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a riscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della legge regionale n. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

Art. 5.

Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni

1. Per l'anno 2002 è consentita l'assunzione di obbligazioni a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa, elencati nella tabella F, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2003.

Art. 6.

Cofinanziamento regionale

1. Per il cofinanziamento regionale di programmi statali sono autorizzate, per l'anno 2002, le seguenti spese:

a) € 516.456,89 a carico dell'UPB 3.20.04 per gli interventi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215;

b) € 258.228,45 a carico dell'UPB 3.21.01 per l'attuazione della sperimentazione IFTS;

c) € 516.456,89 a carico dell'UPB 2.08.14 per gli interventi di cui all'art. 16 della legge regionale 30 novembre 1999, n. 32;

d) € 3.511.906,90 a carico dell'UPB 5.29.07 per gli interventi di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38;

e) € 1.993.523,63 a carico dell'UPB 5.28.08 per il potenziamento delle strutture per la libera professione intramoenia;

f) € 258.228,44 a carico dell'UPB 3.12.02 per la realizzazione del programma «Tetti fotovoltaici».

Art. 7.

Integrazione alle autorizzazioni di spesa

1. Per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di € 25.822,84 per il finanziamento del progetto di comunicazione relativo alla realizzazione della strada Fano-Grosseto. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 4.27.01 dello stato di previsione della spesa.

2. Per la prosecuzione del rimborso agli enti locali delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di parcheggi, compresi nel programma decennale definito ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, così come riportato nell'allegato 5 del programma regionale del trasporto pubblico locale, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di € 1.032.913,79. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 4.27.04 dello stato di previsione della spesa.

3. Per la concessione alle province di finanziamenti finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica da realizzare attraverso la salvaguardia dei percorsi stradali pubblici mediante apposizione di reti metalliche, catarifrangenti e/o respingenti luminosi, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di € 413.165,52. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB di spesa 5.32.04 del bilancio di previsione per l'anno 2002.

4. Per i contributi ai comuni finalizzati all'assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di € 51.645,69 a carico dell'UPB 5.29.03.

5. Per le spese dell'osservatorio regionale per le politiche sociali, istituito con delibera di giunta regionale n. 1768 del 1° agosto 2001 ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di € 51.645,69 a carico dell'UPB 5.29.07.

6. Per la copertura della spesa necessaria per il gruppo di lavoro in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie», ed istituito con delibera di giunta regionale n. 2769 del 18 dicembre 2000 è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di € 103.291,38 a carico dell'UPB 5.29.07.

7. Per la prosecuzione dell'attività dell'osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di € 206.582,76 a carico dell'UPB 5.29.01 dello stato di previsione della spesa.

8. Per la concessione ai comuni singoli o associati di contributi per l'acquisto degli arredi e materiale didattico degli asili nido pubblici e privati convenzionati è autorizzata per l'anno 2002 la somma di € 2.065.827,59 a carico dell'UPB 5.29.08.

9. Per la concessione di un contributo straordinario all'orchestra regionale marchigiana per il miglioramento della struttura ospitale presso il teatro delle Muse di Ancona, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di € 516.456,89 a carico dell'UPB 5.31.04.

10. Per la concessione di un contributo per il miglioramento della struttura teatrale «Le Muse» di Ancona, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di € 774.685,34 a carico dell'UPB 5.31.04.

11. L'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 è incrementata per l'anno 2002 della somma di € 104.228,45. Lo stanziamento è iscritto a carico dell'UPB 3.15.05.

Art. 8.

Riduzione indennità di funzione del presidente, del vicepresidente e dei componenti della giunta regionale

1. L'indennità di funzione del presidente, del vicepresidente e dei componenti della giunta regionale, di cui all'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, è ridotta del dieci per cento a decorrere dal 1° dicembre 2001.

Art. 9.

Realizzazione di strumenti di programmazione

1. Tutte le previsioni per spese di programmazione e di pianificazione stabilite dalle leggi regionali di spesa sono abolite.

2. È autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di € 748.862,50 per l'affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli strumenti di programmazione. La somma è iscritta a carico dell'UPB 2.07.03.

Art. 10.

Disposizioni relative al patrimonio regionale

1. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare dallo Stato, per l'importo di € 516.456,90, il complesso immobiliare denominato «Rocca della Cittadella», sito in Ancona, da destinare alle finalità contemplate nell'art. 6 della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e come disposto dal consiglio regionale con deliberazione 20 marzo 1996, n. 51; le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 dello stato di previsione della spesa.

Art. 11.

Fondo per la montagna

1. È istituito, per l'anno 2002, il fondo regionale per la montagna, nel quale confluiscono:

a) la quota di competenza della Regione, del fondo nazionale per il 2001, pari a € 1.914.505,72;

b) lo stanziamento disposto a carico dell'UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa pari a € 1.100.053,19;

c) lo stanziamento disposto a carico dell'UPB 4.22.04 dello stato di previsione della spesa, pari a € 258.228,45 e l'autorizzazione all'assunzione di obbligazioni per l'anno 2002 con scadenza non anteriore all'anno 2003 per un importo pari a € 258.228,45.

2. Alla Regione è riservata una quota del fondo per un ammontare pari a:

a) € 15.493,71, quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCHEM;

b) € 51.645,69, quale contributo alla comunità montana zona D/2.

3. Le comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti assegnati a valere sull'UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa per le azioni previste dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 e dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 35.

Art. 12.

Rinnovo autorizzazioni

1. È rinnovata, per l'anno 2002, l'autorizzazione del limite d'impegno, di durata massima ventennale di cui all'art. 13 della legge regionale 5 maggio 1997 n. 28, (4^a annualità), limitatamente ad € 113.723,81 ed agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 30. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo, prorogati al 30 settembre 2002 dallo stesso comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2001, sono da intendersi a pena di decadenza del contributo stesso. Il limite d'impegno di € 113.723,81 con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

2. È rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno di € 2.065.827,60 di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui all'art. 14 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12, integrata di € 405.418,67 di cui al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 11 maggio 1999, n. 7. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del dirigente del servizio lavori pubblici n. 612 del 17 settembre 1998 (lista di attesa 4^a annualità), sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2002, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d'impegno di € 2.471.246,27, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

3. È rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno, di € 2.169.118,98 di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui all'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1999, n. 7, integrata di € 2.065.827,60 con l'art. 14 della legge regionale 30 novembre 1999, n. 32 (annualità 5^a - lista di attesa 5^a annualità e 6^a annualità). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici n. 855 del 3 agosto 1999, n. 1451 del 21 dicembre 1999 e n. 478 del 17 maggio 2001, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2002, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d'impegno di € 4.234.946,58, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

4. È rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno, di € 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (7^a annualità). Il decreto di individuazione degli interventi ammessi a contributo sarà emesso sulla base delle graduatorie e degli indirizzi generali stabiliti con delibera della giunta regionale n. 2683 del 13 novembre 2001. Il limite d'impegno di € 1.032.913,80 di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

5. È rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno, di € 1.032.913,80, di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (8^a annualità). L'individuazione degli interventi ammissibili sarà effettuata con un'unica graduatoria, congiuntamente agli interventi relativi alla 9^a annualità di cui all'art. 13 della presente legge. Limitatamente all'8^a annualità, per le opere realizzate da aziende speciali, aziende municipalizzate, soggetti pubblici di tipo economico ed a carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11, la misura del concorso regionale è quella di cui al successivo art. 13, comma 3, lettera b). Il limite d'impegno di € 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

6. È rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno, di € 516.456,90 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui all'art. 15 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12 (opere di rilevanza regionale realizzate dagli enti locali). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del dirigente del servizio lavori pubblici n. 780 del 20 luglio 1999, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2002, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d'impegno di € 516.456,90, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.

7. È abrogato l'art. 17 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 30.

Art. 13.

Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali

1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (9^a annualità), programmati dagli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di € 1.291.145,00 con decorrenza dall'anno 2003 e termine all'anno 2022 recante, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di € 25.822.900,00.

2. L'individuazione degli interventi ammissibili sarà effettuata con unica graduatoria, congiuntamente agli interventi relativi alla 8^a annualità di cui al comma 5 dell'art. 12. Le disponibilità dei due limiti d'impegno saranno considerate cumulativamente, senza distinzione tra gli interventi dell'8^a e della 9^a annualità.

3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'art. 8 della legge regionale n. 46/1992, non potrà essere superiore:

a) al TUS alla data del 1° gennaio 2002 applicato all'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

1) opere realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2001;

2) opere realizzate da comunità montane;

3) opere realizzate da comuni associati;

4) opere realizzate da consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non aventi carattere imprenditoriale e non svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi;

5) opere realizzate dall'autorità nell'ambito di cui all'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 «Disciplina delle risorse idriche»;

b) al TUS alla data del 1° gennaio 2002 diminuito dello 0,50 per cento applicato all'importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

1) opere realizzate da province, singolarmente o in associazione con altri enti;

2) opere realizzate da comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2001.

4. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere.

5. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dell'UPB 2.08.13 dello stato di previsione della spesa.

Art. 14.

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

1. Sono approvati il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2002/2004 ed all'anno 2002, allegati alla presente legge sotto le lettere A, B, C, D, E, F.

2. La giunta regionale è incaricata di coordinare e rendere congruenti le previsioni di bilancio con gli atti di programmazione di cui al comma 1, nonché di esperire tutte le procedure previste dalla vigente legislazione, ivi comprese quelle di competenza del consiglio regionale, per l'integrazione dell'allegato A con i lavori di completamento dell'ascensore pubblico e parcheggi nel capoluogo di Acquasanta Terme e con i lavori di regimazione idraulica e risanamento ambientale del fiume Potenza - 3° e 4° stralcio - tratto: Villa Potenza, Pioraco, Fiuminata e Sefro.

Art. 15.

Fondo di rotazione per la progettazione

1. È istituito, per l'anno 2002, un fondo di rotazione per un importo complessivo di € 516.456,90 a carico dell'UPB di spesa 4.26.01, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente del servizio lavori pubblici.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato all'UPB di entrata 3.04.01 del bilancio per l'anno 2002.

5. I comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente del servizio su motivata istanza dell'ente beneficiario.

8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

Art. 16.

Modifica alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 55

1. In deroga alle norme di cui all'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 55, i dirigenti dei servizi potranno, per una sola volta, accordare proroghe dei termini fissati con i provvedimenti di concessione di contributi regionali.

2. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non coinvolgere l'operato dell'ente beneficiario.

Art. 17.

Dati statistici

1. Gli oneri e gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 17/1979 e successive modificazioni, si intendono completamente assolti con l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

2. La giunta regionale provvede ad organizzare, nel rispetto della legge regionale 29 marzo 1999, n. 6, le proprie competenti strutture al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riguardo a rapporti con le autorità statali interessate.

Art. 18.

Finalizzazioni stanziamenti di spesa

1. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.14.02 per gli interventi di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 13 è finalizzato nella misura di € 15.493,71, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari approvata con decreto del dirigente del servizio n. 779/2001, così come modificato con decreto del dirigente del servizio n. 1117/2001.

2. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.13.04 per gli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 è finalizzato nella misura di € 25.697,44, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari approvata con decreto del dirigente del servizio n. 695/2001, così come modificato con decreto del dirigente del servizio n. 1097/2001.

3. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.13.04 per gli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 33/1997 è finalizzato nella misura di € 41.316,55, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari approvata con decreto del dirigente del servizio n. 694/2001, così come modificato con decreto del dirigente del servizio n. 1096/2001.

4. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.14.02 è destinato al finanziamento di interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dalla legge regionale n. 33/1997, art. 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), per € 525.236,67, e lettere *c*) e *d*), per € 291.798,15, comprendenti anche le commissioni artigiancassa per l'anno 2001.

5. Le entrate derivanti dalle economie di gestione dell'artigiancassa, di cui all'UPB di entrata 2.01.04, sono utilizzate per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dall'art. 7 della legge regionale n. 33/1997. Lo stanziamento di € 2.065.827,60 è previsto a carico dell'UPB di spesa 3.14.03 del bilancio di previsione 2002.

6. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.18.01 per gli interventi in materia di promozione turistica è comprensivo della somma di € 51.645,69 da destinarsi alla manifestazione della Quintana di Ascoli Piceno.

7. Lo stanziamento dell'UPB 3.14.07 dello stato di previsione della spesa è comprensivo:

a) della somma di € 74.886,25 per le future iniziative di cooperazione che la Regione individua in seguito ad accordi di collaborazione o di cooperazione con la Polonia, l'Eritrea, Cuba ed i Paesi del SEE;

b) della somma di € 51.645,69 finalizzata alla realizzazione delle iniziative inerenti il programma comunitario INTERREG III A;

c) della somma di € 7.746,85 per il cofinanziamento regionale al «progetto per la realizzazione di un centro di documentazione e formazione permanente sui problemi dello sviluppo nord sud»;

d) della somma di € 25.822,84 per le spese di funzionamento per l'ambulatorio medico per la lotta al diabete «Città di Betlemme» in collaborazione con il centro antidiabetico INRCA Marche.

8. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 5.31.01 è destinato, quanto a € 25.822,84 al Museo della resistenza di Caldarola.

9. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 4.25.01 è destinato, quanto a € 206.582,75, alle spese per l'avvio della riserva naturale della Sentina così come previsto all'art. 4 della deliberazione del consiglio regionale n. 41 del 25 luglio 2001 «programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2001/2003».

10. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 5.32.02 è finalizzato, per l'anno 2002, nella misura di € 438.988,36, al finanziamento di contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1997, n. 47.

11. Il fondo di cui all'art. 50 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43, iscritto nell'UPB 5.30.07 è comprensivo del finanziamento delle rette dei disabili gravi psicosensoriali ricoverati in istituti educativo-assistenziali, che sarà assegnato secondo le modalità definite dalla giunta regionale.

12. Una quota pari ad € 20.787,39 dello stanziamento previsto a carico della UPB 3.14.02 è destinata ad interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dalla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 33/1997, per completare il finanziamento della graduatoria 2001 approvata con decreto del dirigente del servizio n. 689 del 28 settembre 2001.

Art. 19.

Funzioni della Regione

1. Per il biennio 2002/2003, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10, le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sono esercitate dalla Regione con i criteri stabiliti all'art. 25 della legge regionale 30 novembre 1999, n. 32.

Art. 20.

Asili nido

1. Il contributo ai comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione, di cui all'art. 14 della legge regionale 3 settembre 1979, n. 30, è stabilito nella misura massima di:

a) € 1.550 per ogni posto bambino autorizzato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) € 1.500 per ogni posto bambino autorizzato per i comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) € 1.400 per ogni posto bambino autorizzato per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB di spesa 5.29.01.

3. Nella ripartizione del fondo, il 4 per cento è riservato per contributi aggiuntivi ai comuni che praticano servizi in forma associata e sarà assegnato secondo le modalità definite dalla giunta regionale.

Art. 21.

Emissione buoni obbligazionari regionali

1. Per l'anno 2002 ed in attuazione dell'art. 31 della legge regionale n. 31/2001, la giunta regionale è autorizzata a finanziare i programmi relativi a spese di investimento, in tutto o parzialmente, mediante emissione di buoni obbligazionari regionali (BOR) ovvero con il ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale.

2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:

- a) tasso parametrato o riparametrabile all'EURIBOR;
- b) durata massima trentennale;
- c) possibilità del rimborso differito.

3. Il pagamento degli oneri derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.

Art. 22.

Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2, modificato dal comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 31, è così ulteriormente modificato:

«2. La liquidazione è disposta dall'ente delegato.».

Art. 23.

Modificazione alla legge regionale 3 novembre 1984, n. 34

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1984, n. 34 è sostituito dal seguente:

«La rifusione di cui al primo comma è effettuata tramite compensazione delle spettanze del personale alla cessazione del servizio, salvo determinazione contraria degli interessati.».

2. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'art. 5 e l'art. 6 della legge regionale n. 34/1984.

Art. 24.

Modificazione alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

1. All'art. 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma:

«6. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni di progetto o di funzione nell'ambito del dipartimento servizi alla persona e alla comunità, esclusivamente per le materie attinenti la sanità, possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di ruolo delle aziende U.S.L. ed ospedaliere della Regione in posizione di comando; il personale incaricato mantiene il trattamento economico onnicomprensivo in godimento nell'azienda di provenienza.».

Art. 25.

Modificazione alla legge regionale 7 maggio 2001, n. 11

1. Il comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto divieto alle aziende U.S.L. e ospedaliere di procedere all'acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni sanitarie di importo superiore ad € 200.000,00, in assenza di autorizzazione regionale alla spesa.».

Art. 26.

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23

1. Il comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 è sostituito dal seguente:

«10. L'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, disciplina con proprio atto la misura e le modalità delle decurtazioni da applicare ai consiglieri per la mancata partecipazione

alle riunioni del consiglio, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari permanenti, entro i limiti di quanto percepito per rimborsi spese e missioni. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della giunta, sono definite dalla giunta stessa.

2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1 da parte dell'ufficio di presidenza e della giunta regionale, si applicano le disposizioni previste dal comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, nel testo previgente.

3. Dopo l'art. 8 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Anticipazione dell'indennità di fine mandato*). — 1. Il consigliere può chiedere durante l'espletamento del mandato l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nel corso della legislatura precedente. In deroga a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, l'anticipazione può essere richiesta anche dai consiglieri ai quali si applica la legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La liquidazione è effettuata secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. La somma anticipata è detratta dall'indennità di fine mandato calcolata su tutti gli anni di effettivo esercizio del mandato medesimo compresi quelli per cui si è effettuata la liquidazione dell'anticipazione.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/1995 sono aggiunti i seguenti:

«4. Gli eredi del consigliere deceduto prima di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio possono chiedere la restituzione, senza rivalutazione monetaria né interessi, dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 2, e 16, comma 1.

5. Gli eredi del consigliere deceduto hanno altresì diritto alla restituzione della differenza tra i contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 2, e 16, comma 1, e la somma percepita a titolo di assegno vitalizio anche di reversibilità. La differenza è calcolata sulle somme effettivamente versate e percepite computate senza rivalutazione monetaria e interessi.

6. Possono avvalersi della facoltà di cui ai commi 4 e 5 anche gli eredi dei consiglieri indicati all'art. 22, comma 2. In tale caso i contributi versati ai sensi dell'art. 3, comma 2, e 16, comma 1, della presente legge sono aggiunti ai contributi versati ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 18/1973 e successive modificazioni, purché non restituiti.

7. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.».

Art. 27.

Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 1997, n. 67

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1997, n. 67 sono aggiunte le seguenti parole: «e concede interventi straordinari per spese d'investimento dei centri agro-alimentari».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 67/1997, dopo le parole: «per la sottoscrizione di quote di capitale sociale dei centri agro-alimentari», sono aggiunte le seguenti parole: «e per interventi straordinari per spese d'investimento».

Art. 28.

Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 21

1. All'art. 14 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 21 sono aggiunti i seguenti commi:

«10. Il fondo di cui all'UPB 3.17.04 è utilizzato per il cofinanziamento del programma attuativo regionale di cui alla delibera CIPE 5 agosto 1998 con le modalità previste dalle deliberazioni della giunta regionale n. 2373/2001 e n. 2374/2001.

11. Per l'anno 2002 ai CAT (Centri di assistenza tecnica) così come previsti dall'art. 39 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 sono destinati fino a € 490.634,05 a valere sull'UPB 3.17.04.».

Art. 29.

Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22

1. All'art. 27, comma 2, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

«*c)* contributo *una tantum* pari al valore attuale del contributo in conto interessi nella misura massima del 15 per cento ESL per gli enti pubblici e per le piccole imprese e del 7.5 per cento per le medie imprese;

d) contributo *una tantum* pari al valore attuale del contributo in conto interessi, limitatamente alle zone in deroga ai sensi dell'art. 87, comma 3, lettera *c)*, del trattato CE, nella misura massima dell'8 per cento ESN più 10 per cento ESL per gli enti pubblici e per le piccole imprese e dell'8 per cento ESN più 6 per cento ESL per le medie imprese.

Art. 30.

Modificazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente sulla base degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 34/1988, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

«3. La rivalutazione di cui al comma 2 è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed è calcolata dal 1° gennaio 1988.

4. Per lo svolgimento di attività convegnistiche pubbliche limitatamente alle materie di competenza regionale è autorizzata una spesa annua documentata contabilmente, di € 2.500,00 per i gruppi consiliari composti da un solo membro, di € 7.500,00 per i gruppi consiliari composti da meno di quattro membri e € 15.000,00 per i gruppi uguali o superiori a quattro membri».

Art. 31.

Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 1997, n. 33

1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il contributo regionale è concesso solo per finanziamenti garantiti da cooperative di garanzia e per operazioni di leasing mobiliare garantite dalle cooperative di garanzia.

3. La Regione concorre al pagamento degli interessi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'ammontare del prestito o delle operazioni di leasing mobiliare assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente e annualmente a € 26.000,00, anche se ottenuto con più operazioni bancarie; detto importo è elevato a € 52.000,00 per i consorzi e le cooperative;

b) la durata del prestito non può essere superiore a quarantotto mesi e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non può essere superiore a sei mesi;

c) il contributo regionale in conto interessi non può essere superiore al 30 per cento del tasso di riferimento Artigiancassa del mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o la stipula del contratto di leasing ed è elevabile fino al 50 per cento per i settori e territori individuati annualmente dalla giunta regionale con il quadro attuativo sulla base degli indicatori economici più significativi, in particolare per icomuni ricadenti nelle aree dei parchi, delle comunità montane e delle zone ammissibili all'obiettivo 2 ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999.

5. La giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni anno definisce e, previo ricevimento di specifica fidejussione, accredita ad ogni cooperativa il contributo annuale, in relazione al numero di imprese iscritte all'albo degli artigiani di ogni singola provincia, all'importo effettivo delle garanzie rilasciate a fronte delle operazioni di credito o di leasing mobiliare perfezionate da ciascuna nell'anno precedente e al numero di soci, risultante dal libro dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.».

2. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/1997 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le domande delle imprese artigiane per la concessione dei contributi in conto interessi o in conto canoni devono essere presentate alle cooperative.

2. Le cooperative di garanzia, effettuata la valutazione delle domande, deliberano la concessione dei contributi e trasmettono al servizio regionale competente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, copia dell'estratto del verbale del proprio consiglio di amministrazione nel quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria e il conteggio degli interessi predisposto dagli istituti di credito o dalle società di leasing presso i quali l'operazione viene svolta e l'elenco dei soci aggiornato alla data di trasmissione.

3. La liquidazione dei contributi da parte delle cooperative di garanzia alle banche o alle società di leasing avviene entro trenta giorni dalla delibera di concessione.».

3. All'art. 9 della legge regionale n. 33/1997 è aggiunto il seguente comma:

«5. La Regione favorisce l'operatività delle cooperative artigiane di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sostenendo, con conferimenti annuali, la loro attività di riassicurazione.».

4. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 33/1997 è sostituito dai seguenti:

«3. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono concessi nella misura del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro i seguenti limiti massimi:

a) € 46.500,00 per la realizzazione di laboratori da parte di imprese artigiane singole;

b) € 46.500,00 per ogni laboratorio realizzato da parte dei consorzi di imprese artigiane, per le proprie imprese socie;

c) € 76.500,00 per la realizzazione, da parte dei consorzi di imprese artigiane, di locali da utilizzare in comune alle proprie imprese.

4. Alle imprese artigiane singole o associate di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 è concesso un ulteriore contributo di € 2.600,00 per ogni nuova assunzione fino all'importo massimo di € 18.200,00 purché l'azienda non abbia provveduto alla riduzione di personale nell'ultimo anno salvo che per giusta causa.».

Art. 32.

Modificazioni alla legge regionale 28 maggio 1996, n. 17

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 17/1996 la lettera *b)* è così sostituita:

«*b)* per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2, € 258.288,44 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2001; per gli anni 2002 e 2003 € 129.114,22.».

Art. 33.

Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1998, n. 38

1. Il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 38 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 1999 le sedi delle scuole regionali di formazione professionale di proprietà regionale, di cui all'art. 25 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 con esclusione di quelle adibite prevalentemente ad attività alberghiera-commerciale, sono attribuite in proprietà alle province nel cui territorio sono situate, che le trasformano in proprie strutture ai fini di quanto previsto dagli articoli 21 e 23 della presente legge. I beni immobili regionali sono attribuiti alle province con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del loro trasferimento. Con le stesse modalità viene trasferito il relativo patrimonio mobiliare.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 34 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. La giunta regionale di intesa con ciascuna provincia può attribuire in proprietà alla medesima immobili diversi da quelli di cui al comma 1 in sostituzione degli stessi.».

Art. 34.

Attuazione della legge regionale n. 38/1998

1. Il termine del 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1998 quale termine per l'approvazione, da parte della giunta regionale, del piano annuale degli interventi delle politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma annuale delle attività dell'agenzia regionale Marche lavoro, è differito, per l'anno 2002, al 30 maggio 2002.

2. Il termine, previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 31 così come modificata dal comma 7 dell'art. 34 della legge regionale n. 38/1998, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2002.

Art. 35.

Modifica al programma triennale regionale per le aree protette, PTRAP, 2001/2003

1. Il punto 8.3 del PTRAP 2001/2003 viene modificato come segue: «I contributi di parte corrente del programma triennale regionale per le aree protette (PTRAP) 2001/2003, erogati nel 2001 a favore delle riserve naturali statali di Torricchio ed Abbazia di Fiastra, ammontanti rispettivamente ad € 72.303,97 ed € 242.734,74, devono intendersi attribuiti per l'anno 2002».

Art. 36.

Contributi a favore delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997

1. In attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, sono concessi contributi in conto capitale alle imprese agricole e zootecniche per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento igienico sanitario delle stalle e dei fienili realizzati ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in seguito alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. I contributi sono concessi, anche per i lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse ripartite dal programma finanziario ai sensi del comma 2 dell'art. 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61.

2. La concessione dei contributi avviene tramite le comunità montane sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 37.

Variazioni agli stanziamenti relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale

1. La giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2002 relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

Art. 38.

Attuazione dei programmi comunitari

1. La giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l'attuazione dei programmi comunitari, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico delle UPB di spesa 2.08.01 e 2.08.02 fino alla concorrenza delle disponibilità delle partite previste per far fronte ai cofinanziamenti UE.

Art. 39.

Attuazione del decentramento amministrativo

1. La giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. È attribuita alla competenza degli enti locali la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite con le legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45, 17 maggio 1999, n. 10, 25 maggio 1999, n. 12 e 25 maggio 1999, n. 13 e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge; restano di competenza della Regione il contenzioso riferito ad atti adottati dalla Regione e i relativi oneri.

Art. 40.

Rateizzazione recupero crediti

1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l'invio dell'ultima denuncia dei redditi.

2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.

3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel decreto del presidente della Regione 29 settembre 1973, n. 602.

5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

Art. 41.

Semplificazioni procedurali

1. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nelle UPB del bilancio sono effettuate con decreto del dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, entro gli stessi termini.

Art. 42.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

03R0597

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2002, n. 7.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

TITOLO I

APPROVAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Art. 1.

Entrate derivanti da tributi propri della Regione dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione

1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione sono previste, per l'anno 2002, nei complessivi importi di € 2.331.304.002,03 e di € 2.602.091.598,83 rispettivamente in termini di competenza di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE dallo Stato e da altri soggetti

1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione europea sono previste, per l'anno 2002, nei complessivi importi di € 234.053.814,39 e di € 366.016.455,33, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Entrate extra-tributarie

1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 2002, nei complessivi importi di € 18.355.478,43 di € 68.385.846,28, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

Entrate derivanti da alienazione, da trasformazione di capitale da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 2002, nei complessivi importi di € 305.486.291,37 e di € 783.474.655,15 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.

Art. 5.

Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 2002, nei complessivi importi di € 571.832.055,19 e di € 614.857.295,61, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 6.

Entrate per contabilità speciali

1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 2002, nei complessivi importi di € 3.010.120.373,65 e di € 3.010.120.373,65 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

Stato di previsione dell'entrata

1. È approvato in € 6.471.152.015,06 in termini di competenza e in € 7.444.946.224,85 in termini di cassa, lo stato di previsione dell'entrata della Regione, per l'anno 2002, annesso alla presente legge (tabella 1).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote, di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2002, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.

3. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 8.

Assetto istituzionale e organizzativo

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti l'assetto istituzionale e organizzativo considerate nell'area 1 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2002, in complessive € 96.611.251,81, di cui € 75.053.707,96 per spese di parte corrente e € 21.557.543,85 per spese in conto capitale, ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze espresse nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per spese inerenti l'assetto istituzionale e organizzativo considerate nell'area 1 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2002, in complessivi € 117.126.012,74.

Art. 9.

Spese per la programmazione e il bilancio

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la programmazione e il bilancio, considerate nell'area 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l'anno 2002 in complessivi € 388.969.758,92 di cui € 118.604.912,50 per spese di parte corrente e € 270.364.846,42 in spese di conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze espresse nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese inerenti la programmazione e il bilancio, considerate nell'area 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l'anno 2002 in complessivi € 666.713.233,40.

Art. 10.

Sviluppo economico

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per interventi inerenti lo sviluppo economico considerate nell'area 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2002, in complessivi € 299.985.278,20 di cui € 64.004.679,37 per spese di parte corrente e € 235.980.598,83 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze espresse nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per spese per interventi inerenti lo sviluppo economico considerate nell'area 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2002, in complessivi € 469.666.185,49.

Art. 11.

Territorio e ambiente

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti il territorio e l'ambiente considerate nell'area 4 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2002, in complessivi € 298.325.350,35 di cui € 90.869.287,73 per spese di parte corrente ed € 207.456.062,62 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per spese inerenti il territorio e l'ambiente considerate nell'area 4 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2002, in complessivi € 525.688.016,30.

Art. 12.

Spese per servizi alla persona ed alla comunità

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi alla persona ed alla comunità considerate nell'area 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2002, in complessivi € 2.589.741.100,82 di cui € 2.474.480.596,49 per spese di parte corrente ed € 115.260.504,33 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per spese per i servizi alla persona ed alla comunità considerate nell'area 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2002, in complessivi € 2.734.909.899,29.

Art. 13.

Contabilità speciali

1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 2002, nei complessivi importi di € 3.010.120.373,65 ed € 3.010.120.373,65 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nell'area 6 dello stato di previsione della spesa.

Art. 14.

Stato di previsione della spesa

1. È approvato in € 6.683.753.113,75 in termini di competenza ed in € 7.524.223.720,87 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2002 annesso alla presente legge (tabella 2).

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2002, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 ed a quelle contenute nella presente legge.

Art. 15.

Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza

1. È approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione, per l'anno 2002, annesso alla presente legge (tabella 3).

Art. 16.

Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa

1. È approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione, per l'anno 2002, annesso alla presente legge (tabella 4).

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLE ENTITÀ DEI FONDI SPECIALI;
RICORSO ALLE FINANZE STRAORDINARIE E RELATIVE
MODALITÀ

Art. 17.

Fondi globali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 31/2001 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:

a) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente», € 808.736,64;

b) «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento», € 3.479.263,19.

2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.

3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 dello stato di previsione della spesa.

Art. 18.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge.

2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 2002, in € 1.807.599,15 e per tale importo è iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

Art. 19.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 2002, in € 25.822,84 e per tale importo è iscritto a carico dell'UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

Art. 20.

Fondo di riserva di cassa

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 2002, in € 258.229.000,00 e per tale importo è iscritto a carico dell'UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

Art. 21.

Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione

1. Le somme assegnate alla Regione dallo Stato e dalla Comunità europea, stimate, per l'anno 2002, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.

Art. 22.

Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 2002

1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2002, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, è autorizzata ai sensi dell'art. 31,

comma 1, della legge regionale n. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di € 78.152.670,56 con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 24.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 23.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 8, della legge regionale n. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1999 nell'importo di € 22.355.425,34;

b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2000 nell'importo di € 71.226.079,68;

c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2001 nell'importo di € 74.434.053,58;

d) per la copertura del disavanzo sanitario fino al 31 dicembre 1999 nell'importo di € 129.114.224,77;

e) per la copertura del disavanzo sanitario per l'anno 2000 nell'importo di € 196.253.621,65.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 24.

Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 31/2001, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 22 e 23, alle migliori condizioni di mercato, fino all'importo massimo di € 571.536.075,58, con durata non superiore a venti anni e al tasso fisso o variabile massimo semestrale del 5 per cento.

2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 31/2001.

3. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.

4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi alla quota capitale e alla quota interessi concernenti i mutui autorizzati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 25.

Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, commi 1 e 2, della legge regionale n. 31/2001, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, nonché la rinuncia dell'importo delle singole pene pecuniarie per violazione alle leggi regionali, è stabilito, per l'anno 2002, in € 10,33.

2. È consentito altresì l'abbandono, da parte della Regione, del diritto di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1999, quando lo stesso sia di importo non superiore a € 10,33; parimenti non si fa luogo alla riscossione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie ad essi connessi.

3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali di importo non superiore a € 10,33.

4. Il dirigente del servizio bilancio, mediante proprio decreto, è autorizzato per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 26.

Oneri di revisione dei prezzi contrattuali

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329; 23 ottobre 1963, n. 1.481; 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 2002, nel modo che segue:

a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlati capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;

b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

Art. 27.

Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 della legge regionale n. 31/2001, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio, per l'anno 2002, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizione delle relative spese.

Art. 28.

Variazioni di bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 della legge regionale n. 31/2001, la giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

2. Con le stesse modalità la giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 29.

Semplificazioni procedurali

1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

2. Con provvedimento del dirigente del servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione del comma 8 dell'art. 48 della legge regionale n. 31/2001.

Art. 30.

Recupero disponibilità finanziaria

1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori a € 2.582,28.

Art. 31.

Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004

1. È adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004, annesso alla presente legge.

Art. 32.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

03R0598

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8.

Comune di Monte Grimano mutamento di denominazione in Monte Grimano Terme.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003*)

Art. 1.

1. La denominazione del comune di Monte Grimano, in provincia di Pesaro e Urbino, è mutata in quella di «Monte Grimano Terme».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

03R0599

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 39.

Norme in materia di gestione delle risorse forestali.

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. La Regione riconosce il bosco come bene di rilevante interesse per la collettività.

2. La Regione, in armonia con i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e delle necessità della collettività, ed in linea con gli orientamenti previsti dalla strategia forestale e dalle politiche ambientali dell'Unione europea e con gli indirizzi di politica forestale

internazionale, promuove lo sviluppo del sistema forestale nonché la multifunzionalità del sistema forestale stesso e la sua valorizzazione con particolare riguardo agli obiettivi:

a) di tutela idrogeologica dei territori montani ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) di difesa del suolo, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53;

c) di tutela del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24;

d) di tutela della biodiversità ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992);

e) di sviluppo delle aree montane ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9;

f) tutela delle aree di rilevante valore ambientale ai sensi della legge 6 dicembre, 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;

g) di promozione dell'economia forestale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

h) di tutela degli ecosistemi dagli incendi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

3. La gestione sostenibile delle risorse forestali, concorrendo al benessere della collettività ed allo sviluppo rurale, è perseguita secondo principi di equità intergenerazionale ed intertemporale.

4. La Regione, per i fini di cui al comma 2, si avvale anche della collaborazione di altri enti ed organismi pubblici e privati, dell'università, delle federazioni e/o degli ordini professionalmente competenti in materia, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni professionali, nonché del Corpo forestale dello Stato e delle associazioni ambientaliste riconosciute a norma dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

5. I rapporti con il Corpo forestale dello Stato sono regolati da una apposita convenzione tra il Ministero competente e la Regione.

Art. 2.

Finalità

1. La presente legge, al fine di garantirne la tutela e promuoverne la valorizzazione, disciplina l'uso delle risorse forestali, del territorio boscato e delle aree correlate, tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni ecosistema.

2. Con la presente legge si perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) pianificazione, ampliamento e riqualificazione del patrimonio forestale regionale;

b) promozione della multifunzionalità degli ecosistemi forestali e dello sviluppo rurale;

c) miglioramento strutturale, infrastrutturale e disciplina delle modalità d'uso delle risorse forestali;

d) accrescimento della disponibilità della massa legnosa;

e) sviluppo coordinato delle attività all'interno degli ecosistemi forestali con le altre attività praticate nel territorio regionale;

f) riordino amministrativo in materia;

g) conoscenza sistematica dell'assetto forestale e delle attività connesse tramite inventariazione, monitoraggio e ricerche;

h) formazione ed aggiornamento degli operatori del settore e promozione della cultura forestale.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti in forma coordinata sul territorio regionale e in conformità con i principi generali dell'ordinamento comunitario e statale in materia di boschi e terreni montani, di promozione dell'economia forestale e delle sue filiere, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio, di sviluppo delle aree protette, di salvaguardia dagli incendi e di conservazione della biodiversità e degli ambienti selvatici.

Art. 3.

O g g e t t o

1. Ferme restando le estensioni territoriali vigenti del vincolo idrogeologico ai sensi della legge n. 3267/1923 e di quello paesistico, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999, la Regione con la presente legge provvede al riordino della normativa in materia forestale adottando una disciplina unitaria e coordinata per:

a) i boschi e le strutture boscate assimilate, come definiti all'art. 4, ed i territori che li ospitano;

b) le pertinenze di qualsiasi natura di interesse forestale, nonché i filari, le alberature stradali, le fasce arborate e le piante sparse, anche se di origine artificiale e di specie diverse da quelle di cui agli allegati A1 ed A2, che assolvono funzioni di pubblico interesse come frangivento, schermatura igienico-sanitaria e/o sonora, ovvero abbiano un riconosciuto valore storico, purché esterni ai centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

c) i terreni, interni alle aree boscate e quelli esterni ma compresi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati permanentemente alla produzione foraggera per pascolo;

d) le aree ospitanti siepi, costituite da specie di cui all'allegato A3 esterne ai centri edificati di cui all'art. 18 della legge n. 865/1971 e non appartenenti a giardini, salvo che questi ultimi siano assoggettati a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999.

2. Non sono oggetto di disciplina a norma della presente legge:

a) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, non incluse tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);

b) i vivai localizzati all'esterno delle aree boscate di cui all'art. 4, che allevano specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3, ivi compresi gli alberi di natale, tranne che per gli aspetti fitosanitari e la disciplina dell'attività vivaistica;

c) le aree ospitanti impianti per la produzione legnosa specializzata, finalizzate alla produzione di legno e biomasse, anche se realizzate con contributi pubblici nonché costituite da specie di cui agli allegati A1 ed A2 e comunque non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b), comma 3, art. 4. A fine ciclo culturale tali impianti possono essere completamente dimessi, anche attraverso tagli a raso e depeppatura, ed il terreno può avere diversa destinazione d'uso;

d) le aree a verde urbano e le aree ospitanti popolamenti arborei dei giardini ricadenti all'interno, oppure all'esterno dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge n. 865/1971 salvo che siano considerati come alberi monumentali ai sensi dell'art. 31 della presente legge.

3. Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono considerati tra loro sinonimi.

4. Le specie arboree costituenti il patrimonio forestale regionale sono elencate negli allegati A1 ed A2, rispettivamente distinte «tra Specie forestali autoctone di prima e seconda grandezza presenti nella flora spontanea del Lazio» e «Specie naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale». «Le specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale nel Lazio» sono riportate nell'allegato A3.

Art. 4.

Definizione di bosco e delle aree assimilate

1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:

a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;

b) le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;

c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;

d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);

e) le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20 per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;

f) i vivai forestali interni ai boschi.

2. Per la determinazione dell'estensione e della larghezza minima di cui al comma 1 non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture di larghezza inferiore a dieci metri.

3. Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni:

a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati A1 ed A2, ivi compresi i castagneti da frutto e le sughere, aventi estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e non inferiore a 2 mila metri quadrati, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento, in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;

b) le aree ricoperte da vegetazioni arbustiva, denominate arbusteti, quando:

1) sono nuclei isolati e di specie di cui all'allegato A3, di estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento;

2) sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all'allegato A3, ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30 per cento ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni;

c) i fondi imboschiti e rimboschiti con specie di cui agli allegati A1 ed A2, per le finalità di difesa del suolo, di tutela idrogeologica del territorio, di salvaguardia della qualità dell'aria, del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo di cui all'art. 40. Per tutte le tipologie considerate, i limiti delle estensioni sono quelli indicati al comma 1, lettera a) e al comma 3, lettera a);

d) le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria.

4. In accordo con la valenza multifunzionale dei boschi, fatte salve altre disposizioni vigenti, le aree individuate come boschi e/o assimilati tali ai sensi dei commi 1, 2 e 3, possono continuare a conservare la loro attualità di coltura, oltre che forestale, anche di natura agricola e/o zootecnica. Queste aree possono concorrere al sostegno delle attività aziendali, anche a carattere non forestale, nonché all'acquisizione di contributi pubblici previsti per l'agricoltura, la zootecnica, le foreste ed eventuali altre attività comunque realizzabili in bosco. Tutte le attività realizzate all'interno delle aree boscate devono, comunque, svilupparsi in conformità ai canoni della buona pratica culturale ed alle disposizioni legislative vigenti.

5. Fatte salve le pianificazioni e le programmazioni vigenti, la definizione di bosco di cui ai commi 1, 2 e 3 deve essere adottata negli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio regionale adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate a bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui al comma 5, il comune in collaborazione con la Regione, individua l'effettiva destinazione dell'area con riferimento alla definizione di bosco di cui al presente articolo.

7. Il regolamento forestale specifica le modalità di determinazione dell'estensione dei boschi nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.

Art. 5.

Funzioni e compiti amministrativi

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le materie oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. La decorrenza dell'effettivo esercizio di tali funzioni e compiti è disciplinata ai sensi dell'art. 191 della stessa legge regionale n. 14/1999.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno inviano all'assessorato regionale competente in materia ambientale, secondo le modalità indicate nel regolamento forestale, di cui all'art. 36, il quadro statistico relativo alle attività forestali praticate nel corso della stagione silvana.

3. I comuni, per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo per scopi idrogeologici previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto-legge n. 3267/1923 e relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari, delegate ai comuni stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 53/1998, possono avvalersi delle province mediante le forme associative previste dalla parte I, titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. Gli interventi e le opere indicati all'art. 10, commi 7 e 8 della legge regionale n. 24/1998, salvo il caso in cui siano previsti all'interno degli strumenti pianificatori di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono soggetti a specifica autorizzazione paesistica.

5. Gli interventi e le opere, siano essi in regime di autorizzazione oppure di comunicazione nonchè i piani di cui agli articoli 13, 14, e 15 e gli eventuali altri piani proposti ai fini della gestione delle aree di cui all'art. 4, che interessano superfici interne alle aree protette, precedentemente all'avvio dei lavori nel caso della comunicazione, oppure del rilascio dell'autorizzazione, oppure ancora dell'approvazione del piano, devono ricevere specifico nullaosta da parte dell'ente gestore ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 29/1997.

Art. 6.

Disposizioni comuni

1. Le aree di cui all'art. 4 costituiscono il patrimonio forestale regionale complessivo ed hanno destinazione d'uso del suolo forestale irreversibile, fatte salve le autorizzazioni alla trasformazione di cui all'art. 37.

2. Sono oggetto di autorizzazione tutti quegli interventi per i quali il rilascio è esplicitamente previsto dalla presente legge e dal regolamento forestale, di cui all'art. 36 da svolgere comunque in conformità alle disposizioni previste dalla pianificazione territoriale esistente, compreso il piano forestale regionale se vigente. Il provvedimento autorizzativo può dettare ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle attività autorizzate.

3. Sono oggetto di sola comunicazione gli interventi eseguiti in conformità alla presente legge ed al regolamento forestale, di cui all'art. 36 ed alla pianificazione territoriale esistente, compreso il piano forestale regionale se vigente, salvo che sia diversamente previsto dalla presente legge o dal regolamento forestale. L'ente locale competente ai sensi dell'art. 5 vieta l'esecuzione dell'intervento qualora ravvisi incongruità nel contenuto della comunicazione rispetto alla presente legge, al regolamento forestale, alla pianificazione territoriale vigente o a quella forestale regolarmente approvata.

4. Gli enti locali competenti in materia di utilizzazione, conservazione e ricomposizione del patrimonio boschivo regionale provvedono, ogni anno, ad una verifica per campionamento di almeno il 15 per cento degli interventi eseguiti in regime di comunicazione per ciascuna tipologia dei medesimi.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE

Capo I

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE

Art. 7.

Piano forestale regionale

1. La Regione definisce le linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale del Lazio attraverso il piano forestale regionale, di seguito denominato PFR, di durata non inferiore ad un quinquennio.

2. Il PFR provvede a:

a) analizzare lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale e all'economia della Regione;

b) analizzare la situazione ed indicare le linee di sviluppo relative ai settori della vivaistica forestale e degli impianti di produzione legnosa specializzata;

c) stabilire gli obiettivi strategici;

d) indicare gli indirizzi di intervento, le azioni da attuarsi e le relative priorità, i criteri generali di realizzazione e le previsioni di spesa;

e) indicare i criteri e le modalità per la promozione della tutela delle peculiarità vegetazionali;

f) specificare le risorse finanziarie attivabili in via generale ed annualmente nonchè i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra i soggetti attuatori degli interventi;

g) programmare la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia e dell'inventario forestale;

h) indicare i criteri e le modalità per il monitoraggio sull'attuazione del PFR stesso.

3. Il PFR è attuato per piani stralcio annuali, approvati dalla giunta regionale in conformità con il principio della continuità operativa, che specificano gli interventi da realizzare nell'anno tra quelli previsti dal PFR e le modalità per la loro realizzazione nonchè le risorse finanziarie attivabili per la promozione degli interventi di cui all'art. 80, comma 1.

4. La proposta di PFR è predisposta a cura dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale, di concerto con gli altri assessorati per gli aspetti di competenza ed è adottato dalla giunta regionale, previo parere dell'organo consultivo di cui all'art. 8 e sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge regionale n. 14/1999. La giunta regionale sottopone la proposta di PFR al consiglio regionale per l'approvazione.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene predisposto e approvato il PFR.

Art. 8.

Sezione del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente

1. Nell'ambito del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, è istituita, ai sensi del comma 2, lettera c) dello stesso articolo, una sezione specializzata nella materia forestale.

2. Ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 31, 37 e 38, l'organo tecnico di cui al comma 1 rilascia pareri vincolanti.

Capo II

CONOSCENZA, MONITORAGGIO E INNOVAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI

Art. 9.

Servizi informativi di interesse forestale

1. Al fine di monitorare le attività connesse al settore forestale e di rendere accessibili al pubblico le relative informazioni, il servizio informativo regionale ambientale, denominato SIRA, istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente, svolge anche compiti relativi a:

a) l'archiviazione di cartografie tematiche di interesse forestale e quelle relative alle aree boscate percorse dal fuoco;

b) la gestione delle relative basi di dati, comprese quelle della carta dei tipi forestali e dell'inventario forestale regionale;

c) l'analisi e l'archiviazione di informazioni statistiche forestali di origine non regionale;

d) la divulgazione delle informazioni archiviate;

e) ogni ulteriore attività necessaria per l'esercizio delle attività informative.

2. La Regione cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati relativi al mercato del legno regionale nell'ambito del sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionali e locali di cui all'art. 32 della legge regionale n. 14/1999, anche in collaborazione con le organizzazioni professionali di categoria.

Art. 10.

Cartografia e inventario forestale del Lazio

1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali, la Regione provvede, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale, alla realizzazione della carta dei tipi forestali sulla base della cartografia tecnica regionale ed alla redazione dell'inventario forestale, a carattere permanente, basato su standard procedurali compatibili con quelli della carta dei tipi forestali.

2. La giunta regionale, sentito l'organo consultivo di cui all'art. 8, definisce le modalità e gli standard per la redazione della carta dei tipi forestali e dell'inventario forestale, tenendo conto anche dei criteri e standard generali forniti a livello nazionale e comunitario.

3. La Regione può prevedere l'istituzione del catasto dei boschi per l'archiviazione e conservazione delle informazioni connesse con la gestione delle risorse forestali.

Art. 11.

Conoscenza ed innovazione nel settore forestale

1. La Regione può affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti di ricerca e ad altri organismi ed istituti di sperimentazione, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza ed all'innovazione nel settore forestale, nell'esercizio delle attività forestali, nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.

2. La Regione promuove la divulgazione dei risultati di cui al comma 1 anche attraverso l'agenzia regionale per lo sviluppo innovazione in agricoltura del Lazio, le università, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e gli altri centri di ricerca e formazione.

3. La Regione costituisce una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali di cui all'art. 20.

4. La Regione per favorire l'innovazione nel settore forestale può promuovere la costituzione di una società per azioni alla quale partecipino oltre alla Regione, imprese qualificate nel settore forestale con priorità per quelle aventi finalità mutualistiche.

Capo III

PIANIFICAZIONE FORESTALE E DELLE AREE PASCOLIVE

Art. 12.

Ruolo della pianificazione

1. La Regione riconosce la pianificazione quale strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo di cui all'art. 4 e la promuove ai sensi dell'art. 80.

2. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate, previsti negli articoli 13, 14 e 15.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti in conformità ai principi previsti dalla presente legge in materia di utilizzazione boschiva e pascoliva e nel rispetto degli indirizzi del PFR e della pianificazione territoriale.

4. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo delle aree rurali che coinvolgono aree forestali, privilegia quelle dotate di strumenti di pianificazione.

Art. 13.

Piani di gestione ed assestamento forestale

1. I piani che interessano le aree boscate sono denominati piani di gestione ed assestamento forestale ed hanno una durata non superiore a quindici anni.

2. Il piano di gestione ed assestamento forestale deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) obiettivi del piano;
- b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
- c) documentazione cartografica;
- d) analisi della vegetazione;

e) descrizione delle particelle forestali;

f) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;

g) piano degli interventi selvicolturali;

h) modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale;

i) disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;

l) piano della viabilità forestale di cui all'art. 41, comma 5, e misure per il miglioramento della rete viaria forestale e per la salvaguardia del sistema idrografico esistente all'interno del patrimonio boschivo;

m) modalità di conservazione, salvaguardia e criteri specifici per l'utilizzazione forestale di biotopi di particolare interesse naturalistico ufficialmente individuati e di aree con particolare destinazione d'uso e di alberi monumentali.

3. Qualora le aree boschive siano utilizzate per il pascolo del bestiame ai sensi dell'art. 56, il piano di gestione ed assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell'esercizio delle attività zootecniche. In tal caso, il piano di gestione ed assestamento forestale può interessare aree anche esterne a quelle definite dall'art. 4 e non boscate, ma ad esse contigue, e deve contenere anche i seguenti elementi:

a) individuazione delle aree vocate all'esercizio dell'attività zootecnica;

b) valutazione della presenza di fauna selvatica e domestica e delle loro interazioni;

c) valutazione della possibilità foraggera per gli animali di interesse zootecnico;

d) determinazione del carico zootecnico sostenibile e calendario di pascolamento;

e) modalità di esercizio dell'attività zootecnica;

f) strutture a supporto dell'attività zootecnica.

4. Qualora le aree boschive siano utilizzate per attività ricreative ai sensi dell'art. 43, il piano di gestione ed assestamento forestale può contenere anche i seguenti elementi:

a) individuazione delle aree destinate all'esercizio delle attività ricreative;

b) valutazione delle presenze e flussi di traffico;

c) tipi di attività e modalità di fruizione delle aree;

d) strutture a supporto della funzione ricreativa interne ed esterne alle aree ricreative individuate;

e) strutture per l'accesso e l'esercizio di attività ricreative per persone disabili ed anziane.

5. Per gli aspetti non specificamente indicati dai piani di gestione ed assestamento forestale di cui al comma 1, valgono le disposizioni indicate dal regolamento forestale, di cui all'art. 36.

6. I piani di gestione ed assestamento forestale, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di aree naturali protette, devono essere redatti tenendo conto dei criteri dettati dall'ente gestore dell'area protetta ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 29/1997.

Art. 14.

Piano poliennale di taglio

1. La pianificazione dei boschi di proprietà privata può attuarsi, in alternativa ai piani di cui all'art. 13, attraverso piani poliennali di taglio aventi durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. Il piano poliennale di taglio deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) relazione ed obiettivi del piano;

b) analisi delle caratteristiche idrogeologiche e vegetazionali dell'area;

c) dati tecnici dell'utilizzazione;

d) modalità di esecuzione dell'utilizzazione;

e) forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;

f) conformità alla pianificazione territoriale vigente;

g) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.

2. Il regolamento forestale, di cui all'art. 36, indica le modalità ed i criteri per la redazione dei piani di cui al comma 1.

3. I piani poliennali di taglio non possono derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, di cui all'art. 36, salvo che quest'ultimo preveda diversamente. Ai piani poliennali di taglio si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 5 e 6.

Art. 15.

Pianificazione dei pascoli

1. La gestione del patrimonio pascolivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), di superficie complessiva superiore a trenta ettari, e di proprietà pubblica, è effettuata sulla base di piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli.

2. I piani di cui al comma 1 devono conformarsi alla pianificazione territoriale vigente ed hanno una durata non superiore a quindici anni. Essi devono contenere almeno gli elementi indicati all'art. 13, comma 3. Qualora riguardino aree sottoposte ad uso civico, i piani devono contenere la regolamentazione degli usi civici, prevedendo gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, conservazione e valorizzazione delle risorse.

3. Gli enti titolari o gestori di pascoli di superficie complessiva superiore a trenta ettari, devono adottare i piani di cui al comma 1 entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli enti titolari o gestori di pascoli di superficie complessiva inferiore a trenta ettari possono gestire tali pascoli sulla base di piani sommari di gestione aventi durata minima di tre anni e massima di dieci. Il regolamento forestale, di cui all'art. 36, indica le modalità ed i criteri per la loro redazione.

5. In assenza dei piani di cui ai commi 1 e 4, l'esercizio del pascolo deve conformarsi alle disposizioni del regolamento forestale, di cui all'art. 36.

6. I piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di aree naturali protette, devono essere redatti tenendo conto delle previsioni del piano e del regolamento dell'area naturale protetta di cui alla legge regionale n. 29/1997.

Art. 16.

Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva

1. I piani di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono approvati dalla giunta regionale, previo parere dell'organo consultivo di cui all'art. 8, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento.

2. Prima della loro approvazione, i piani di cui al comma 1 riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 29/1997. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta, ovvero dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 29/1997.

3. Ai fini dell'approvazione del piano, i soggetti interessati inviano le proposte di piano di cui agli articoli 13 e 14 all'assessorato regionale competente in materia ambientale. I piani di cui all'art. 15 sono inviati all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

4. In fase istruttoria possono essere richiesti, una sola volta, chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata.

5. Qualora la Regione ritenga che debbano essere apportate delle modifiche al piano in istruttoria, quest'ultimo deve essere restituito al soggetto interessato per la rielaborazione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il termine di cui al comma 1 è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della nuova presentazione.

7. Nel caso in cui i piani vengano elaborati con contributo pubblico ai sensi dell'art. 80, essi devono essere presentati per l'approvazione entro diciotto mesi dall'erogazione del contributo, a pena di revoca dello stesso, salvo giustificata proroga.

8. La variazione totale o parziale dei piani di cui comma 1 è consentita prima della loro scadenza, quando siano sopravvenuti cambiamenti sostanziali nella gestione delle attività pianificate o nell'ambiente, ovvero a seguito di eventi straordinari. Tali variazioni devono essere approvate con le procedure di cui al presente articolo.

9. La Regione, entro trenta giorni dall'approvazione dei piani di cui al comma 1, trasmette alle province ed alle comunità montane, competenti per il territorio, copia dei piani approvati. Qualora i piani riguardino interventi di utilizzazione boschiva per superfici fino a tre ettari, copia del piano è inviata, altresì, ai comuni competenti del territorio ai sensi dall'art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 53/1998.

Capo IV

PIANIFICAZIONE FORESTALE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROPRIETÀ

Art. 17.

Pianificazione della proprietà forestale pubblica e collettiva

1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica o collettiva, nonchè degli enti morali, deve essere effettuata sulla base di piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'art. 13.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i boschi di proprietà pubblica e collettiva devono essere dotati del piano di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 87.

3. Il piano di gestione ed assestamento forestale di cui al comma 1 deve contenere la pianificazione zootecnica e quella ricreativa di cui all'art. 13, commi 3 e 4, nei casi in cui il patrimonio boschivo abbia una superficie maggiore di settecentocinquanta ettari, ovvero in caso delle particolari finalità di conservazione di cui all'art. 26.

4. Il piano di gestione ed assestamento forestale delle proprietà pubbliche deve prevedere le aree da concedere in uso ai sensi dell'art. 22.

5. Qualora i soggetti pubblici proprietari di boschi non abbiano presentato il piano di gestione ed assestamento forestale entro il termine di cui al comma 2, la Regione attiva le procedure sostitutive secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 18.

Pianificazione della gestione di proprietà forestali private

1. La gestione della proprietà forestale privata può essere effettuata sulla base dei piani di cui agli articoli 13 e 14.

2. In assenza della pianificazione di cui al comma 1 l'esercizio delle attività forestali, zootecniche e ricreative all'interno del patrimonio forestale privato deve attuarsi in conformità al regolamento forestale.

Capo V

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE PUBBLICO E COLLETTIVO

Art. 19.

Proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo

1. Il patrimonio forestale pubblico si compone delle proprietà di beni forestali demaniali e patrimoniali, acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti dallo Stato alla Regione, alle province, alle comunità montane ed ai comuni, nonchè agli enti morali.

2. Il patrimonio forestale collettivo si compone di boschi posseduti da comuni o frazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate su cui si esercitano usi civici.

Art. 20.

Patrimonio forestale della Regione

1. Il patrimonio forestale della Regione, anche denominato demanio forestale regionale, è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonché da quelle provenienti da altri enti pubblici disciolti.

2. Le province o le comunità montane competenti per la gestione del patrimonio forestale della Regione ai sensi della legge regionale n. 14/1999, devono predisporre i piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'art. 13 in conformità ai criteri dettati dalla Regione, come previsto dall'art. 100 della legge regionale n. 14/1999.

3. Il patrimonio forestale della Regione può essere ampliato mediante trasferimento a titolo gratuito da parte di enti pubblici e privati oppure mediante acquisti, espropri o donazioni.

4. La Regione al fine di garantire una organica e razionale gestione del demanio regionale forestale può procedere all'acquisto e/o affitto di terreni contermini al demanio suddetto o da questo interclusi.

Art. 21.

Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo

1. Gli enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.

2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il dieci per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali, zootecniche, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi. Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso. Nel caso delle foreste demaniali di proprietà della Regione, è cura dell'ente delegato procedere all'accantonamento.

3. Nel caso di attività realizzate in assenza del piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'art. 13, e/o dei piani di cui all'art. 15, l'ente proprietario deve accantonare almeno il venti per cento dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà, secondo le modalità indicate al comma 2, per finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'area forestale, di proprietà degli enti di cui al comma 1, interessata dal taglio in assenza del piano di gestione ed assestamento forestale, non può essere oggetto di nuova utilizzazione di fine turno, oppure taglio a sterzo o di curazione, in assenza del piano medesimo.

5. La cessione dei beni agro-silvo-pastorali alienabili degli enti pubblici deve avvenire in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

6. Il regolamento forestale, di cui all'art. 36, specifica quali sono gli interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi a cui possono essere destinati i fondi di cui al comma 2.

Art. 22.

Concessioni d'uso

1. Gli enti titolari del patrimonio forestale possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'art. 13, l'uso temporaneo dei beni del patrimonio stesso a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro o aventi finalità mutualistiche se provvisti del piano stesso, oppure, in sua assenza, il provvedimento di concessione deve prevedere l'obbligo di redazione del piano entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena decadenza della stessa. Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all'interno di aree naturali protette, il rilascio delle concessioni è subordinato al nullaosta di cui all'art. 28 della legge regionale n. 29/1997.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare:

a) la durata;

b) la motivazione della concessione ed utilizzazione specifica concessa;

c) l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario;

d) gli indirizzi generali per la conservazione del patrimonio forestale e l'uso futuro del bene;

e) gli oneri e gli obblighi a cui deve attenersi il concessionario nella gestione del patrimonio.

Capo VI

FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE ED AFFIDAMENTO DI BENI

Art. 23.

Forme associative di gestione

1. La Regione promuove la formazione di consorzi ed altre forme associative di gestione allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale di proprietari diversi.

2. Per la gestione del patrimonio forestale ricadente nelle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 9.

3. I consorzi e le altre forme associative di gestione delle aree boscate ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette regionali possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, per avvalersi dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area boscata.

4. Gli enti pubblici e collettivi, per l'amministrazione dei beni soggetti ad uso civico, possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi sulla base di convenzioni, in cui siano specificati tra l'altro, le forme ed i modi dell'esercizio di uso civico nella nuova modalità di gestione.

Art. 24.

Affidamento di beni

1. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti locali ed agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero ad altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio boschivo.

2. La gestione del patrimonio forestale pubblico e collettivo di cui all'art. 19, può essere affidato agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero ad altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale con priorità per quelli senza fine di lucro o con finalità mutualistiche qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico od ambientale e previo parere dell'organo consultivo di cui all'art. 8.

3. Qualora l'affidamento della gestione riguardi il demanio forestale regionale di cui all'art. 20, la gestione avviene in conformità agli indirizzi ed i criteri di gestione ed utilizzazione definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 100 della legge regionale n. 14/1999.

4. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali. La gestione deve conformarsi al piano di gestione ed assestamento forestale se vigente, oppure in sua assenza, la convenzione deve prevedere l'obbligo di redazione del piano entro diciotto mesi dall'affidamento, pena la decadenza della stessa.

5. Nella convenzione di affidamento ad altri soggetti del patrimonio forestale pubblico e collettivo di cui all'art. 19, oltre all'obbligo di cui al comma 4, devono indicarsi almeno la durata e gli indirizzi generali per la conservazione e l'uso futuro del bene, nonché gli oneri e gli obblighi delle parti.

TITOLO III

TUTELA DEL PAESAGGIO,
DELLA CULTURA E DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Capo I

TUTELA DEL PAESAGGIO E DEGLI ECOSISTEMI

Art. 25.

Tutela del paesaggio e della cultura dei boschi

1. La Regione, per i fini di cui all'art. 1, comma 2, e ad integrazione della normativa per la tutela delle aree boscate prevista dalla legge regionale n. 24/1998, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale e promuove la cultura dei boschi attraverso:

- a) la tutela della biodiversità e del germoplasma forestale e delle altre peculiarità vegetali;
- b) l'incentivazione all'adozione di strumenti pianificatori delle attività forestali ai sensi dell'art. 12;
- c) la divulgazione del valore ecologico, paesaggistico e culturale del patrimonio forestale regionale.

Art. 26.

Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma

1. Nel territorio del Lazio almeno il dieci per cento del patrimonio forestale è destinato alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, le province o le comunità montane, ovvero gli enti gestori delle aree naturali protette per i territori ricadenti all'interno di esse, adottano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per l'individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, in relazione alle disponibilità finanziarie da utilizzare per gli indennizzi.

3. L'adozione del piano di cui al comma 2 è notificata entro sessanta giorni ai proprietari dei boschi interessati dal piano stesso unitamente agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo. A tal fine la giunta regionale con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni, stabilisce i criteri per la determinazione degli indennizzi.

4. Entro sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 3, il proprietario può comunicare il proprio consenso alla destinazione del bosco per le finalità conservative di cui al comma 1. Qualora vi sia il consenso, oppure in caso di mancata comunicazione del dissenso, gli enti di cui al comma 2 adottano il provvedimento di delimitazione dell'area boscata. Tali formazioni boscate devono essere rilevate, descritte e cartografate nonché delimitate con apposite tabelle e/o dispositivi di divieto d'accesso.

5. Nelle aree di cui al comma 4 è vietata:

- a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali;
- b) la raccolta delle specie vegetali di cui agli allegati A1, A2 ed A3;
- c) l'esecuzione di tagli in assenza del piano di gestione ed assetto forestale;
- d) l'apertura di cave e torbiere;
- e) i movimenti di terreno, dissodamenti e gli scavi;
- f) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- g) la realizzazione di strutture ed infrastrutture per la sosta e l'esercizio di attività ricreative.

6. Le aree boscate sottoposte a tutela ai sensi della legge regionale n. 43/1974 rientrano tra i boschi tutelati ai fini della conservazione della biodiversità e del germoplasma e sono suscettibili di indennizzo per i mancati tagli.

7. Ai fini della realizzazione di reti ecologiche, la Regione può sottoporre a tutela aree boscate, ai sensi del presente articolo con le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 27.

Tutela dei boschi produttivi per fini naturalistiche

1. Al fine di valorizzare la funzione naturalistica, ambientale e paesistica dei boschi produttivi, annualmente le province o le comunità montane indicano la superficie dei boschi economicamente produttivi da destinare alla conservazione integrale. Tali aree, distribuite in appezzamenti di superficie compresa tra un minimo di settecento metri quadrati e un massimo di 5 mila metri quadrati, possono interessare una o più frazioni, per una superficie complessiva non superiore al sette per cento del bosco di proprietà.

2. I proprietari dei boschi, pubblici o privati, possono richiedere alle province o alle comunità montane di essere inclusi nel regime di tutela di cui al comma 1, indicando su apposita cartografia l'area da destinare a conservazione integrale ai sensi dello stesso comma 1.

3. Le province o le comunità montane adottano, previa verifica della capacità produttiva del bosco individuato dal proprietario del bosco ai sensi del comma 2, il provvedimento di delimitazione dell'area stessa.

4. Per la destinazione a conservazione integrale dei boschi produttivi sono corrisposti gli indennizzi di cui all'art. 26, comma 3.

5. Il regolamento forestale, di cui all'art. 36, disciplina le modalità per la gestione delle aree sottratte all'attività produttiva ai sensi del presente articolo.

6. I boschi tutelati ai sensi del comma 1 hanno priorità nell'acquisizione di contributi pubblici.

Art. 28.

Tutela di particolari ecosistemi

1. La Regione tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all'art. 36, le alberature e/o gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi, composti da specie anche non incluse nell'allegato A1, aventi rilevante funzione di habitat conservativo.

2. Le province o le comunità montane procedono alla rilevazione e descrizione delle formazioni di cui al comma 1. Queste devono essere riportate in apposita cartografia da trasmettere alla Regione per il loro inserimento nella carta dei tipi forestali di cui all'art. 10.

3. Il regolamento forestale, di cui all'art. 36, indica le modalità per la gestione della vegetazione ripariale, ivi compresi i filari ripariali e/o golenali, presenti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 24/1998 e successive modificazioni.

Art. 29.

Tutela dei filari, delle alberature e degli arbusti

1. Le piante costituenti i filari e le alberature stradali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nell'eventualità di morte o abbattimento, devono essere sostituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all'art. 36, impiegando piante, eventualmente anche di specie diversa, che siano idonee per l'assolvimento della loro funzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, per le specie ricomprese nell'allegato A3, il regolamento forestale, di cui all'art. 36, stabilisce le modalità per la gestione delle formazioni di arbusti nelle aree di cui all'art. 4 e nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Art. 30.

Tutela della flora spontanea

1. La flora spontanea ricompresa nell'allegato B presente nelle aree boscate di cui all'art. 4 ed in quelle non boscate tutelate dal vincolo per scopi idrogeologici, è tutelata ai sensi del presente articolo, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61. La giunta regionale con proprio atto provvede ad aggiornare l'elenco delle specie di cui all'allegato B.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è vietato introdurre specie, razze e popolazioni estranee alla flora di cui all'allegato B, allo scopo di preservarne l'integrità e la variabilità genetica. Sono, altresì, vietati il

taglio e l'estirpazione delle specie di cui all'allegato B, salvo che questi interventi siano effettuati ai fini dell'ampliamento e rinfoltimento della superficie boscata ai sensi dell'art. 46, comma 1.

3. Il regolamento forestale, di cui all'art. 36, stabilisce le modalità per la raccolta di parti delle piante di cui all'allegato B, nonché per la raccolta dell'intera pianta, oppure della parte sotterranea, delle piante dichiarate officinali ai sensi della normativa vigente. In particolare, il regolamento forestale stabilisce le quantità massime consentite per la raccolta di ciascuna specie.

4. I comuni possono dettare disposizioni particolari per la tutela di specie della flora spontanea presenti nel proprio ambito territoriale, ancorchè non inserite negli appositi elenchi, purchè di rilevante importanza ecologica locale.

Capo II

TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Art. 31.

Tutela degli alberi monumentali

1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell'elenco delle specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3:

a) alberi isolati anche all'interno dei centri urbani, o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;

b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;

c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.

3. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo di inedificabilità.

4. L'abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari. L'abbattimento è autorizzato dal comune solamente dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali e quello dell'organo consultivo di cui all'art. 8, anche nel caso in cui l'intervento sia previsto dai piani di cui agli articoli 13 e 14.

5. Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, deve procedersi alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi. Il regolamento forestale, di cui all'art. 36, indica le modalità per la manutenzione e gestione degli alberi monumentali.

Art. 32.

Elenco degli alberi monumentali

1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali. L'elenco è tenuto presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente.

2. L'inserimento degli alberi nell'elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all'assessorato regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area naturale protetta, oppure su segnalazione di singoli cittadini o associazioni. L'assessorato provvede previo parere dell'organo consultivo di cui all'art. 8.

3. All'atto del loro inserimento nell'elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati in specifica documentazione.

4. Il regolamento forestale, di cui all'art. 36, definisce le modalità per la presentazione delle proposte di inserimento nell'elenco.

Art. 33.

Valorizzazione degli alberi monumentali

1. Gli alberi inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando almeno la dicitura: «albero monumentale» ed il riferimento alla presente legge.

2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 1 al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Art. 34.

Boschi monumentali

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate di cui all'art. 4 dove almeno il dieci per cento degli alberi presenti per ettaro è inserito nell'elenco di cui all'art. 32. Tali formazioni boscate devono essere rilevate, descritte e cartografate in specifica documentazione e devono essere riportate sulla carta dei tipi forestali di cui all'art. 10.

2. Gli interventi selvi-colturali all'interno dei boschi monumentali devono essere eseguiti sulla base di un piano di gestione ed assetto forestale di cui all'art. 13, oppure di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'art. 47, entrambi redatti tenendo conto delle specifiche funzioni assolte dai boschi.

TITOLO IV

NORME PER L'ESERCIZIO SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ FORESTALI

Capo I

GENERALITÀ

Art. 35.

Finalità delle attività forestali

1. La Regione riconosce le attività in bosco quale strumento fondamentale per il recupero dei soprassuoli forestali, per la tutela degli ecosistemi e degli aspetti paesistico-ambientali, per la salvaguardia idrogeologica del territorio, per la prevenzione di processi di degrado e per lo sviluppo dell'economia forestale e montana.

2. Si considerano attività forestali, ai fini della presente legge, l'insieme delle attività praticate all'interno delle aree boscate di cui all'art. 4 e nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici che coinvolgono, in modo diretto o indiretto, il bosco e le sue componenti di origine biotica ed abiotica.

3. Nelle aree boscate di cui all'art. 4 ed in quelle non boscate sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici le attività devono essere praticate in conformità al principio dell'uso sostenibile delle risorse.

Art. 36.

Regolamento forestale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva, su proposta dell'assessorato competente in materia ambientale, anche ai sensi dell'art. 19 del regio decreto n. 1126/1926, il regolamento, di seguito denominato regolamento forestale, recante la disciplina di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento forestale detta, in armonia con i principi d'uso sostenibile delle risorse, anche norme tecniche in materia di esercizio delle attività all'interno delle aree boscate di cui all'art. 3, considerando contemporaneamente l'insieme delle funzioni dirette e indirette da esso assolte a favore delle popolazioni locali, della collettività generale e delle comunità biotiche presenti negli ecosistemi.

Art. 37.

Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura

1. La trasformazione dei boschi e degli arbusteti come definiti dall'art. 4, è vietata fatte salve le autorizzazioni rilasciate in conformità all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa delle valanghe e della caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento ed igiene ambientale.

2. Costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse da quella forestale.

3. La trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura deve essere attuata in conformità alle diverse norme e pianificazionij territoriali vigenti.

4. Il regolamento forestale, indica le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Art. 38.

Conversione del bosco e sostituzione della specie

1. Nelle aree boscate di cui all'art. 4, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per superficie inferiore a tre ettari, previo parere dell'organo consultivo di cui all'art. 8, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale.

2. Per i fini di cui al comma 1 è considerata conversione del bosco la variazione della forma di governo:

a) di boschi di alto fusto e di soprassuoli transitori provenienti dall'avviamento all'alto fusto dei cedui in boschi cedui;

b) dei boschi cedui di età maggiore a quanto disposto dal regolamento forestale in cedui;

c) dei cedui composti in cedui semplici.

3. Per i fini di cui al comma 1 sono considerati sostituzioni delle specie gli interventi artificiali finalizzati all'introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento, nonché, diverse da quelle preesistenti, pur ricomprese nell'allegato A1.

4. Per i fini di cui all'art. 6, comma 1 non è ammessa la sostituzione di specie di cui all'allegato A1 con altre specie non comprese nell'allegato A2, tranne che a seguito di specifica autorizzazione della Regione e sentito l'organo consultivo di cui all'art. 8.

5. Per le conversioni dei castagneti e per le relative sostituzioni si applicano altresì le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 54 e 74.

Art. 39.

Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione

1. Il regolamento forestale individua, nell'ambito delle opere e dei lavori che per la loro natura ed entità non comportano la trasformazione permanente dei boschi, i casi in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita dalla comunicazione di inizio lavori.

2. Sono, altresì, soggetti a preventiva comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla trasformazione:

a) di piantagioni in boschi;

b) di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e non boscati, in boschi, rimboschimenti, imboschimenti ed impianti per la produzione legnosa specializzata;

c) degli arbusteti transitori in boschi, purchè realizzati favorendo la rinnovazione naturale delle specie.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), qualora per la trasformazione si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, l'intervento deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Regione.

4. Sono sottoposti a preventiva comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla conversione di cedui semplici in cedui composti, di cedui semplici a fustaia, di cedui composti in fustaia.

5. Il regolamento forestale definisce, per i casi previsti nel presente articolo, le modalità ed i termini per la presentazione della comunicazione prima dell'avvio dei lavori nonché la documentazione da allegare e le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 40.

Rimboschimento compensativo

1. Qualora la trasformazione del bosco in altre qualità di coltura comporti l'eliminazione, anche per interventi successivi e di soggetti diversi, di una superficie continua superiore a 5 mila metri quadrati di area boscata di cui all'art. 4, la trasformazione medesima deve essere compensata da rimboschimenti di terreni nudi di pari superficie, realizzati con specie di cui all'allegato A1, preferibilmente di provenienza locale.

2. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva.

3. Con l'autorizzazione di cui all'art. 37, comma 1, sono prescritte le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo, sono individuate le aree dove il rimboschimento deve essere effettuato ed è specificato l'importo della fidejussione bancaria, pari al costo per la sua realizzazione, da depositare a favore delle province, o comunità montane, ovvero comuni per superfici inferiori a tre ettari. Lo svincolo della somma può avvenire solo ad esito positivo del rimboschimento e non prima di cinque anni dalla sua realizzazione.

4. Le aree di realizzazione del rimboschimento compensativo sono individuate sentito il proprietario dell'area stessa e devono ricadere, ove possibile, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione. Tali aree sono assimilate ai boschi ai sensi dell'art. 4 e su di esse grava il vincolo di cui all'art. 6, comma 1.

5. Gli enti pubblici che eseguono opere pubbliche comportanti l'eliminazione di una area boscata di superficie pari a quella di cui al comma 1, devono provvedere al rimboschimento compensativo.

6. In caso d'inerzia del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva, le province, le comunità montane ovvero i comuni per superfici inferiori a tre ettari, provvedono a realizzare il rimboschimento compensativo ponendo i relativi oneri a carico del destinatario dell'autorizzazione stessa.

7. Il rimboschimento compensativo comporta il permanente cambiamento di coltura ed il vincolo forestale per almeno novantanove anni con il divieto di successiva trasformazione.

Art. 41.

Viabilità forestale

1. Per rete viabile forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano e/o attraversano le aree boscate di cui all'art. 4 e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi. Non sono considerate forestali le strade carrozzabili pubbliche e private individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 29/1987 eccetto quelle specificatamente classificate come strade forestali o rurali.

2. Il regolamento forestale stabilisce i criteri per la individuazione delle strade forestali e delle piste forestali di cui al comma 1.

3. La circolazione nella rete viabile forestale è disciplinata dalla legge regionale n. 29/1987. Limitatamente alla circolazione fuoristrada su strade e/o piste forestali, oltre che nei casi indicati dall'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 29/1987, la circolazione è consentita anche per:

a) trasporto materiale per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;

b) realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale;

c) attività di ricerca, sperimentazione e studio.

4. Sulla rete viabile forestale l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, è, svolta secondo quanto stabilito nella legge regionale n. 29/1987.

5. La realizzazione di strade forestali e/o di piste forestali principali deve essere oggetto di un piano della viabilità, compatibile con l'assetto idrogeologico, paesistico ed ambientale, a servizio del territorio forestale che deve essere parte del piano di gestione ed assestamento forestale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera l).

6. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle aree stesse.

Art. 42.

Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti eduli del sottobosco nonché quella dei tartufi sono regolate, rispettivamente, dalla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 e dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82.

2. I fiori e le fronde di piante erbacee ed arbustive possono essere raccolti purché appartenenti a specie non incluse nell'allegato B.

3. Nelle aree soggette ad uso civico, la raccolta dei prodotti legnosi già abbattuti e di quelli non legnosi non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1 è disciplinata dalle normative vigenti in materia.

4. La raccolta dei prodotti forestali non legnosi, non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1, è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto sono esclusi i proprietari del fondo e gli altri aventi diritto.

5. Il regolamento forestale stabilisce le modalità per la raccolta dei prodotti forestali di cui al comma 2 e di quelli legnosi già abbattuti.

6. Le biomasse vegetali di risulta, ovvero i sottoprodotti di lavorazione delle utilizzazioni forestali e della manutenzione delle aree boscate, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti; 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche in quanto non rientranti nella definizione di rifiuto. Altresì il materiale legnoso di risulta ed i sottoprodotti dei processi di trasformazione del legno, purché non trattato con principi chimici di sintesi, avente le caratteristiche definite dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e destinato in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, è sottoposto al regime delle materie prime.

7. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

Art. 43.

Attività ricreative e sportive

1. L'accesso al pubblico nelle aree boscate di cui all'art. 3 è consentito quando esse sono sprovviste di recinzione o di specifica segnaletica di divieto di accesso e transito.

2. Per limitare i danni all'ecosistema forestale il regolamento forestale indica le attività ricreative e sportive vietate e quelle consentite.

3. La rete di piste forestali di cui all'art. 41 può essere sempre utilizzata per attività sportive e ricreative senza l'uso di mezzi a motore e/o velocipedi.

4. All'interno dei cantieri forestali di cui all'art. 49 è vietato l'esercizio di attività sportive e ricreative fino al momento in cui tutta la massa legnosa ottenuta dalle operazioni selvi-colturali è stata interamente allontanata.

5. La sosta e l'esercizio di attività ricreative è possibile nelle aree all'uopo destinate ed appositamente segnalate. Esse possono ospitare attrezzature idonee alla ricreazione all'aperto.

6. Il gestore deve provvedere alla messa in sicurezza delle aree di cui al comma 5 ed apporre in prossimità dei punti di accesso apposita segnaletica sui rischi esistenti. La manutenzione e le modalità di arredo di queste aree sono disciplinate dal regolamento forestale.

7. La flora protetta di cui all'allegato B, presente nelle aree ad uso ricreativo, deve essere oggetto di specifici interventi di tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale ai sensi del comma 6.

8. Le attività agonistiche con mezzi non motorizzati e senza velocipedi nonché altre manifestazioni pubbliche nelle aree boscate di cui all'art. 4 ed in quelle non boscate sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, sono soggette ad autorizzazione del comune territorialmente competente, sentito il proprietario del bosco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

Capo II

FAUNA SELVATICA NELLE AREE BOSCHIVE

Art. 44.

Presenza di fauna selvatica nelle aree boschive e danni al patrimonio forestale

1. Le aree boscate di cui all'art. 3 costituiscono l'habitat fondamentale per la fauna selvatica presente sul territorio regionale.

2. Il patrimonio faunistico presente nelle aree boschive è sottoposto, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ad azione di monitoraggio e controllo da parte della province territorialmente competenti al fine di salvaguardare l'ambiente forestale, le sue risorse e per garantire idonee condizioni alla fauna selvatica in armonia con le specifiche esigenze biologiche.

3. L'immissione e l'allevamento di fauna selvatica in aree boschive ed il risarcimento dei danni da essa prodotti nelle medesime aree sono disciplinati dalla legge regionale n. 17/1995.

Capo III

GESTIONE COLTURALE DEI SOPRASSUOLI FORESTALI

Art. 45.

Disciplina delle utilizzazioni forestali

1. Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti da piani di cui agli articoli 13 e 14, regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione. In tal caso è obbligatoria la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza dei piani di cui al comma 1, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, di durata non superiore a quattro anni, redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, a meno che esplicitamente previsto.

3. Il regolamento forestale specifica, ai sensi dell'art. 6, comma 3, gli interventi soggetti a sola comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, ed i casi in cui gli interventi comunicati devono essere effettuati sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e può contenere prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco.

5. Nel caso in cui tutta o parte della superficie interessata ricada in un'area naturale protetta, copia della domanda di autorizzazione e del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2 devono essere trasmessi all'ente gestore delle aree naturali protette per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 29/1997. In tal caso il termine di cui al comma 4 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta, ovvero dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 29/1997.

6. Qualora i piani di cui al comma 1 siano stati già presentati all'assessorato regionale competente in materia di ambiente per l'approvazione, al progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2 deve essere allegata una dichiarazione di conformità dell'intervento con le previsioni del piano stesso.

7. Nelle more del completamento della normativa comunitaria, in conformità agli obiettivi di cui alla presente legge, nelle aree dichiarate siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, gli interventi di utilizzazione forestale possono eseguirsi mediante il progetto di cui al comma 2. Quest'ultimo deve contenere l'analisi della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di tutela dei siti stessi e proporre gli eventuali provvedimenti per la mitigazione dell'impatto. La valutazione dell'analisi di compatibilità avviene nell'ambito dell'istruttoria prevista per il progetto di utilizzazione forestale. Il regolamento forestale indica i criteri per la redazione dell'analisi di compatibilità.

8. Per gli interventi eseguiti in attuazione dei piani di cui agli articoli 13 e 14, e per quelli autorizzati sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 6 della legge regionale n. 24/1998, come modificata dalla presente legge.

9. Il regolamento forestale disciplina le utilizzazioni boschive in relazione alla loro localizzazione, specie legnosa, forma di governo, età del soprassuolo, tipologia, pendenza dell'area ed estensione dell'intervento. Esso detta, altresì, le modalità per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

Art. 46.

Rinnovazione dei boschi

1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento ed il rinfoltimento della superficie boscata di cui all'art. 3, deve avvenire, dove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, tale operazione deve essere specificata nei piani di cui agli articoli 13 e 14 nonché nel progetto di utilizzazione forestale di cui all'art. 45, comma 2. In assenza di pianificazione, il ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, deve essere comunicato alle province o alle comunità montane competenti per territorio entro i termini stabiliti dal regolamento forestale precedenti l'avvio dei lavori.

2. Ove si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, inclusa la semina diretta, deve impiegarsi materiale vivaistico, selezionato da strutture di cui all'art. 59, comma 2, della medesima zona in cui deve eseguirsi la sua messa a dimora, oppure da provenienze il più possibile affini.

3. Con le eventuali prescrizioni integrative di cui all'art. 6, comma 2, le province o le comunità montane, ovvero i comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, possono dettare specifiche disposizioni per assicurare la rinnovazione del bosco a seguito di interventi di utilizzazione. A tal fine il regolamento forestale può prevedere idonee garanzie atte ad assicurare l'affermazione della rinnovazione naturale, oppure in caso di suo fallimento, per l'esecuzione dei rimboschimenti.

Art. 47.

Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva

1. I proprietari o possessori di boschi pubblici e/o privati che intendono costituire, recuperare, migliorare, ricostituire o sottoporre a conversione gli stessi boschi usufruendo di contributi pubblici, devono predisporre un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.

2. Il progetto di cui al comma 1 è predisposto in conformità a quanto indicato dal regolamento forestale ed è approvato dalle province o dalle comunità montane. Per l'approvazione del progetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16, commi 4, 5, e 6. Il regolamento forestale può specificare ulteriori casi in cui è necessaria la redazione di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.

3. Successivamente alla scadenza del progetto di cui comma 1, il bosco deve essere gestito in conformità ad un piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'art. 13, oppure, se di proprietà privata, anche ad un piano poliennale di taglio di cui all'art. 14.

Art. 48.

Manutenzione delle strutture ed infrastrutture nelle aree boscate

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 della legge regionale n. 53/1998, il regolamento forestale disciplina le modalità per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle infrastrutture viarie ed idrauliche all'interno delle aree boscate di cui all'art. 3.

Art. 49.

Cantiere forestale

1. Si definisce cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori forestali:

- a) operazioni di rimboschimento e/o imboscamento;
- b) potature e decespugliamento;
- c) utilizzazioni forestali e prime trasformazioni della massa legnosa;
- d) interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- e) lavori edili e/o di genio civile di interesse forestale;
- f) manutenzione ed adeguamento della rete viabile forestale.

2. Per lo svolgimento dell'attività nei cantieri forestali si applica quanto previsto dal regolamento forestale nonché la normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

3. Per l'accesso dei mezzi a motore nel cantiere forestale si applica quanto previsto dall'art. 41.

4. Il materiale legnoso ottenuto da qualsiasi operazione selvicolturale deve essere allontanato dall'area boscata, limitatamente alle aree a rischio di incendio boschivo, precedentemente al periodo di rischio stabilito dagli articoli 64 e 65.

5. È vietata la realizzazione di condotte, o canali temporanei, scavati nel terreno per l'avvallamento o il trascinamento del legname.

6. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è permessa la realizzazione o il ripristino di piste forestali secondarie di cui all'art. 41 e di altri servizi accessori, quali:

- a) piste temporanee d'esbosco, oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- b) imposti e/o piazzali oggetto di ripristino alla conclusione dei lavori;
- c) nuovi sentieri e/o mulattiere, anche per un uso permanente.

7. Il regolamento forestale indica i criteri e le modalità di costruzione, manutenzione, ripristino ed utilizzazione.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

Art. 50.

Epoca delle utilizzazioni

1. Il regolamento forestale indica il periodo di esecuzione degli interventi forestali in relazione all'ambito territoriale, alla specie, forma di governo e trattamento, alle condizioni stagionali e fitosanitarie, al tipo di intervento ed ai periodi riproduttivi della fauna.

TITOLO V

GESTIONE DEI CASTAGNETI

Art. 51.

Ruolo dei castagneti

1. La Regione riconosce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l'economia rurale e forestale.

2. I castagneti possono essere governati a:

- a) ceduo;
- b) fustaia;
- c) castagneti da frutto.

3. La Regione contribuisce, secondo le modalità stabilite all'art. 80, alla valorizzazione delle produzioni sul mercato ed alle iniziative finalizzate all'ecocertificazione dei cicli produttivi e delle produzioni del castagno.

4. La Regione, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette promuovono, ove possibile, l'impiego del legno di castagno nell'ambito dei regolamenti e/o progetti che contemplano l'uso del materiale legnoso.

Art. 52.

Gestione dei castagneti

1. Il regolamento forestale disciplina l'esercizio delle attività di gestione dei castagneti secondo il principio della gestione ecosostenibile.

2. Il recupero dei castagneti abbandonati avviene secondo progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'art. 47. Qualora i castagneti abbandonati siano oggetto di gravi processi di degrado, ad essi possono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 76.

3. Limitatamente ai castagneti da frutto è consentita l'asportazione di vegetazione arborea o arbustiva anche di specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3.

4. Gli interventi eseguiti per motivi fitosanitari possono essere ammessi anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo indicato dal regolamento forestale.

Art. 53.

Conversione dei castagneti

1. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'art. 47, approvato dalla Regione, che consideri gli aspetti fitopatologici, la pianificazione territoriale vigente nell'area, il periodo transitorio di gestione e preveda la conversione graduale per superfici di limitate dimensioni e con tecniche a basso impatto paesistico.

2. È sempre possibile la conversione del ceduo matricinato in fustaia, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38.

3. Il regolamento forestale indica i tipi e le modalità degli interventi per la conversione ed il recupero dei castagneti.

Art. 54.

Interventi di prevenzione e lotta fitosanitaria nel castagno

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 74 e 75, la Regione, sentito il servizio fitosanitario regionale, ai fini della prevenzione dai parassiti nel castagno e della lotta contro gli stessi, può disporre:

a) per il mal d'inchiostro da *Phytophthora* spp:

1) il taglio delle piante ammalate e la devitalizzazione delle relative ceppaie, in qualsiasi numero ed in qualsiasi stagione;

2) la corretta regimazione delle acque, quando queste possono essere causa di ristagni idrici o di evidente trasporto di inoculo del fungo;

3) il divieto di reimpianto di *Castanea*, e *Juglans*, per almeno dieci anni, in aree liberate da castagneti gravemente ammalati;

b) per il cancro corticale da *Cryphonectria* parassitica (Murr.) Barr.:

1) la salvaguardia dei cancri cicatrizzanti, in grado di diffondere ceppi ipovirulenti del patogeno, e la rimonda delle piante da cancri palesemente letali, fonti di inoculo dei ceppi virulenti;

2) l'uso di mastici anticancro negli innesti;

c) per il balanino (*Curculio elephas* (Gyll.), Coleoptera, Curculionidae) e le cidie (*Cydia* spp. Lepidoptera, Tortricidae):

1) l'allontanamento dal bosco e smaltimento in conformità alla normativa vigente in materia, compreso l'abbruciamento dei frutti di risulta infestati ottenuti dalle operazioni di selezione sia in bosco sia negli stabilimenti di lavorazione.

2. Nel caso di ampliamento, rinfoltimento o sostituzione di piante di castagno con esemplari della medesima specie, oppure di *Juglans*, il materiale di propagazione deve essere certificato a norma dell'art. 62.

TITOLO VI

USO DEI PASCOLI E DELLE AREE NON BOSCHIVE
SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Capo I

USO DELLE AREE PASCOLIVE

Art. 55.

Gestione dei pascoli

1. La Regione persegue la tutela e valorizzazione dei pascoli di cui all'art. 3 in quanto costituenti una realtà territoriale complementare con le formazioni boschive e fondamentale per l'assetto, il paesaggio e l'economia delle aree rurali.

2. Gli enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli gestiscono le aree destinate a pascolo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento forestale ed eseguono gli interventi necessari al fine di prevenirne il degrado.

3. Gli enti di cui al comma 2 possono autorizzare l'utilizzazione delle aree a pascolo in conformità con le indicazioni espresse nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli di cui all'art. 15. Essi, ove ricorrano le necessità di conservazione, recupero e/o tutela, devono limitare, oppure interdire, l'uso dell'area al pascolo.

4. Gli enti di cui al comma 2 registrano gli animali immessi annualmente al pascolo per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento ed area interessata.

5. I proprietari di bestiame caricati su pascoli montani di enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli, devono assicurare la sorveglianza e la tutela del bestiame.

6. L'esercizio del pascolo deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi.

7. Il regolamento forestale disciplina le modalità di esercizio del pascolo, con particolare riferimento ai rimboscimenti, alle aree interessate dalle utilizzazioni ed allo stato dei boschi.

8. La Regione incentiva, con le modalità di cui all'art. 80, il recupero dei pascoli abbandonati.

Art. 56.

Esercizio del pascolo nel bosco

1. Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, sia come ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, sia per il sostegno all'economia rurale, le aree boschive possono essere utilizzate per il pascolo del bestiame secondo i principi dell'uso sostenibile delle risorse.

2. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi, in conformità con le indicazioni dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'art. 13, autorizzano annualmente l'utilizzazione a pascolo delle aree boscate di cui all'art. 3.

3. In assenza del piano di cui all'art. 13, l'utilizzo a pascolo delle aree boschive è autorizzato fino al cinquanta per cento della capacità media potenziale del carico sostenibile determinato anche con riferimento a pascoli affini per stato, composizione floristica, fertilità e orografia. I proventi derivanti da questa attività devono essere utilizzati in via prioritaria per la redazione del piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'art. 13.

4. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi devono registrare gli animali immessi annualmente al pascolo nelle aree boscate per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento ed area interessata.

5. Il pascolo nel bosco con finalità di prevenzione degli incendi boschivi deve essere previsto dal piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'art. 13.

6. Il pascolo in bosco deve essere esercitato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi.

7. Nei boschi possono essere consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie e/o zootecniche in conformità a quanto stabilito dall'art. 44.

8. Il regolamento forestale indica le modalità di esercizio del pascolo nelle aree boscate per categorie di animali ed in relazione al tipo, alla fase evolutiva ed allo stato generale del soprassuolo. Il regolamento forestale disciplina altresì le modalità ed i criteri specifici per l'esercizio del pascolo ai sensi del comma 5.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

Capo II

TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SALDI

Art. 57.

Trasformazione dei terreni in altre qualità di coltura

1. Nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e la realizzazione di opere e movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque deve essere effettuata in conformità alla legge regionale n. 53/1998.

TITOLO VII

VIVAISTICA FORESTALE

Art. 58.

Attività vivaistica forestale

1. È considerata attività vivaistica forestale la produzione di piante e di altro materiale di propagazione, comprese le sementi nonché il prelievo nelle aree boscate di piante o di materiali di moltiplicazione raccolti in natura o provenienti da espunti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia, se effettuati a scopo di cessione a terzi a qualsiasi titolo, purchè relativi a specie di cui agli allegati A1 ed A2. Essa può essere esercitata anche unitamente ad attività vivaistiche di settori affini.

2. L'esercizio dell'attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 rilasciata dalle province o dalle comunità montane competenti per territorio che provvedono contestualmente a comunicarla al servizio fitosanitario regionale per gli adempimenti di competenza.

3. Il ciclo produttivo del materiale di propagazione è sottoposto a controllo e monitoraggio da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio e, ai sensi della normativa vigente, da parte del servizio fitosanitario regionale. Misure particolari in materia di monitoraggio possono essere adottate dalla Regione per quelle specie in cui sono in atto forme di lotta ai sensi dell'art. 75.

Art. 59.

Materiale di propagazione

1. Il materiale di propagazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2 è prodotto e commercializzato, o comunque ceduto, in conformità alla direttiva 66/604/CEE e successive modifiche ed alla legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboscimento).

2. Il materiale di propagazione forestale deve provenire da:

a) strutture per la riproduzione sessuale di materiale di propagazione come:

1) boschi da seme iscritti nel libro regionale dei boschi di cui all'art. 66;

2) piante da seme destinate alla produzione di seme;

3) arboreti da seme anche di origine artificiale;

b) strutture per la produzione di materiale di propagazione vegetativa come popolamenti forestali di doni oppure miscugli di doni.

3. I vivai che producono materiale di propagazione forestale sono tenuti a comunicare alle province o alle comunità montane, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del materiale detenuto. Essi, inoltre, devono registrare i movimenti del materiale di propagazione sul registro di carico e scarico.

4. È istituito l'elenco regionale delle imprese addette alla raccolta e commercializzazione del materiale di propagazione. Con propria deliberazione, la giunta regionale determina le modalità per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.

5. La Regione, anche in collaborazione con istituti scientifici, enti, associazioni ed altre regioni promuove:

a) iniziative di studi nel settore genetico, floristico, vegetazionale, pedologico e climatico atti all'individuazione di popolamenti vegetali, naturali ed artificiali, in grado di fornire semi, talee e meristemi delle specie arboree ed arbustive più idonee ai vari contesti regionali. Essa sostiene altresì, studi nel settore dell'allevamento del materiale di propagazione e del suo impiego in campo;

b) la costituzione di arboreti per la produzione di materiali da propagazione;

c) la realizzazione di vivai forestali per la produzione di materiale vivaistico di provenienza locale certificata.

Art. 60.

Rinnovazione artificiale

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, è obbligatorio l'impiego di materiale di propagazione forestale di cui all'art. 59, certificato ai sensi dell'art. 62, per l'esecuzione di:

a) interventi artificiali di imboscamento, rimboscamento, ivi compresi quelli compensativi di cui all'art. 40;

b) interventi artificiali per l'esecuzione, la rinnovazione di filari, alberature stradali e fasce alberate di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini privati e pubblici.

Art. 61.

Libro regionale dei boschi da seme

1. È istituito ai sensi dell'art. 69, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, il libro regionale dei boschi da seme, in cui sono iscritti i boschi e gli arboreti da seme per la produzione di materiale di propagazione forestale.

2. L'iscrizione dei boschi e degli arboreti da seme nel libro di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei requisiti indicati nell'allegato B alla legge n. 269/1973. L'accertamento di tali requisiti è effettuato dall'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l'assessorato regionale competente in materia di ambiente, avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione, sentito l'organo consultivo di cui all'art. 8.

3. A conclusione dell'accertamento di cui al comma 2, vengono redatti a cura dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l'assessorato regionale all'ambiente, una apposita scheda descrittiva ed un disciplinare di gestione del bosco, che sono notificati al proprietario del bosco unitamente alla proposta di iscrizione nel libro dei boschi da seme di cui al comma 1.

4. Il proprietario che intende accettare la proposta di iscrizione deve comunicare agli assessorati regionali di cui al comma 3, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, il proprio consenso impegnandosi a redigere un piano di gestione ed assestamento forestale in conformità al disciplinare di gestione appositamente predisposto, da approvarsi ai sensi dell'art. 16.

5. Il bosco da seme è iscritto nel libro, a seguito dell'approvazione del piano di gestione ed assestamento forestale, con decreto del presidente della giunta regionale.

6. Trascorso il periodo di cinque anni dall'iscrizione, questa si considera rinnovata per uguale tempo, salvo domanda di revoca dell'iscrizione o di modifica del disciplinare o del piano di gestione ed assestamento forestale, presentata dal proprietario all'assessorato di cui al comma 3 non oltre i novanta giorni precedenti la scadenza del quinquennio.

Art. 62.

Certificazione e controllo del materiale forestale di propagazione

1. Le certificazioni varietali, di qualità, fitosanitarie e di provenienza del materiale di propagazione sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi dell'art. 10, del decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del 14 aprile 1997 e dell'art. 10, comma 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 (Attuazione della direttiva 98/56 CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali).

2. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, può costituire delle strutture idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

3. Il controllo delle certificazioni è effettuato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 14/1999, dal servizio fitosanitario regionale.

4. Si intende per certificato di provenienza, oppure di identità clonale il documento attestante la provenienza del materiale di propagazione sessuale oppure l'appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato.

5. Il sito di raccolta del materiale di propagazione di base da sottoporre ad analisi fitopatologiche, genetiche e varietali può essere attestato dai soggetti iscritti nell'elenco regionale delle imprese addette alla raccolta e commercializzazione del materiale di propagazione di cui all'art. 59, comma 4.

Art. 63.

Alberi di Natale

1. La produzione e la commercializzazione degli abeti o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti dai vivai, sono regolamentate dalle norme vigenti in materia.

2. Il trasporto e la commercializzazione di cimali e altre parti di abete o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio, di un attestato di provenienza da conservarsi nei punti vendita, oppure da contrassegni rilasciati dalle province o dalle comunità montane allo scopo di rendere certa la provenienza da tagli e sfolli legittimi.

3. È vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale non provenienti da vivai.

4. La giunta regionale con propria deliberazione adotta lo schema di attestato di provenienza e dei contrassegni di cui al comma 2 e stabilisce le procedure per il loro rilascio.

5. Gli alberi di Natale possono essere reimpiegati per l'arredo di aree urbane a verde pubblico.

TITOLO VIII

PREVENZIONE E LOTTA
AI PROCESSI DI DEGRADO DEI BOSCHI

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 64.

*Piano regionale di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi*

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia ambientale e sentita la competente commissione consiliare, adotta, ai sensi degli articoli 3 e 8 della legge n. 353/2000, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato piano, sulla base delle linee guida e delle direttive statali di cui all'art. 3 della citata legge ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e successive modifiche.

2. Il piano individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio e la sua propagazione;

b) le aree percorse dal fuoco l'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendi boschivi rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione dei gradi di rischio e delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendi boschivi, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti ed i periodi di allerta;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendi boschivi di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione e degli enti locali, nonché il loro coordinamento;

h) la dotazione e la localizzazione, rappresentata con apposita cartografia, dei mezzi, delle strutture, delle attrezzature e del personale impiegati nella previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in relazione alle aree a rischio individuate nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi stessi;

i) la consistenza e la localizzazione, rappresentata con apposita cartografia, delle infrastrutture viarie e delle altre vie di accesso, nonché dei tracciati spartifuoco e delle potenziali fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco;

m) le attività di organizzazione del volontariato;

n) le attività di formazione del volontariato e del personale preposto alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché le iniziative di studio e di ricerca finalizzate all'individuazione di sistemi di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;

o) le azioni di informazione per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione di rischio ed il relativo coordinamento;

p) le risorse economico-finanziarie destinate alle attività previste nel piano, nonché i criteri di riparto delle stesse agli enti di cui all'art. 70, tenendo conto delle indicazioni dell'art. 12, comma 2 della legge n. 353/2000.

3. Ai fini della predisposizione del piano, la Regione richiede agli enti locali, nonché alle strutture del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che operano nel territorio regionale, la documentazione relativa alle strutture, alle attrezzature, agli strumenti ed al personale a loro disposizione.

4. Le cartografie di cui al comma 2, lettere b), c), h), ed i) sono predisposte dal SIRA e sono aggiornate, in sede di revisione del piano, anche sulla base delle planimetrie trasmesse dai comuni o dalle comunità montane ai sensi dell'art. 69, comma 3.

5. Il piano ha validità triennale ed è sottoposto annualmente a monitoraggio, verifica ed eventuale revisione con le modalità di cui al comma 1.

Art. 65.

*Disposizione transitoria per i periodi
a rischio di incendi boschivi e di allerta*

1. In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 64, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre.

Art. 66.

Attività di prevenzione degli incendi

1. La Regione ritiene prioritari gli interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, ai quali è riconosciuta priorità nell'attribuzione dei contributi previsti dall'art. 80, purché ricadano nei territori per cui si sia provveduto all'invio dell'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 69.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi è ammesso l'esercizio del pascolo in bosco, in conformità a quanto indicato nell'art. 55.

3. La Regione e gli enti locali, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo a rischio di incendi boschivi, promuovono campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e la sua propagazione nonché le norme comportamentali da rispettare in situazione di pericolo, avvalendosi di ogni forma di comunicazione, in conformità alla normativa vigente ed alle previsioni del piano di cui all'art. 64.

Art. 67.

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 353/2000, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sulla base di appositi accordi di programma;

b) degli enti locali;

c) dei volontari impiegati ai sensi dell'art. 71;

d) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente che ne può disporre l'utilizzo in base alle proprie esigenze;

e) di mezzi aerei di altre regioni, sulla base di appositi accordi di programma.

2. Al fine del coordinamento operativo di tutti gli enti e di tutte le risorse umane e strumentali di cui al comma 1, sono costituite, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge n. 353/2000, apposite sale operative su base provinciale.

Art. 68.

Vincoli, divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'art. 10 della legge n. 353/2000 e dai commi successivi. Ai fini dell'individuazione del periodo di validità dei vincoli previsti dal citato art. 10, comma 1 per le aree interessate da incendi ripetuti il periodo decorre a partire dall'ultimo evento e per il vincolo di destinazione d'uso si intende per situazione preesistente quella antecedente al passaggio del primo evento.

2. Il regolamento forestale, nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni stabiliti dall'art. 10 della legge n. 353/2000 e dal presente articolo, indica le attività vietate e le modalità di esercizio delle attività consentite nel periodo a rischio di incendi boschivi.

3. Lo spegnimento degli incendi deve essere mirato a contenere la superficie boscata percorsa da incendio e deve svolgersi, ove possibile, direttamente in bosco.

4. Successivamente all'incendio il proprietario può eseguire gli interventi selvicolturali sulle piante e ceppaie compromesse dal fuoco necessari per favorire la rigenerazione, previo invio di comunicazione alle province o alle comunità montane, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale.

5. È consentito l'uso del fuoco ai fini degli interventi di prevenzione e di formazione del personale antincendio.

Art. 69.

Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate

1. Ai fini dell'individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, i comuni, singoli o associati, entro novanta giorni dalla data di adozione del piano di cui all'art. 64, costituiscono il catasto degli incendi boschivi, di seguito denominato catasto, secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 3 della legge n. 353/2000.

2. Il catasto è costituito sulla base di standard procedurali definiti dalla giunta regionale con propria deliberazione. Per i rilievi, il censimento e le cartografie delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, i comuni, singoli o associati, possono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

3. Il catasto è aggiornato con cadenza annuale ed entro il 30 dicembre di ogni anno i comuni, singoli o associati, inviano il relativo aggiornamento alla Regione.

4. Entro sessanta giorni dalla costituzione del catasto, i comuni, singoli o associati, inviano alla Regione la cartografia definitiva delle aree percorse dal fuoco.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora il catasto non sia stato realizzato, si provvede in via sostitutiva ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali.

Art. 70.

Obblighi degli enti locali

1. Gli enti locali, in caso d'incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre.

2. I comuni provvedono, inoltre, ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre antincendi boschivi comunque operanti nel proprio territorio.

3. Gli enti locali assicurano la disponibilità degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza ed idonei all'impiego nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E (legge sul contenzioso amministrativo).

Art. 71.

Volontariato

1. Nella prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi boschivi la Regione e gli enti di cui all'art. 70 possono impiegare, con apposite convenzioni, organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche, e nell'albo regionale delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 37/1985 e successive modifiche nonché associazioni di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22.

2. I comuni possono partecipare all'attività di spegnimento degli incendi boschivi, oltre che con le proprie squadre tecniche, anche attraverso i gruppi di volontariato comunale organizzati ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 37/1985 e successive modifiche.

Art. 72.

Addestramento ed aggiornamento del personale

1. Al fine di migliorare i sistemi d'allertamento e d'intervento nella lotta agli incendi boschivi la Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 353/2000, promuove l'addestramento ed il periodico aggiornamento del personale che opera per la prevenzione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Per la gestione e l'organizzazione delle attività d'addestramento ed aggiornamento del personale possono essere utilizzati beni del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

Capo II

NORME PER LA DIFESA DEI BOSCHI DA FITOPATOLOGIE

Art. 73.

F i n a l i t à

1. Nell'ambito del territorio regionale la difesa fitosanitaria rappresenta il principale strumento per la salvaguardia degli ecosistemi forestali e del loro equilibrio biologico.

2. Nel presente capo si dettano, nel rispetto della normativa statale in materia, norme per la prevenzione fitosanitaria e per la lotta alle fitopatie nelle aree boscate di cui all'art. 4 ed anche nelle singole piante presenti nel territorio regionale.

Art. 74.

Disposizioni per la prevenzione e lotta ai parassiti

1. La vigilanza sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta ai parassiti, comprese quelle obbligatorie ai sensi della normativa vigente, sono esercitate dalla Regione attraverso il servizio fitosanitario regionale di cui alla legge regionale 11 giugno 1996, n. 20. Il PFR di cui all'art. 7, definisce gli interventi da attuarsi con riferimento allo stato fitosanitario dei boschi.

2. I proprietari o i possessori di boschi hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione al servizio di cui al comma 1 della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente ovvero dei danni fitosanitari d'altra origine.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale in materia di lotta fitosanitaria obbligatoria, il servizio di cui al comma 1, ove necessario, dispone l'esecuzione di interventi di lotta ai parassiti e/o ne autorizza quelli proposti dal proprietario e/o da un tecnico abilitato. Esso può, inoltre, prescrivere a tutti i proprietari di un comprensorio l'esecuzione di forme di lotta in modo coordinato tra loro.

4. In conformità a quanto indicato al comma 3, su disposizione del servizio fitosanitario regionale, i proprietari o possessori di boschi colpiti da parassiti o altre fitopatie sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese gli interventi fitosanitari. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può concorrere al sostegno delle spese.

5. Il servizio di cui al comma 1, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 38, può autorizzare:

a) la conversione da fustaie a ceduo nel caso in cui questa forma di governo sia più resistente agli agenti patogeni e/o parassiti, consentendo altresì la rivitalizzazione della fustaia;

b) la sostituzione della specie definitiva o autoctona con altre specie, varietà e razze più resistenti al parassita.

6. Il materiale legnoso ed i prodotti non legnosi scartati perché infestati, devono essere allontanati dal bosco e smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia o devono essere sottoposti ad abbruciamento nel più breve tempo possibile nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento forestale. All'occorrenza il servizio fitosanitario regionale può indicare ulteriori modalità di smaltimento del materiale infestato.

7. Qualora a seguito di invasione di insetti o funghi o altri agenti avversi si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, ovvero qualora dopo i tagli colturali rimangano spazi vuoti dove il bosco non si rinnova spontaneamente entro il terzo anno, il proprietario o possessore del bosco è tenuto a ricostituirlo sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'art. 47, o, in mancanza, secondo quanto previsto dal regolamento forestale.

8. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito regionale, la Regione, sentito il servizio fitosanitario centrale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione degli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali) concorda con le altre Regioni interessate un idoneo piano di intervento.

Art. 75.

Parassiti sottoposti a lotta in ambito regionale

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia di lotta fitosanitaria obbligatoria, su indicazione del servizio fitosanitario regionale, in cui si specifica l'estensione del territorio interessato, sono sottoposti a lotta su tutto il territorio regionale, i seguenti parassiti:

a) *Pytophthora* spp., agente del mal dell'inchiostro;

b) *Seiridium cardinale* (Wag.) Sutton et Gibson, agente del cancro del cipresso;

c) *Sphaeropsis sapinea* Fr. Dyko et Sutton, agente di seccumi su *Pinus* spp.;

d) *Tomicus destruens* (Wollaston) e *Tomicus piniperda* L., i blastofagi del pino.

2. La Regione attua forme di prevenzione e lotta contro i parassiti del castagno secondo quanto stabilito dall'art. 54.

3. Le modalità di lotta contro i parassiti di cui al comma 1 sono indicate nel regolamento forestale.

4. La giunta regionale, con propria delibera, può aggiornare l'elenco dei parassiti sottoposti a lotta ai sensi del comma 1.

Capo III

NORME PER IL RECUPERO DEI BOSCHI DEGRADATI

Art. 76.

Recupero dei boschi degradati

1. Le province o le comunità montane possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale. A tal fine, essi possono predisporre, sentito l'organo consultivo di cui all'art. 8, un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'art. 47 e procedere all'affidamento dei lavori previsti previa comunicazione al proprietario.

2. La comunicazione al proprietario di cui al comma 1 deve farsi entro il termine stabilito dal regolamento forestale. Nel caso in cui il proprietario presenti entro tale termine un proprio progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, non può essere esercitata la sostituzione di cui al comma 1.

3. In caso di mancata individuazione del proprietario, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere sostituita con l'affissione del provvedimento all'albo pretorio per la durata specificata al comma 2.

4. Il proprietario può riprendere l'ordinaria gestione del bosco al termine dei lavori di cui al comma 1, rifondendo la provincia o la comunità montana delle spese sostenute e rispettando le indicazioni contenute nel progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.

TITOLO IX

INTERVENTI PUBBLICI IN AMBITO FORESTALE

Art. 77.

Ambito degli interventi

1. Gli interventi pubblici forestali sono diretti alla realizzazione di opere e servizi volti a tutelare, valorizzare ed ampliare i boschi del Lazio ed a garantirne la funzione sociale.

2. Sono interventi pubblici forestali:

a) le opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti:

1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboscimento;

2) interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;

b) le opere di miglioramento, di avviamento ad alto fusto, le cure colturali o di manutenzione dei boschi;

c) le opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;

d) le opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

e) le opere per la realizzazione di piste forestali, ad esclusivo servizio dell'esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c), e d).

3. L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

4. Per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 2, si applicano le norme previste dalla legge regionale n. 53/1998 e dalla normativa nazionale e regionale sulle opere pubbliche. Per la realizzazione delle opere nelle zone boscate di cui all'art. 4 si applica quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 97/1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 227/2001, la Regione istituisce l'albo delle imprese per l'esecuzione dei lavori, articolato per sezioni e province, a cui può essere affidata la gestione di aree silvo-pastorali di proprietà oppure di possesso pubblico, anche ai sensi dell'art. 17 della legge n. 97/1994. Con successiva deliberazione della giunta regionale sono indicati i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nonché l'istituzione deputata alla gestione.

6. Nelle more dell'istituzione dell'albo di cui al comma 5, con la presente legge è istituita la sezione delle ditte di utilizzazione boschiva abilitate per gli interventi di utilizzazione su proprietà pubblica, articolato per province. L'elenco è temporaneamente conservato presso i coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato ed è gestito in conformità alle disposizioni vigenti. Alle rispettive sezioni provinciali sono iscritte d'ufficio le ditte boschive abilitate di cui all'elenco conservato presso i coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato.

7. Nelle zone boscate di cui all'art. 4, le comunità montane ed i comuni, per la realizzazione di opere e l'esecuzione di interventi ed attività, possono applicare quanto previsto dall'art. 17, comma 2 della legge n. 97/1994 e dall'art. 39, comma 4 della legge regionale n. 9/1999.

Art. 78.

Attuazione degli interventi mediante affidamento a terzi

1. Qualora gli interventi di cui all'art. 77 siano attuati mediante affidamento a terzi, essi devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche.

Art. 79.

Formazione professionale

1. La Regione prevede, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, e successive modifiche, specifiche iniziative formative degli operatori del settore forestale.

2. Le attività formative perseguono anche lo scopo di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo del lavoro nonchè di sostenere l'occupazione.

TITOLO X

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

Art. 80.

Misure a favore del sistema forestale

1. La Regione con le modalità opportune ed in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, anche attraverso la concessione di contributi, favorisce gli interventi finalizzati a:

- a) migliorare, tutelare, pianificare e recuperare il sistema forestale ed i pascoli;
- b) prevedere, prevenire e lottare contro gli incendi boschivi;
- c) prevenire e monitorare i processi di degrado fitopatologico;
- d) valorizzare i prodotti ed i servizi forestali attraverso la certificazione della gestione forestale sostenibile e della catena di custodia in conformità agli schemi specifici riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale;
- e) valorizzare, conservare e recuperare il valore storico-culturale dei boschi, in particolare quelli che siano stati oggetto di eventi di particolare rilevanza per la storia nazionale e delle comunità locali;
- f) gestire i boschi in forma associata ai sensi dell'art. 23.

2. Al fine di promuovere gli interventi di cui al comma 1 il PFR di cui all'art. 7 prevede la concessione di contributi in conto capitale o in conto interesse.

3. La giunta regionale, con la deliberazione di approvazione del piano stralcio di cui all'art. 7, comma 3, definisce i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione da allegare e fissa altresì le modalità per la selezione delle domande stesse e per la rendicontazione dei contributi concessi

4. Gli stralci di attuazione di cui all'art. 7, comma 3, ripartiscono le risorse finanziarie attivabili annualmente sulla base delle priorità e dei criteri previsti nel PFR ai sensi dello stesso art. 7, comma 2.

5. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gestori di boschi, pubblici e privati, in forma singola e/o associata. La Regione riconosce priorità nella concessione dei contributi, ai consorzi ed alle altre forme associative, privilegiando quelli in cui partecipano soggetti senza fine di lucro o con finalità mutualistiche.

TITOLO XI

NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 81.

Fondo regionale forestale

1. È istituito il fondo regionale forestale finalizzato alla copertura delle spese relative alla redazione del PFR e dell'inventario forestale regionale, agli interventi di cui all'art. 80 ed agli altri interventi previsti dalla presente legge.

Art. 82.

Copertura finanziaria

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, nel bilancio regionale per l'esercizio 2002 è istituito, apposito capitolo, nell'ambito dell'unità previsionale di base E23, denominato «Fondo regionale forestale».

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale provvede con decreto alla determinazione delle residue disponibilità dei capitoli E33502, E23504, E23510 ed al loro trasferimento al capitolo di cui al comma 1.

3. I capitoli di cui al comma 2 restano iscritti in bilancio per la sola gestione degli impegni già assunti.

Capo II

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 83.

Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni

1. Le funzioni concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni nella materia di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione.

2. Per la ripartizione degli importi delle sanzioni tra la Regione e le province o le comunità montane, si applica quanto previsto dall'art. 182, comma 2, della legge regionale n. 14/1999.

Art. 84.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni amministrative previste da leggi statali, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di € 2.582,28 e massima di € 25.822,84 per:

- 1) l'abbattimento di alberi monumentali in assenza di autorizzazione, in questo caso si applica il divieto di edificabilità per i successivi venti anni sull'area basimetrica già soggetta a vincolo. La sanzione si applica per ogni singolo albero monumentale abbattuto;
- 2) la produzione e/o vendita di materiale di propagazione forestale in assenza di licenza;
- 3) l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione per gli interventi di cui all'art. 60;
- 4) l'esercizio dell'attività silvana in difformità a quanto indicato dall'art. 49 in materia di sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro, uso di macchine ed attrezzature. Gli organi incaricati alla vigilanza devono dare l'immediata informativa all'autorità di competenza per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia;

b) pagamento di una somma minima di € 1.032,91 e massima di € 5.164,57 per:

1) l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista;

2) l'esecuzione di lavori o di attività senza l'invio della comunicazione prevista, oppure prima del termine previsto per il loro inizio;

3) l'abbattimento degli alberi camporili;

4) la trasformazione e cambiamento di destinazione d'uso non autorizzato di aree boscate;

5) l'immissione al pascolo di animali in eccesso rispetto al carico stabilito, ovvero l'esercizio del pascolo senza sorveglianza ed in difformità alle disposizioni specifiche per l'esercizio dell'attività zootecnica. Gli animali interessati sono oggetto di sequestro amministrativo;

6) la mancata comunicazione della consistenza del materiale di propagazione forestale detenuto;

7) l'errata registrazione dei movimenti del materiale forestale di propagazione sul registro di carico e scarico;

c) pagamento di una somma minima di € 258,23 e massima di € 2.582,28 per:

1) la mancata sostituzione di alberi del patrimonio forestale minore;

2) il danneggiamento della flora spontanea protetta, degli alberi camporili e monumentali;

3) la conversione o la sostituzione di specie forestali in assenza di autorizzazione,

4) la produzione di materiale di propagazione in vivaio, proveniente da strutture diverse da quelle indicate di cui all'art. 59, comma 2;

5) l'immissione di capi al pascolo non identificabili ed in difformità alle norme di polizia veterinaria. Gli organi incaricati della vigilanza devono dare comunicazione informativa al servizio sanitario competente per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;

6) il mancato allontanamento di materiale legnoso abbattuto precedentemente al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi;

7) l'esecuzione di condotte, o canali temporanei scavati per l'avvallamento o trascinamento del legname;

d) pagamento di una somma minima di € 25,82 e massima di € 258,23 per:

1) l'immissione di capi al pascolo non identificabili ed in difformità alle norme di polizia veterinaria. Gli organi incaricati alla vigilanza devono dare comunicazione informativa al servizio sanitario competente per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;

2) il mancato allontanamento di materiale legnoso abbattuto precedentemente al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi;

3) l'esecuzione di condotte, o canali temporanei scavati per l'avvallamento o trascinamento del legname.

2. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento forestale, non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 103,29 e massima di € 516,46. Il regolamento forestale specifica le singole fattispecie sanzionatorie commisurandone l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma.

3. Per le violazioni delle norme che regolano la raccolta dei prodotti forestali non legnosi di cui all'art. 42, comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 32/1998.

4. Per le violazioni delle norme concernenti l'uso della viabilità forestale per attività non autorizzate si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 della legge regionale n. 29/1987.

5. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, siano causati danni al bosco o nei casi in cui le violazioni riguardino i castagneti, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate dal doppio al sestuplo in relazione al valore delle piante tagliate o del danno commesso. Il regolamento forestale definisce le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso.

6. Per l'abbandono di rifiuti nei boschi si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 22/1997.

7. In caso di recidiva le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.

8. Con riferimento alle sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.

9. Il Corpo forestale dello Stato nonché i servizi di polizia locale previsti ai sensi dell'art. 184 della legge regionale n. 14/1999, assolvono alle funzioni di controllo e sorveglianza dell'applicazione della presente legge e del regolamento forestale nonché alla contestazione degli illeciti.

Art. 85.

Lavori di ripristino

1. In caso di violazione alle disposizioni della presente legge, la Regione, oltre ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 84, può prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostruire il bosco o di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

2. Nei casi di cui al comma 1 la Regione indica le modalità ed i tempi per l'attuazione degli interventi necessari.

3. Qualora il trasgressore non provveda all'esecuzione nei termini disposti, la Regione esegue i lavori di ripristino in danno del trasgressore medesimo.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 86.

Pianificazione forestale vigente

1. I piani di assestamento e gli altri piani concernenti l'utilizzazione boschiva vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

2. I piani di assestamento e gli altri piani concernenti l'utilizzazione boschiva, in istruttoria presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente alla data di presentazione dei piani stessi, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della loro approvazione possono applicarsi le disposizioni indicate all'art. 16, commi 4 e 5; in tal caso il termine di un anno è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della nuova presentazione.

Art. 87.

Disposizione transitoria per l'utilizzazione boschiva nelle proprietà pubbliche e collettive

1. In assenza dei piani di gestione ed assestamento forestale, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica e collettiva sono esercitate in conformità al regolamento forestale. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio forestale devono essere utilizzati in conformità a quanto disposto dall'art. 21, comma 3.

Art. 88.

Indennizzi per i mancati redditi

1. Per la corresponsione degli indennizzi per i mancati redditi di cui all'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure previste dalla stessa legge regionale n. 43/1974.

Capo IV

MODIFICHE ED ABROGAZIONI

Art. 89.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24

1. Al comma 3, lettera *b*) dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1998 dopo la parola «frutto» sono inserite le seguenti: «, di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al cinquanta per cento.»

2. La lettera *a*) del comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1998 è sostituita dalla seguente:

«*a*) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;».

3. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1998 le parole «di due volte e mezzo» sono soppresse.

Art. 90.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 100 della legge regionale n. 14/1999 le parole: «di assestamento boschivo», sono sostituite dalle seguenti: «di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva;».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 100 della legge regionale n. 14/1999 è inserita la seguente:

«*b-bis*) l'elenco degli alberi monumentali;».

3. Al comma 3 dell'art. 101 della legge regionale n. 14/1999 dopo le parole: «comma 1, lettera *b*)», sono inserite le seguenti: «nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale.».

4. Dopo l'art. 101 della legge regionale n. 14/1999 è inserito il seguente:

«Art. 101-bis (*Funzioni e compiti dei comuni*). — 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:

a) gli alberi monumentali, fatto salvo quanto stabilito all'art. 100, comma 1, lettera *b-bis*);

b) la tutela della flora spontanea.».

5. Al comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 14/1999 dopo le parole: «comma 1, lettera *b*)», sono inserite le seguenti: «nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale.».

Art. 91.

Modifica della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53

1. All'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 53/1998 le parole da: «o direttamente» a: «privati interessati.» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche, o attraverso apposita convenzione da stipularsi con i privati interessati. Per le comunità montane si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.».

Art. 92.

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29

1. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 29/1997, le parole: «e del coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato,» sono abrogate.

2. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 29/1997 è sostituita dalla seguente:

a) «le modalità ed i criteri, di gestione, utilizzazione e trasformazione del governo dei boschi».

Art. 93.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4

1. All'allegato *A* alla legge regionale n. 4/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 36, dopo la lettera *e*) inserire la seguente:

«*e-bis*) gli enti pubblici o morali, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare progetti di taglio per l'utilizzazione di superfici boscate superiori ad 1/n, ma comunque non eccedenti sia come tagliata sia come annualità, i limiti stabiliti dall'art. 6;

b) dopo il quinto comma dell'art. 36 inserire il seguente:

«Per i boschi di piccole dimensioni il piano di assestamento può prevedere un numero di annualità diverso da «n».».

Art. 94.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge. Sono, in particolare, abrogate:

a) la legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5 ed il regolamento regionale 27 marzo 1975, n. 2;

b) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43;

c) la legge regionale 17 settembre 1974, n. 50;

d) la legge regionale 9 agosto 1976, n. 40;

e) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 44;

f) la legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 ed il relativo allegato *A*, a decorrere dalla data di esecutività del regolamento forestale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 ottobre 2002

STORACE

(*Omissis*).

03R0161

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2003, n. 8.

Sistema statistico regionale Sistar Molise.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 26 febbraio 2003)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*F i n a l i t à*

1. Con la presente legge la Regione Molise, in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina le attività di rivelazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale.

Art. 2.*Sistema statistico regionale*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Molise istituisce il sistema statistico regionale, di seguito denominato: Sistar Molise.

2. Il Sistar Molise è costituito:

a) dal servizio statistico regionale, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche di raccolta dei dati statistici, di elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche e di coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, operanti presso le province, i comuni, in forma singola o associata, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti dipendenti e le aziende regionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali;

c) dagli uffici di statistica od altre unità organizzative operanti sul territorio regionale, facenti parte del sistema statistico nazionale (Sistan), che, previa richiesta, sono ammessi con specifico atto della giunta regionale.

3. Il Sistar Molise è parte integrante del sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT per la Regione Molise.

4. La Regione promuove idonee e opportune intese tra i diversi soggetti facenti parte del Sistar Molise e del Sistan per il miglior coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale previste nel programma statistico regionale, di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 3.*Programma statistico regionale*

1. In attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 322/1989, la Regione, sulla base degli obiettivi definiti nei programmi di attività degli enti facenti parte del Sistar Molise, definisce il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni ed analisi statistiche di interesse regionale da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse, tenuto opportunamente conto dei contenuti e delle disposizioni del programma statistico nazionale.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su

proposta della giunta, sentito il parere del comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 5 della presente legge e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

3. Per la predisposizione del programma statistico regionale, la Regione procede alle consultazioni con gli enti del Sistar Molise e ne acquisisce le proposte.

Art. 4.*Compiti della Regione*

1. La Regione, attraverso il servizio statistico a ciò preposto:

a) contribuisce a incentivare e promuovere lo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;

b) predispone il programma statistico regionale ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'art. 3, provvedendo agli ulteriori adempimenti collegati;

c) provvede a fornire all'ISTAT i dati statistici previsti dal programma statistico nazionale relativi alla Regione Molise;

d) attua le rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche disposte autonomamente come supporto conoscitivo all'attività di governo sulla base della programmazione regionale;

e) provvede alla valutazione delle informazioni statistiche;

f) attua l'indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistar Molise stabilendo i criteri organizzativi e le modalità per l'interscambio dei dati, previo parere del comitato tecnico-scientifico e nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 6 e delle direttive e degli atti d'indirizzo emanati dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989;

g) predispone, secondo le intese stabilite con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei prodotti statistici;

h) collabora all'elaborazione d'indicatori d'efficacia e d'efficienza dell'azione amministrativa direttamente svolta dalla Regione o delega agli enti locali;

i) provvede alla pubblicazione e diffusione delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione, su supporti cartacei, telematici e ottici;

l) cura, d'intesa con l'ISTAT, attività di formazione e aggiornamento sulle metodologie statistiche per gli addetti alle attività statistiche e per gli operatori del Sistar Molise;

m) redige apposita relazione annuale sulle attività svolte dal Sistar Molise da inviare alla giunta regionale, al consiglio regionale e all'ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 322/1989;

n) promuove le intese atte ad assicurare l'interscambiare delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione, e ad assicurare, inoltre, l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali, ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 5.*Comitato tecnico-scientifico*

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per il Sistar Molise.

2. Il comitato è composto da:

a) il dirigente responsabile del servizio statistica che lo presiede;

b) il dirigente regionale del servizio sistema informativo;

c) il dirigente regionale responsabile del servizio programmazione;

d) un rappresentante dell'ISTAT regionale designato dall'ISTAT stesso;

e) un rappresentante delle autonomie locali da designare in maniera congiunta da ANCI, UPI e UNICEM;

f) un docente universitario esperto in statistica nominato dalla giunta regionale;

g) un rappresentate del soggetto di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 3.

3. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica per l'intera legislatura regionale e, in ogni caso, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato.

4. I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

5. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal personale assegnato al servizio statistico regionale.

6. Per la partecipazione alle sedute del comitato formalmente convocato, ad ogni componente estraneo all'amministrazione regionale sarà corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito con decreto del presidente della giunta regionale.

7. Ad ogni componente del comitato spetta l'eventuale rimborso spese e il trattamento di missione della stessa misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 6.

Compiti del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale provvede a:

a) proporre criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e l'acquisizione dei dati statistici e per impostare studi e analisi nell'ambito dell'attività del Sistar Molise per armonizzarla in maniera omogenea con l'attività del Sistan;

b) supportare e fornire eventuale assistenza tecnica per le attività delle strutture statistiche e degli enti del Sistar Molise, anche i fini del necessario coordinamento operativo;

c) esprimere il parere in ordine al programma statistico regionale e ai suoi aggiornamenti annuali, così come previsto dall'art. 3, comma 2 della presente legge;

d) formulare indicazioni ed elementi di valutazione al consiglio e alla giunta regionale in ordine alla verifica dei risultati dell'attività svolta dal servizio statistico regionale e dagli enti del Sistar Molise;

e) esprimere pareri in relazione ai criteri organizzativi e alle modalità operative per l'interscambio dei dati tra il servizio statistico regionale e gli enti facenti parte del Sistar Molise.

Art. 7.

Prodotti statistici di interesse regionale

1. I prodotti statistici ufficiali del Sistar Molise costituiscono patrimonio conosciuto e principale fonte informativa della Regione.

2. I dati statistici, sia di fonte amministrativa che derivanti da indagini effettuate da organi e strutture regionali, possono essere diffusi all'estero in forma aggregata e dopo la necessaria valutazione da parte del competente servizio statistico regionale.

3. In casi del tutto eccezionali e nell'ambito degli enti e organismi facenti parte del Sistar Molise, il presidente della giunta regionale può consentire l'utilizzazione di dati statistici provvisori. Tali dati non hanno nessuna ufficialità statistica e non possono essere diffusi all'estero.

Art. 8.

Obbligo di fornire i dati statistici

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire al servizio statistico della Regione Molise i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale e fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. I soggetti che, per sé o come rappresentati degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono in materia

deliberatamente errato o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative nella misura e con le modalità previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate dal servizio statistico regionale e dalle strutture e dagli enti facenti parte del Sistar Molise. Qualora l'ufficio rilevatore non coincida con la struttura statistica regionale, viene redatto verbale di constatazione, da trasmettere alla suddetta struttura che provvederà all'emissione del verbale di accertamento, alla notifica all'interessato, e la trasmissione in copia al servizio del contenzioso della Regione.

Art. 10.

Segretario statistico

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche, di cui alla presente legge, sono vincolati al segreto statistico così come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli stessi dati di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in quanto applicabile, e al codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati per scopi statistici.

3. Al personale addetto ai compiti relativi alla materia statistica, si applicano le disposizioni sul segreto d'ufficio di cui all'art. 28 della legge n. 241/1990.

Art. 11.

Accesso ai dati statistici

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionali e nazionali costituiscono patrimonio della collettività.

2. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 322/1980.

3. Il servizio statistico regionale organizza la propria attività per garantire all'utenza l'accesso all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, salvo quanto disposto al comma 1 del precedente art. 9.

4. Enti ed organismi pubblici, soggetti giuridici, società, associazioni e privati cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 del presente articolo facendone richiesta al servizio statistico regionale.

5. È garantito ai consigli regionali e ai componenti della giunta regionale il diritto di accesso ai dati statistici elaborati in possesso del servizio statistico regionale.

Art. 12.

Organizzazione dell'attività statistica della Regione Molise e strumenti operativi

1. Il servizio statistico regionale svolge le funzioni, di cui al comma 1 dell'art. 2, anche avvalendosi a tal fine del soggetto di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 3, in sinergia con le altre strutture organizzative della Regione Molise.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo la giunta regionale provvede a individuare presso i servizi della Regione le articolazioni organizzative che costituiscono in riferimenti statistici nei confronti dei quali il servizio statistico regionale esercita le funzioni di coordinamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge.

3. Al servizio statistico regionale deve essere assicurata l'assegnazione di adeguate risorse umane e di idonei strumenti tecnici sia informatici che telematici per la produzione, l'elaborazione e la gestione dati, nonché per l'eccesso alle banche dati dell'ISTAT e di altri enti e organismi pubblici e privati per la diffusione e circolazione dell'informazione anche interna ai servizi regionali.

Art. 13.

*Adesione al centro interregionale
per il sistema informativo e il sistema statistico - CISIS*

1. La Regione Molise aderisce al centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente responsabile del servizio statistico regionale o suo delegato.

Art. 14.

Misure organizzative

1. La giunta adotta, ai sensi della legge regionale n. 7/1997, le misure organizzative dirette all'attuazione della presente legge.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio regionale finalizzati alle spese di funzionamento delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale e dei comitati e commissioni di interesse regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 febbraio 2003

IORIO

03R0386

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 9.

Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 44, ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002 n. 3, concernente: «Commissione per l'autoriforma del Molise» ed alla legge regionale 8 novembre 2002, n. 37, concernente: «Proroga del termine di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, ad oggetto: «Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale» e proroga del termine, di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2002, n. 22, ad oggetto: «Modifica dell'art. 2, comma 7 ed integrazione dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, concernente: «Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale»»».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 4 del 26 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 44/2002

1. L'art. 2 della legge regionale n. 44/2002 è così modificato:
«Art. 2 — 1. Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, comma 1, entro il quale effettuare o rinnovare tutte le nomine degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti, istituti e aziende dipendenti

dalla Regione, nelle società a partecipazione regionale e in organi e organismi comunque regolati da legge regionale, è prorogato, in sede di prima applicazione della legge, fino a tutto il 31 maggio 2003».

Art. 2.

Proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22/2002

1. L'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 22/2002 è così modificato:

«Art. 2 — 1. Per le nomine riguardanti gli enti, le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002, il termine di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, è prorogato fino a tutto il 31 maggio 2003».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 febbraio 2003

IORIO

03R0387

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 10.

Attuazione dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 - Proroga dell'attuazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 6 del 15 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'attuazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2003, precedentemente stabilita al 28 febbraio 2003 con la legge regionale 28 gennaio 2003, n. 7, è definitivamente fissata al 30 aprile 2003, in attuazione del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 marzo 2003

IORIO

03R0387

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2003, n. 11.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, ad oggetto: «Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presentazione delle istanze per la concessione del beneficio

1. L'art. 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 — 1. Le istanze tendenti ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1 sono presentate all'assessorato regionale alla «Formazione professionale», a decorrere dalla data di pubblicazione della seguente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise, corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il luogo e la data di nascita, l'anzianità di servizio nella «Formazione professionale», riferita alla data di pubblicazione della presente legge, e l'inesistenza delle condizioni ostative di cui al precedente art. 2;

b) impegno del dipendente alle dimissioni volontarie dal servizio, al verificarsi dell'esito positivo dell'istanza.

2. La giunta regionale accoglie, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del capitolo di bilancio regionale n. 14301, le richieste regolarmente presentate sulla base di un graduatoria a scorrimento, da elaborare entro il 31 dicembre di ogni anno, formulata secondo criteri che diano priorità agli operatori appartenenti ai livelli contrattuali più bassi.

3. A parità di condizioni prevarrà la maggiore anzianità di servizio nella «Formazione professionale» e, successivamente, l'anzianità anagrafica.

4. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di pubblicazione della legge regionale n. 10/1995 presso gli enti di formazione, di cui all'art. 5, lettera b) della legge n. 845/1978, sono iscritti all'albo regionale degli operatori degli enti convenzionati».

Art. 2.

Concessione dell'incentivo

1. Al comma 3, dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, sostituire la parola «quinquennio» con la parola «biennio».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione, la graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, come sostituito dall'art. 1 della presente legge è stilata entro trenta giorni dalla pubblicazione della stessa nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise, sulla base delle domande già acquisite entro tale data.

2. In tal fase sarà data priorità agli operatori che, pur inseriti nell'elenco approvato dalla giunta regionale, con delibera n. 898/21 giugno 2002, non hanno usufruito dell'incentivo per carenza di disponibilità finanziarie.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'art. 5 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, dopo le parole «esercizio finanziario 2002» sono aggiunte le parole «e per gli esercizi successivi».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 marzo 2003

IORIO

03R0389

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2003, n. 12.

Istituzione della giornata regionale del disabile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della giornata regionale delle persone con disabilità

1. La Regione istituisce la «Giornata regionale dei diritti delle persone con disabilità», allo scopo di accrescere la consapevolezza sociale e culturale in ordine ai temi delle persone con disabilità, nonché al fine di favorirne la piena integrazione sociale.

2. La giornata regionale del disabile si svolgerà il 21 marzo di ogni anno.

Art. 2.

Modalità di realizzazione

1. In occasione della «Giornata regionale dei diritti della persona con disabilità», la Regione promuove l'organizzazione delle seguenti attività:

a) incontri ed eventi di sensibilizzazione a favore dei diritti delle persone con disabilità;

b) iniziative atte a contribuire in modo positivo alla diffusione della cultura della solidarietà e dell'integrazione;

c) campagne di informazione e promozione a livello regionale riguardanti i bisogni delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla tutela contro la discriminazione sociale;

d) indagini e studi sullo stato di integrazione occupazionale e sociale delle persone con disabilità nel territorio regionale;

e) concorsi e premi finalizzati alla promozione di iniziative a sostegno delle pari opportunità per le persone con disabilità;

f) iniziative per favorire la cooperazione tra enti locali, associazioni di volontariato, parti sociali e terzo settore, per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità;

g) confronti in sede istituzionale, sia a livello regionale che locale, finalizzati alla verifica di risultato delle azioni programmate ed intraprese, ivi compresi gli obblighi attuativi derivanti da norme di legge, nazionali e regionali e dai relativi piani;

h) iniziative di sostegno per le attività e le manifestazioni sportive istituite dalle competenti organizzazioni sportive dei disabili.

2. La Regione determina altresì le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione, relative alle attività di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 3, mediante deliberazione di giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 15.000,00, si farà fronte in sede di approvazione della legge del bilancio regionale per l'anno 2003.

2. Per gli anni successivi, le leggi approvative del bilancio regionale determineranno gli importi dei relativi stanziamenti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 marzo 2003

IORIO

03R0390

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2003, n. 13.

Interventi per la qualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina interventi per il miglioramento delle stazioni sciistiche, delle piste da sci e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica, di valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione e allo sviluppo economico e sociale della montagna.

2. Alle finalità previste dal precedente comma concorrono Regione, province e comuni attraverso la predisposizione di specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione Molise, considerato che il turismo e le attività connesse all'esercizio degli sport invernali rappresentano elemento di sviluppo economico e sociale, persegue, nell'ambito della programmazione strategica per lo sviluppo delle aree montane, nonché nel rispetto dell'ambiente, interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico, rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche della Regione;

b) sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e dei comuni interessati al turismo invernale;

c) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;

d) accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, delle stazioni sciistiche della Regione;

e) promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico ed amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio della montagna molisana.

Art. 3.

Impianti sportivi invernali

1. Ai fini della presente legge sono considerati impianti sportivi invernali:

a) gli impianti di risalita, tutti gli impianti di trasporto a fune e gli altri impianti destinati al trasporto delle persone nelle stazioni sciistiche;

b) le aree sciistiche, che sono superfici, aperte al pubblico e destinate alla pratica degli sport invernali, quali:

lo sci nelle sue varie discipline (sci alpino e sci di fondo);

la tavola da neve (snowboard);

la slitta e lo slittino;

sono altresì aree sciistiche gestite le aree destinate alle attività ludiche dei bambini, quali «baby park», «asili sulla neve» ed altre attività sportive sulla neve;

c) altri impianti sportivi invernali, quali gli impianti per lo sport del ghiaccio.

Art. 4.

Sicurezza sulle piste e sugli impianti

1. La sicurezza sulle piste e sugli impianti di cui all'art. 3 è assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli organi competenti, sull'osservanza delle norme di cui al decreto ministeriale del 30 novembre 1970: «Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti sciistici».

2. La giunta regionale, d'intesa con gli enti locali e le associazioni delle categorie professionali o volontarie operanti nelle stazioni sciistiche della Regione, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.

Art. 5.

Formazione professionale

1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico invernale regionale con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in accordo con i comuni sedi di stazioni sciistiche, i gestori degli impianti, le associazioni sindacali e di categoria interessate, promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.

Art. 6.

Programma regionale

1. La giunta regionale, tramite accordi di programma con le province ed i comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi. Il programma sentita la competente commissione consiliare, è approvato entro il mese di gennaio di ciascun triennio.

2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di cui al successivo art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:

a) gli interventi prioritari;

b) le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione.

3. Eventuali modifiche all'ordine di priorità indicate nel programma triennale, rese necessarie da oggettive difficoltà che attono alle condizioni di fattibilità, possono essere autorizzate dalla giunta regionale purché non alterino i criteri programmatici posti alla base della formulazione del piano stesso.

4. Per l'anno 2003 la giunta regionale approva un piano stralcio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i comuni interessati, al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche.

Art. 7.

Funzioni delle provincie

1. Le provincie, titolari delle funzioni amministrative in materia di impianti a fune di cui all'art. 91 della legge regionale n. 34/1999, sentiti i comuni sedi di stazioni sciistiche, predispongono entro il 31 marzo di ogni anno il piano operativo annuale di intervento da formulare alla Regione, in base alle domande dei soggetti di cui al successivo art. 9.

2. Le provincie, al fine di attuare i principi della presente legge, oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e la riorganizzazione delle stazioni sciistiche.

Art. 8.

Interventi finanziabili

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Molise concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica e sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento delle piste per la pratica dello sci alpino e dello sci di fondo;

b) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune o sostituzione anticipata degli stessi;

c) manutenzione e razionalizzazione delle piste, della segnaletica, delle opere di protezione, dei parcheggi e delle vie di accesso agli impianti;

d) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;

e) realizzazione nelle aree sciistiche di:

1) impianti a fune;

2) opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento, ammodernamento o riconversione;

3) impianti per la produzione di neve programmata;

4) impianti per la produzione di neve programmata;

f) realizzazione di interventi ricompresi in un progetto unitario, contenente due o più azioni di cui ai precedenti punti e tali da produrre, nell'ambito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, due o più dei seguenti effetti:

1) l'aumento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto;

2) la riduzione dei costi di esercizio degli impianti;

3) la riduzione dell'impatto ambientale;

4) l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori;

5) la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti;

g) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui al precedente art. 3, ivi comprese le piste (per lo sci alpino e per lo sci di fondo);

h) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni sciistiche, quali:

skipass comune;

gestione associata di servizi;

i) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano, quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, per il miglioramento delle tecnologie informatiche ed altre attrezzature.

Art. 9.

Soggetti beneficiari

1. I contributi regionali sono assegnati:

a) ai comuni sedi di stazioni sciistiche;

b) alle provincie;

c) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;

d) alle società sportive di cui all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 25 maggio 1990.

Art. 10.

Misura dei contributi

1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'art. 8, contributi fino al 50% della spesa ammissibile;

b) per nuovi progetti ed interventi di cui alle lettere e), f) ed i) dell'art. 8, contributi fino al 60% della spesa ammissibile;

c) per gli interventi di cui alle lettere d) e h) dell'art. 8, contributi fino al 40% della spesa ammissibile.

2. La giunta regionale con specifiche direttive stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilità, i criteri di valutazione, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi.

Art. 11.

Snellimento delle procedure

1. Al fine di semplificare l'attività amministrativa connessa agli interventi di cui alla presente legge, nonché per effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, la giunta regionale promuove le conferenze di servizi necessari allo snellimento delle procedure.

2. La giunta regionale, al fine di curare l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, adotta modalità organizzative consone a garantire tutte le competenze nelle materie disciplinate dalla presente legge, nonché quelle in tema di autorizzazioni e pareri in campo urbanistico necessari per gli interventi di ammodernamento, realizzazione o adeguamento di impianti, piste e strutture accessorie.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nella parte spesa del bilancio regionale, con la somma di € 500.000,00 da collocarsi nelle unità previsionali di base (UPB) che saranno dotate delle necessarie disponibilità con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 13.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 aprile 2003

IORIO

03R0391

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2003, n. 14.

Interventi in favore del recupero e del reinserimento del reo nel mondo del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante servizi di informazione, di orientamento e di avviamento al lavoro.

2. Le finalità di cui al precedente comma si realizzano attraverso l'attivazione, presso ciascun istituto penitenziario regionale, di sportelli informativi - centri di orientamento e di tutoraggio a favore dei detenuti italiani e stranieri.

3. Gli sportelli informativi - centri di orientamento e di tutoraggio vengono affidati, con cadenza triennale, ad associazioni, cooperative o loro consorzi, operanti nell'ambito regionale, con preferenza per quelle associazioni cooperative o loro consorzi che operano all'interno delle carceri molisane, con i seguenti compiti:

a) fornire ai detenuti tutte le notizie e informazioni utili sulle opportunità pubbliche e private nell'ambito dell'assistenza, del recupero e del reinserimento sociale;

b) prestare servizi di formazione, orientamento e di avviamento al lavoro in base alle esigenze dei singoli detenuti, raccordando le stesse con i bisogni e le risorse espressi dal territorio;

c) fornire un'assistenza completa e celere sulle certificazioni, sulle autorizzazioni, sulle pratiche amministrative, sanitarie, fiscali, previdenziali del lavoro e simili;

d) promuovere e sviluppare la professionalità e l'imprenditorialità dei detenuti, in specie con la conoscenza del modello di impresa cooperativa;

e) in riferimento al punto precedente, assistere ed orientare i detenuti, neo imprenditori nelle scelte tecniche e gestionali al fine di

diminuire i rischi della fase di avvio dell'impresa cooperativa, anche attraverso la consulenza di organismi specializzati nel settore cooperativo in materia di investimenti, organizzazione del lavoro, processi produttivi, finanziamenti agevolati.

4. L'attivazione degli sportelli informativi - centri di orientamento e di tutoraggio corrisponde all'esigenza prioritaria del corretto ed agevole reinserimento dei detenuti nella vita sociale, favorendo le loro capacità relazionali sia all'interno degli istituti di pena sia all'esterno.

5. Le cooperative sociali con la presenza anche dei soci detenuti, comprese le persone considerate svantaggiate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, sono ammesse ai benefici di cui all'art. 14 e seguenti della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17.

6. Per le attività di cui sopra, la Regione può individuare soggetti pubblici tra i cui compiti istituzionali rientrano la promozione di attività produttive, di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, nonché la gestione di incentivi nazionali e comunitari in favore dell'imprenditorialità giovanile e dell'autoimpiego, allo scopo di garantire un supporto tecnico ai soggetti affidatari degli sportelli informativi - centri di orientamento e di tutoraggio.

Per l'attivazione di tali collaborazioni, la Regione provvederà, annualmente, a stipulare apposite convenzioni con i soggetti istituzionali individuati.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attivazione ed il funzionamento degli sportelli informativi - centri di orientamento e di tutoraggio a favore dei detenuti e per le attività previste dalla presente normativa, di cui all'art. 1, è istituito un apposito capitolo di spesa, individuato nell'U.P.B. 540, con un finanziamento iniziale di € 150.000,00.

Art. 3.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 aprile 2003

IORIO

03R0392

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 318,00
Abbonamento semestrale	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 9 2 0 *

€ **3,20**